

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

PAGINA BIANCA

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (II e X)	»	20
COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)	»	22
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	24
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	26
COMMISSIONI RIUNITE (IX e XI)	»	29
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	35
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	36
GIUSTIZIA (II)	»	48
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	59
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	67
FINANZE (VI)	»	88
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	102
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	118

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	<i>Pag.</i>	132
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	133
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	143
AFFARI SOCIALI (XII)	»	150
AGRICOLTURA (XIII)	»	152
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	153
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	165
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	167

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente sulla prosecuzione del secondo procedimento di riforma del Regolamento	3
---	---

Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza del Presidente Lorenzo FONTANA.

La seduta comincia alle 14.05.

Comunicazioni del Presidente sulla prosecuzione del secondo procedimento di riforma del Regolamento.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, rivolge preliminarmente un saluto di benvenuto alla deputata Ghirra chiamata a far parte della Giunta per il Regolamento lo scorso 30 novembre, con il cui ingresso si perviene alla rappresentanza di tutti i Gruppi in Giunta.

Chiarisce che la riunione odierna della Giunta, dopo l'approvazione, il 30 novembre scorso, del primo binario delle riforme – ha come obiettivo di «inaugurare» il lavoro relativo al c.d. secondo binario, per il quale i deputati Fornaro e Iezzi sono stati incaricati di svolgere il ruolo di relatori.

Precisa quindi che non è certo sua intenzione predeterminare in modo rigido argomenti e oggetti di questa nuova fase di lavoro della Giunta; è infatti fondamentale che i temi oggetto di riforma e le soluzioni proposte scaturiscano da un confronto aperto tra le forze politiche che riesca a farne sortire un risultato condiviso. Solo in tal modo sarà possibile assolvere a questa seconda missione, evitando quanto più possibile veti e irrigidimenti che possono nuocere ad un risultato positivo.

Nel ribadire dunque che, per i suesposti motivi, il perimetro tematico di questo secondo intervento di riforma regolamentare della legislatura sarà rimesso alla guida dei relatori, allo stesso tempo, però, non intende sfuggire alle responsabilità che competono al Presidente in quanto garante del buon andamento dei lavori della Camera e ritiene di dover segnalare i punti sui quali negli anni sono emerse le maggiori esigenze di aggiornamento del Regolamento e le maggiori criticità nel funzionamento della Camera, sia per il lungo tempo trascorso dalle ultime riforme organiche (più di venti anni), sia per il fatto che alcune di quelle criticità sono rimaste storicamente insolite anche dopo le ampie riforme della XIII legislatura.

Proprio questa consapevolezza aveva, del resto, determinato, nella XVII legislatura, l'apertura di un vero e proprio cantiere in Giunta che aveva prodotto un testo di riforma molto ampio, con obiettivi molto ambiziosi e a vastissimo raggio, quali:

1. razionalizzare le procedure legislative, anche per renderle più trasparenti, spedite e comprensibili per l'opinione pubblica;

2. introdurre nuove forme di controllo parlamentare sull'operato del Governo più adeguate alla mutata realtà istituzionale, più efficaci e penetranti;

3. rafforzare le procedure di informazione, soprattutto da parte delle Commissioni;

4. rafforzare le garanzie per le opposizioni;

5. effettuare una complessiva « manutenzione » del testo regolamentare alla luce del diritto vivente, ossia aggiornare il Regolamento rispetto a norme del tutto desuete o superate dalla prassi o da modifiche ordinamentali.

Anche nella XVIII legislatura il tema delle riforme regolamentari era ritornato al centro dell'attenzione, soprattutto in collegamento con gli effetti della riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, ma allargando lo sguardo a un ampio spettro di temi, oltre quello della modifica dei quorum, quali:

1. la revisione della disciplina della costituzione dei Gruppi parlamentari e delle componenti politiche del Gruppo misto (comprendendo anche la revisione degli aspetti meramente numerici);

2. la riforma dell'assetto e della composizione numerica degli organi parlamentari, anche al fine di procedere ad una razionalizzazione delle loro competenze;

3. una più generale ridefinizione delle modalità e delle procedure di lavoro degli organi parlamentari, così da predisporre eventuali adeguamenti volti a rendere più efficace e razionale il lavoro dei deputati.

Sia nella XVII che nella XVIII legislatura il considerevole lavoro istruttorio svolto in Giunta si era arenato per ragioni politiche.

Ora però, giudica che, una volta conseguito il primo, più urgente obiettivo delle riforme, le circostanze sembrano suggerire maggiore ottimismo. E, trovandoci all'inizio della legislatura, appare possibile, traendo anche spunto da quanto emerso nei dibattiti delle precedenti legislature, affrontare questa seconda fase senza assilli, cer-

cando di elaborare soluzioni condivise in un'ottica di razionalizzazione e ammodernamento delle nostre procedure.

Un primo elenco di temi ed obiettivi di riforma prefigurabili potrebbe comprendere:

A. Razionalizzazione del lavoro parlamentare: occorre evitare dispersioni e duplicazioni e favorire la concentrazione delle procedure e la valorizzazione del ruolo delle Commissioni, che sono il cuore pulsante della Camera. Migliorando la qualità del lavoro in Commissione conseguentemente si riqualificherà anche l'attività dell'Assemblea, evitando che questa sia sovraccaricata di funzioni ultronee rispetto a quelle che le sono proprie e restituendo ad essa il ruolo di sede privilegiata di svolgimento di dibattiti di carattere politico sulle scelte fondamentali e di adozione delle deliberazioni finali sui testi ad essa sottoposti. In questo ambito d'intervento vanno inserite tutte le modifiche del Regolamento – da tempo evocate nel dibattito sostanzialmente da tutte le parti politiche – che possono contribuire ad un uso più razionale degli strumenti e dei tempi di lavoro dell'Aula, come l'abolizione del termine delle 24 ore in caso di posizione della fiducia, la revisione della disciplina di esame degli ordini del giorno, la razionalizzazione delle fasi meramente oratorie e, più in generale, la riduzione della durata dei tempi d'intervento.

B. Innovazione e apertura all'esterno: si tratta di introdurre nuove modalità di svolgimento dei lavori che tengano conto dell'evoluzione tecnologica che contrassegna i nostri tempi e di cui il testo del Regolamento non reca al momento alcuna traccia.

Si pensi, ad esempio, alla conferma delle modalità di lavoro digitale (a cominciare dalla presentazione degli atti in formato elettronico) che già si sono affermate nella pratica quotidiana e che potrebbero essere istituzionalizzate e, compatibilmente con i principi ordinamentali, anche allargate. Tali modalità potrebbero riguardare anche le forme di interlocuzione dell'Istituzione parlamentare con i cittadini, quali,

ad esempio, la presentazione in formato digitale delle petizioni o le piattaforme di dialogo fra Commissioni e società civile. Analogamente, si potrebbero estendere le forme di pubblicità e di trasparenza dei lavori della Camera, rendendola sempre più una casa di vetro che i cittadini possano avvertire con familiarità come la casa comune della democrazia e non come Palazzo del potere distante ed estraneo.

C. Controllo: serve investire sul controllo parlamentare sull'azione del Governo, rinnovando l'efficacia di strumenti esistenti e introducendone di nuovi, volti soprattutto a consentire un'efficace azione di monitoraggio delle politiche pubbliche.

D. Qualità della legislazione: occorre focalizzare l'attenzione sull'esigenza di migliorare la qualità della legislazione, rafforzando il ruolo del Comitato per la legislazione e introducendo strumenti che favoriscano il recepimento dei suoi pareri.

E. Manutenzione del Regolamento: si tratta di aggiornare sotto ogni aspetto il testo del Regolamento, anche con riferimento ad istituti, strumenti e denominazioni ormai del tutto superati e modificati nell'ordinamento (ad esempio: il Regolamento parla ancora di legge finanziaria e legge comunitaria, che hanno cambiato nome da anni).

Consegna queste primissime considerazioni ai membri della Giunta ed *in primis* ai relatori i quali sapranno valutarle assieme agli altri punti emersi nel più recente dibattito della Giunta ed indicati anche da loro nelle precedenti sedute (come le eventuali ulteriori riforme connesse alla riduzione del numero dei parlamentari e la riflessione sulla complessiva disciplina dei Gruppi).

Si potranno così individuare attraverso un continuo confronto con i Gruppi, le coordinate procedurali e tematiche per raggiungere i nostri obiettivi di riforma nel modo più rapido ed efficace possibile.

Come precisato ieri nella Conferenza dei Presidenti di Commissione, potranno

pervenire utili contributi anche da parte dei Presidenti delle Commissioni permanenti (sedi fondamentali di lavoro parlamentare), che si riserva di rimettere alla Giunta per farne oggetto di approfondimento.

Raccomanda comunque l'esigenza, facendo tesoro delle esperienze delle passate legislature, di scongiurare i rischi di maggiore complessità e divisione politica che possono derivare dall'affrontare unitariamente tanti temi diversi. Invita, invece, metodologicamente, a procedere, in tempi diversi, per filoni di argomenti distinti, da licenziare in Giunta e sottoporre all'Assemblea mano a mano che ne maturino le condizioni.

Limitandosi dunque nella riunione odierna a queste considerazioni affinché possano essere oggetto di una prima riflessione e di un primo giro di tavolo, preannuncia dunque un aggiornamento dei lavori della Giunta ad una prossima seduta, nella quale i relatori in potranno riferire sugli esiti degli approfondimenti nel frattempo effettuati.

Federico FORNARO, *relatore*, nel rivolgere un sentito ringraziamento alla Presidenza per aver delineato con le sue comunicazioni un'importante traccia per il lavoro da svolgere, ritiene altresì che un'altra importante sorgente di indicazioni sia rappresentata dal lavoro di riforma sul Regolamento svolto nella XVII legislatura, i cui testi – ancorché non pervenuti all'approvazione – è opportuno che siano conosciuti ed esaminati da tutti i membri della Giunta.

Quanto al concreto articolarsi del procedimento relativo al c.d. secondo binario, all'esito di uno scambio con il collega Iezzi, prefigura alla Giunta l'ipotesi un *iter* che prenda le mosse da una raccolta da parte dei relatori di tutti i suggerimenti, osservazioni, proposte dei Gruppi aventi ad oggetto temi di riforma del Regolamento, così da consentire ai relatori stessi di poter avanzare le loro proposte. In relazione proprio ai risultati di questo tipo di censimento e soprattutto in relazione al livello di convergenza e di condivisione ravvisabile nelle proposte dei Gruppi, i relatori potranno quindi valutare se formulare un'u-

nica ipotesi complessiva di riforma regolamentare ovvero se appaia più opportuno procedere mediante l'elaborazione di più testi in fasi successive. In tal senso richiama ad esempio il tema del superamento del termine delle 24 ore previsto per lo svolgimento della votazione sulla questione di fiducia che, ove fosse oggetto di un'indicazione condivisa, potrebbe essere portato agevolmente avanti così come si potrebbe fare per il rafforzamento dello statuto dell'opposizione, sulla cui concreta declinazione occorrerebbe lavorare, ove tale tema fosse avanzato come lo fu nella XVII legislatura.

Richiama poi l'attenzione su un altro aspetto che giudica particolarmente significativo e che potrà connotare i diversi contenuti della riforma, e cioè quello relativo ad una differenziazione del tempo di entrata in vigore: gli appare, infatti, di tutta evidenza che mentre alcuni interventi potrebbero, una volta approvati, dispiegare subito i propri effetti senza problemi di sorta, altri tipi di modifiche richiederebbero, a suo avviso, un'entrata in vigore differita alla prossima legislatura, al fine di evitare alterazioni sulla fisionomia della legislatura in corso.

Ribadisce, conclusivamente, l'opportunità di approcciarsi al tema delle riforme per approssimazioni progressive in relazione al maturare delle circostanze.

Igor IEZZI, *relatore*, premessi i ringraziamenti rivolti al Presidente per il tenore delle sue comunicazioni particolarmente feconde di indicazioni e spunti di riflessione, nel condividere le osservazioni testé svolte dal collega Fornaro, evidenzia al contempo come l'alternativa metodologica da questi prospettata gli susciti un dubbio effettivo su quale sia la strada preferibile: se, infatti, da un lato gli appare chiaro che una suddivisione dei temi e dei tempi di esame favorirebbe lo svolgimento del lavoro, d'altro canto tuttavia tale soluzione contiene fisiologicamente il rischio che si producano incoerenze e contraddizioni nel tenore dei diversi interventi. In ogni caso ritiene che sia inevitabile avviare il lavoro procedendo ad una raccolta delle posizioni e dei suggerimenti dei Gruppi, proprio per

consegnare alla Giunta una proposta che sia espressione di un punto di vista allargato e non rifletta invece le personali posizioni dei relatori; da questo punto di vista conviene con il collega Fornaro sull'attenzione da dedicare all'aspetto temporale dell'entrata in vigore degli interventi di riforma, che potrebbe essere decisivo per superare gli eventuali punti di frizione e realizzare le convergenze auspiccate, in assenza delle quali si dovrebbero accantonare i temi divisivi.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, conviene sulla valenza del lavoro di riforma svolto nella XVII legislatura, che potrà costituire certamente un'importante base di conoscenza nell'avvio e nello sviluppo del lavoro cui si apprestano i relatori nel nuovo contesto della legislatura in corso.

Francesca GHIRRA condivide il contenuto delle comunicazioni del Presidente, con particolare riferimento alla necessità di procedere ad un'opera di manutenzione del testo regolamentare, su cui è agevole riscontrare convergenze politiche fra i Gruppi, e a quella di distinguere tra questioni certamente più facili da affrontare e risolvere e temi decisamente più complessi e problematici.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, conviene sul fatto che le eventuali riforme di alcuni aspetti del Regolamento, quali ad esempio la riforma delle Commissioni o della disciplina dei Gruppi, richiederebbero con tutta ragionevolezza un differimento dell'entrata in vigore alla prossima legislatura.

Dopo che Antonio BALDELLI e Angelo ROSSI hanno avanzato richieste di maggiori chiarimenti sul percorso metodologico prospettato dai relatori anche con riferimento al suo sviluppo nella fase di esame in Assemblea, Federico FORNARO, *relatore*, ribadisce, sul presupposto che obiettivo del lavoro sia pervenire a proposte condivise, come evidentemente testimoniato dalla scelta di nominare un relatore appartenente ai Gruppi di opposizione e

uno scelto tra quelli di maggioranza, che l'intendimento dei relatori è quello di censire preliminarmente le posizioni dei Gruppi in materia di riforma del Regolamento, formulate come proposte, idee, suggerimenti e non come puntuali ipotesi normative; da queste quindi si partirà per formulare successivamente un'ipotesi di articolato che sarà oggetto di discussione davanti alla Giunta e di proposte emendative puntuali, alla stregua di quanto avviene nel procedimento legislativo in sede referente in Commissione.

Igor IEZZI, *relatore*, ribadisce anch'egli che questa fase preliminare di ricognizione delle posizioni e delle proposte dei Gruppi sui temi di riforma del Regolamento è il presupposto necessario per i successivi passaggi e in particolare per far decidere i relatori se presentare un testo organico e complessivo di riforma del Regolamento ovvero suddividere le proposte di riforma in plurimi testi.

Angelo ROSSI chiede, dunque, conferma del fatto che al momento non vi sia un'ipotesi di articolato cui riferire le osservazioni e le proposte dei Gruppi.

Federico FORNARO, *relatore*, a maggior chiarimento del suo pensiero, precisa che il testo da cui partire in questo momento è il testo vigente del Regolamento per avanzare idee e proposte di riforma.

Valentina D'ORSO giudica del tutto condivisibili le finalità delle comunicazioni del Presidente, di cui apprezza in particolare l'intento di assicurare un ordine metodologico, chiedendosi al contempo se queste servano anche a definire in modo fisso i diversi temi.

Avanza quindi due proposte, una di tipo metodologico e l'altra riferita al merito dei temi enunciati.

La prima consiste nella richiesta di poter avanzare, in fasi successive, le diverse proposte riferiti ai singoli temi indicati dal Presidente, attesa anche la loro complessità e l'esigenza di disporre del tempo necessario per approfondire e studiare anche le

proposte elaborate nelle precedenti legislature; quanto al merito, ritiene che sia opportuno integrare l'elencazione fatta dal Presidente con il riferimento alla modifica della disciplina dei Gruppi al fine di contrastare il fenomeno dei c.d. cambi di cassetta: si tratta di un tema cui il suo Gruppo annette particolare importanza come testimoniato dal contenuto della proposta di modifica del Regolamento da lei presentata unitamente ad altri colleghi.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, tiene a precisare di aver richiamato nel testo delle sue comunicazioni, posto a disposizione dei colleghi, l'aspetto della modifica della disciplina complessiva dei Gruppi che è stata oggetto, anche per gli aspetti indicati dalla collega, di particolare approfondimento nella passata legislatura; in ogni caso non vi è alcun dubbio, proprio per quanto ha precisato nel suo intervento introduttivo, che non vi è alcun intendimento del Presidente di fissare rigidamente le aree di possibile intervento regolamentare: perciò i Gruppi potranno liberamente indicare ai relatori, in questa fase, i temi che ritengano necessario affrontare e le conseguenti soluzioni.

Alessandro COLUCCI esprime il suo auspicio che la legislatura appena avviata si configuri come una legislatura fertile nel campo delle riforme regolamentari, così come appare poter essere, stando alle dichiarazioni dei competenti esponenti governativi, una legislatura di riforme anche in ambito costituzionale.

Esprime apprezzamento sul metodo prospettato, grazie al quale ritiene che sarà possibile intervenire in senso semplificato ed acceleratorio, su quegli aspetti del procedimento che sono per giudizio ampiamente condiviso, forieri di rigidità e lungaggini, quale ad esempio il tema del termine delle 24 in caso di posizione della questione di fiducia. Ciò senza voler comprimere in alcun modo il ruolo del Parlamento, ma anzi garantire che, specificamente questa Camera, sia una sede di svolgimento della dialettica parlamentare e democratica, senza prestarsi tuttavia a strumentalizzazioni ostruzionistiche. Utili

suggerimenti, da questo punto di vista, possono provenire anche dalle esperienze di altre Assemblee legislative, comprese quelle regionali, laddove siano stati sperimentati e messi in pratica strumenti che favoriscano, nei termini indicati, un effettivo dispiegarsi del confronto politico. Ciò anche tenendo conto che, nella risoluzione di nodi procedurali, certamente la parte tecnica riveste un aspetto importante, ma nondimeno un ruolo decisivo è da riconoscersi anche alla dimensione più propriamente politica.

Nazario PAGANO si unisce ai ringraziamenti dei colleghi per l'elaborazione di un intervento introduttivo, da parte del Presidente, che rappresenta, come già in precedenza riferito, un'utile traccia per lo svolgimento dei lavori e la presentazione di proposte e suggerimenti da parte dei Gruppi parlamentari. Pone l'accento, inoltre, sulla circostanza che i due relatori individuati dal Presidente per guidare i lavori della Giunta nell'ambito del processo di riforma del Regolamento vantano una significativa esperienza parlamentare e hanno una solida conoscenza delle procedure regolamentari seguite alla Camera, requisiti essenziali per l'elaborazione di un testo il più corretto e condiviso possibile. Ciò premesso, richiamando la propria esperienza parlamentare presso il Senato, invita la Giunta a riflettere sull'opportunità di rendere i due rami del Parlamento, i cui regolamenti presentano differenze molto marcate, più simili e omogenei possibile sotto l'aspetto regolamentare. In questa prospettiva ricorda che, quando in Senato si è avviato il processo di riforme regolamentari, i lavori sono stati rapidi e condivisi da tutti i Gruppi: auspica che lo stesso spirito di collaborazione possa contrassegnare ora i lavori di questa Giunta.

Per quanto concerne il merito, invece, dichiara di condividere pienamente tutti i temi menzionati dal Presidente nel discorso introduttivo, ossia la necessità di razionalizzare i lavori parlamentari, di valorizzare i lavori delle Commissioni, di prestare maggiore attenzione all'innovazione, di rafforzare il controllo sull'azione del Governo, di promuovere la qualità della legislazione e di procedere alla manutenzione del Regolamento.

Antonio BALDELLI dichiara di condividere pienamente il metodo promosso dal Presidente, particolarmente utile anche per favorire il massimo dialogo fra i Gruppi parlamentari sui temi tradizionalmente più divisivi, così da addivenire più agevolmente a soluzioni condivise. Concorda, inoltre, in ordine all'opportunità di intervenire, in modo prioritario, sulle norme suscettibili di rapida approvazione; ribadisce come tale *modus operandi*, agevolando il raggiungimento di obiettivi riformatori in tempi rapidi, potrebbe contribuire a scongiurare il rischio di un'immagine negativa della Giunta che invece deriverebbe da una durata eccessiva del procedimento di riforma.

Mauro DEL BARBA si unisce ai ringraziamenti dei colleghi per il discorso introduttivo formulato dal Presidente, che rappresenta un'utile traccia per orientare i lavori della Giunta. Quanto al merito, dichiara di condividere i temi in esso contenuti e su cui i relatori saranno chiamati a presentare una proposta di testo.

Ciò premesso, tiene a richiamare l'attenzione della Giunta su un tema a suo avviso particolarmente importante, ossia sulla circostanza che la dialettica politica fra il Parlamento e il Governo risulta ancora gravemente manchevole di un vero controllo in ordine alle effettive conseguenze prodotte nel tempo dalle leggi approvate; a questo fine, prospetta l'opportunità di tenere in considerazione anche questo tema nell'ambito dei lavori di riforma del Regolamento, attraverso la modifica di poteri e facoltà che possano assicurare alla Camera strumenti più efficaci per consentire tale controllo.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, prende atto di questo primo confronto sui temi oggetto d'intervento nell'ambito del cosiddetto « secondo binario ».

Chiede pertanto ai relatori di svolgere i dovuti approfondimenti sulle diverse questioni, ovviamente comprensivi delle verifiche politiche con i Gruppi anche nei termini specificati dai relatori, e di formulare – nel termine di un mese dalla data odierna – delle ipotesi normative sui temi indivi-

duati nel dibattito, o quanto meno su quelli sui quali ritengano sussistenti le condizioni per procedere in Giunta; in tal modo, sarà possibile incardinare l'esame concreto di specifici articolati di riforma.

Federico FORNARO, *relatore*, fa presente che, svolgendosi nel mese di febbraio due importanti elezioni regionali, che con ogni probabilità determineranno un rallentamento dell'attività parlamentare, potrebbe essere necessario un lieve allungamento dei tempi prospettati dal Presidente; per questa ragione propone di prevedere un termine di dieci/quindici giorni per la presentazione delle indicazioni e dei suggerimenti da parte dei colleghi e, per la formulazione delle ipotesi normative sui temi oggetto del dibattito, la fine del mese di febbraio.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, chiarisce che si tratta di un termine non perentorio e caratterizzato dalla massima flessibilità, volto a consentire per una prima parte l'interlocuzione con i Gruppi attraverso la produzione di loro suggerimenti, proposte ed idee e per la seconda parte l'elaborazione di un articolato, con il conseguente successivo avvio dell'istruttoria da parte della Giunta; per questa ragione precisa che, ove ve ne sarà bisogno, non mancherà di accordare il tempo supplementare eventualmente necessario per la migliore impostazione dei lavori.

Valentina D'ORSO, ottenuta preliminarmente conferma dal Presidente della tempistica tracciata per la formulazione delle proposte e dei suggerimenti da parte dei

Gruppi e per la predisposizione di un testo da parte dei relatori, non nasconde di ritenere eccessivamente breve, rimettendosi comunque all'orientamento prevalente espresso in seno alla Giunta.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, ribadisce che la flessibilità che indubbiamente caratterizzerà i lavori della Giunta assicurerà a ciascun Gruppo e ai relatori tutto il tempo eventualmente necessario per la corretta definizione dei temi, anche eventualmente superando il termine indicato in precedenza.

Igor IEZZI, *relatore*, riallacciandosi alle considerazioni formulate dal Presidente, sottolinea altresì che anche dopo il superamento di tali termini e la presentazione di una proposta alla Giunta da parte dei relatori, eventuali ulteriori suggerimenti provenienti dai Gruppi durante tale fase istruttoria potranno comunque essere raccolti e fatti propri dalla Giunta, mediante la presentazione di un ulteriore testo che ne tenga conto ovvero procedendo alla votazione dei relativi emendamenti.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, conferma quanto chiarito dal collega Iezzi, ribadendo che la fase emendativa presuppone già la formulazione di un testo base adottato dalla Giunta ed è dunque successiva alla presentazione delle proposte che i relatori, anche sulla base dei suggerimenti pervenuti dai Gruppi, sono chiamati a presentare.

La seduta termina alle 14.45.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA	10
DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità <i>ex</i> articolo 3, comma 7, della legge n. 140/2003, avanzata dal senatore Alessandro Morelli, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano (proc. n. 11770/2019 RGNR – n. 630/2021 RG GIP) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	10

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

La seduta comincia alle 8.40.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità *ex* articolo 3, comma 7, della legge n. 140/2003, avanzata dal senatore Alessandro Morelli, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano (proc. n. 11770/2019 RGNR – n. 630/2021 RG GIP).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 6 dicembre 2022.

Enrico COSTA, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una istanza di deliberazione in materia d'insindacabilità proveniente dal senatore Alessandro Morelli, deputato all'epoca dei fatti, che scaturisce da un procedimento penale promosso nei suoi con-

fronti e attualmente pendente presso il Tribunale di Milano.

Avvisa i colleghi che il sen. Morelli è presente in sede per essere ascoltato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento. Prima di far entrare in aula l'interessato, chiede al relatore, on. Pittalis, di riepilogare sinteticamente le note scritte inviate dal sen. Morelli nella giornata di lunedì.

Pietro PITTALIS, *relatore*, evidenzia in primo luogo che, con riferimento alla dichiarazione pubblicata sulla propria bacheca *Facebook* il 18 marzo 2019 (secondo la quale il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, chiedeva silenzio sulla restituzione al governo saudita dei finanziamenti originariamente destinati al Teatro alla Scala perché « aveva le mani nella marmellata »), il sen. Morelli ribadisce che si trattava di opinione che riprendeva il contenuto sostanziale dell'interrogazione a risposta scritta n. 4-02488, da lui presentata il 15 marzo 2019. Con tale interrogazione, infatti, l'allora deputato Morelli aveva criticato l'ingresso del Governo dell'Arabia saudita nel consiglio di amministrazione del teatro alla Scala in cambio di una erogazione in denaro sia per motivi di opportunità istituzionale sia per ragioni di convenienza economica e commerciale. La censura di tale

operazione veniva ribadita nella successiva interrogazione n. 4-02551 del 21 marzo 2019, presentata dallo stesso Morelli.

In secondo luogo, per quanto concerne l'altra dichiarazione oggetto di incriminazione – quella dell'11 maggio 2021, in base alla quale si ipotizzava uno scambio di favori tra il sindaco Sala e la Procura della Repubblica di Milano, che avrebbe portato alla nomina del nuovo capo dei vigili di Milano, il vicequestore Marco Ciacci – fa presente che l'on. Morelli si rifà, tra le altre, a un'interrogazione del 18 gennaio 2021, che avrebbe un contenuto sostanzialmente coincidente con la denuncia da lui svolta e divulgata via *Facebook*. Sul punto l'on. Morelli, per un verso, ricorda che tale interrogazione è stata sottoscritta dal collega Igor Iezzi ma, per altro verso, sottolinea che l'elaborazione dei suoi contenuti costituiva il frutto di una valutazione politico-istituzionale comune, esplicitamente concordata con il predetto collega di Gruppo e di partito, che materialmente l'ha depositata presso gli uffici della Camera. In buona sostanza, ai fini dell'applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, la paternità della stessa dovrebbe pertanto farsi risalire anche allo stesso Morelli.

Enrico COSTA, *presidente*, nel ringraziare il collega Pittalis, invita il sen. Morelli a entrare in aula.

(il sen. Morelli viene introdotto in aula)

Enrico COSTA, *presidente*, invita il sen. Morelli a fornire alla Giunta i chiarimenti che ritiene opportuni in ordine ai fatti oggetto del procedimento penale in corso di svolgimento presso il Tribunale di Milano.

Alessandro MORELLI, *deputato all'epoca dei fatti*, ricorda preliminarmente che, all'epoca dei fatti, rivestiva contemporaneamente il ruolo di parlamentare e di consigliere comunale di Milano. In tali vesti egli ha talvolta criticato le scelte politiche del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, presentando atti di sindacato ispettivo sia presso

il Consiglio comunale di Milano sia presso la Camera dei deputati.

Con particolare riferimento alle vicende relative al teatro alla Scala, ribadisce di aver censurato la scelta del sindaco Sala di aver inizialmente accettato – in qualità di Presidente della Fondazione del medesimo teatro – la donazione di tre milioni di euro, per cinque anni, da parte del Governo Saudita; donazione che avrebbe consentito di diritto, al medesimo Governo Saudita, di entrare nel Consiglio di amministrazione in base a un'espressa disposizione dello statuto della Fondazione. Sul punto, conferma di aver presentato le due interrogazioni menzionate dal relatore.

Per quanto invece attiene alle sue dichiarazioni che si riferiscono alla nomina del Vice-questore Ciacci a capo dei vigili urbani di Milano, sottolinea in primo luogo come esse siano intrinsecamente connesse alle esternazioni relative ai fatti oggetto della prima querela. Con tali dichiarazioni egli stigmatizzava il fatto che il sindaco Sala avesse sporto querela presso gli uffici giudiziari di Milano con i quali, secondo la ricostruzione di un servizio giornalistico delle *Iene* mandato in onda il 2 aprile 2021, vi sarebbero stati scambi di favori.

Al riguardo, evidenzia di aver divulgato – mediante il video pubblicato su *Facebook*, oggetto di incriminazione – il contenuto di atti di sindacato ispettivo presentati dall'allora Capogruppo della Lega presso la I Commissione, on. Igor Iezzi, con il quale – sottolinea – vi è sempre stata intensa collaborazione sul piano sia parlamentare sia consiliare, in particolare in materia di enti locali, che lo stesso Iezzi era chiamato a seguire in rappresentanza del Gruppo.

Enrico COSTA, *presidente*, chiede ai colleghi se intendono formulare quesiti al sen. Morelli.

Pietro PITTALIS, *relatore*, chiede al sen. Morelli di chiarire l'entità della sua collaborazione con l'on. Iezzi nella predisposizione degli atti di sindacato ispettivo relativi al secondo gruppo di dichiarazioni del 2021, che si riferiscono al presunto scambio di favori tra il sindaco Sala e la Procura

di Milano. In particolare, domanda se tale collaborazione è stata formalizzata mediante atti scritti.

Laura CAVANDOLI (LEGA) chiede al sen. Morelli di spiegare alla Giunta secondo quali modalità è organizzata la predisposizione degli atti di sindacato ispettivo presso il Gruppo della Lega.

Carla GIULIANO (M5S) riferendosi al secondo gruppo di dichiarazioni incriminate, chiede conferma al sen. Morelli che nessuna delle tre interrogazioni menzionate dal relatore è stata da lui sottoscritta.

Alessandro MORELLI, *deputato all'epoca dei fatti*, ribadisce di aver sempre lavorato in stretta collaborazione con l'on. Iezzi, anche tenuto conto del fatto che entrambi, all'epoca, erano al contempo deputati e consiglieri comunali di Milano. Per ciò che attiene in particolare agli atti di sindacato ispettivo che si riferiscono alle dichiarazioni del 2021 – menzionati dal relatore nella seduta di oggi, e in quella introduttiva dedicata al caso in esame – fa presente che essi, pur non essendo da lui personalmente sottoscritti, costituiscono il frutto di un lavoro coordinato e congiunto con il collega Iezzi, con cui ha materialmente condiviso i testi presentati alla Camera. Verificherà con lo stesso Iezzi se risultano anche scambi di note scritte sulla vicenda.

Per quanto concerne le modalità organizzative del Gruppo Lega relative alla predisposizione degli atti di sindacato ispettivo, sottolinea che è generalmente il Capogruppo a valutare le possibili iniziative da intraprendere in ordine a determinati accadimenti in stretto coordinamento con i colleghi competenti per materia. Nella specie, ribadisce che l'on. Iezzi, Capogruppo della Lega nella I Commissione, ha redatto, d'intesa con lo stesso odierno audito e con altri colleghi del Gruppo, il testo degli atti di sindacato ispettivo cui ha fatto prima cenno.

Devis DORI (AVS), avendo notato alcune incongruenze nei riferimenti citati, chiede

di chiarire quali siano gli atti di sindacato ispettivo invocati a copertura delle dichiarazioni del 2021, oggetto di incriminazione.

Enrico COSTA, *presidente*, precisa che, a tenore dell'istanza presentata dal sen. Morelli, gli atti di sindacato ispettivo menzionati in relazione alle dichiarazioni espresse nel 2021, che fanno riferimento a un asserito scambio di favori tra il sindaco Sala e la Procura di Milano sono: 1) l'interrogazione a risposta scritta n. 4/02932 del 17 maggio 2019 a firma dell'on. Igor Iezzi; 2) l'interrogazione a risposta scritta n. 4/08060 del 18 gennaio 2021, a firma dell'on. Iezzi; 3) l'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5/05695 del 7 aprile 2021 a firma dell'on. Iezzi e altri 9 deputati del Gruppo della Lega. Risulta poi agli atti una ulteriore interrogazione a risposta immediata in Commissione, la nr. 5-06675 del 15 settembre 2021, sottoscritta dall'on. Iezzi, che verte sul medesimo tema delle precedenti.

Carla GIULIANO (M5S) chiede se le interrogazioni che si riferiscono alle prime dichiarazioni incriminate, quelle del 2019, sono state sottoscritte dal sen. Morelli.

Alessandro MORELLI, *deputato all'epoca dei fatti*, risponde affermativamente.

Laura CAVANDOLI (LEGA) evidenzia, per un verso, che le interrogazioni a risposta immediata in Commissione devono essere presentate dal capogruppo e, per altro verso, che il sen. Morelli non poteva sottoscrivere l'interrogazione del 7 aprile 2021 in quanto era componenti del Governo Draghi.

Pietro PITTALIS, *relatore*, chiede al sen. Morelli se alla data dell'11 maggio 2021, giorno in cui furono espresse le dichiarazioni oggetto della seconda querela, fosse ancora membro del Governo.

Alessandro MORELLI, *deputato all'epoca dei fatti*, risponde affermativamente, ricordando che all'epoca rivestiva la carica

di Viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Ylenja LUCASELLI (FdI) chiede quali siano le origini geografiche e politiche dell'on. Iezzi.

Alessandro MORELLI, *deputato all'epoca dei fatti*, ricorda che l'on. Iezzi, come lui, è milanese e ha condiviso l'esperienza di consigliere comunale di Milano; in virtù di tali caratteristiche comuni, hanno sempre strettamente collaborato insieme.

Enrico COSTA, *presidente*, non essendovi altri interventi, ringrazia il sen. Morelli invitandolo a trasmettere eventuale ulteriore documentazione entro venerdì 20 gennaio; dichiara conclusa l'audizione.

(il sen. Morelli si allontana dall'aula)

Marco LACARRA (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se, a partire dalla prossima seduta, si potrà continuare a discutere delle modalità di consultazione degli atti da parte dei componenti della Giunta.

Enrico COSTA, *presidente*, evidenzia che si potrebbe convocare una riunione dell'ufficio di presidenza per la settimana a venire per riprendere la discussione della questione cui accennava l'on. Lacarra. Ciò, anche allo scopo di consentire al relatore di esaminare l'ulteriore documentazione che eventualmente trasmetterà il sen. Morelli.

Rinvia il seguito dell'esame della richiesta in titolo a una prossima seduta.

La seduta termina alle 9.25.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 750 Governo, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2023 recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori	14
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 gennaio 2023.

Audizione informale di rappresentanti del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 750 Governo, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2023 recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori.

L’audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 9.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 gennaio 2023.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.25 alle 18.40.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. Atto n. 11 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	15
--	----

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. Doc. XXII, n. 7 (<i>Esame e rinvio</i>)	16
--	----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza del presidente della II Commissione Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

Atto n. 11.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 17 gennaio scorso.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice per la II Commissione*, anche a nome del collega Centemero, fa presente che è in corso di predisposizione una proposta di parere,

per la cui stesura è avviata una interlocuzione con il Governo, anche in relazione ai contenuti trasmessi da parte dei colleghi D'Orso e D'Alfonso. Chiede pertanto di rinviare a domani l'esame della proposta di parere, impegnandosi ad anticiparla per le vie brevi ai colleghi delle Commissioni nel corso della giornata odierna.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), ringraziando i relatori per la disponibilità espressa, chiede quale seguito intendano dare i relatori alla propria richiesta, formulata nella seduta di ieri, di inserire nella proposta di parere una raccomandazione relativa all'opportunità di realizzare lo Spazio unico fiscale europeo.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice per la II Commissione*, precisa che i relatori stanno valutando le osservazioni pervenute.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) si dichiara disponibile a valutare anche eventuali riformulazioni del proprio rilievo.

Giulio CENTEMERO (LEGA) *relatore per la II Commissione*, ribadisce che sarà cura

dei relatori fare il possibile per trovare una formulazione soddisfacente.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza del presidente della II Commissione **Ciro MASCHIO**. — *Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia* **Andrea Delmastro Delle Vedove**.

La seduta comincia alle 14.45.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi.

Doc. XXII, n. 7.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Laura CAVANDOLI (LEGA), *relatrice per la VI Commissione*, avverte che la proposta in esame intende istituire una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare e ricostruire le circostanze che hanno determinato la morte di David Rossi.

Ricorda che il 6 marzo 2013 David Rossi, responsabile dell'area comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, è stato trovato senza vita dopo essere precipitato dalla finestra del proprio ufficio nella sede storica della banca di Rocca Salimbeni.

La morte di David Rossi è stata oggetto di approfondite inchieste giornalistiche che, anche attraverso la lettura degli atti giudiziari e l'acquisizione di testimonianze, hanno evidenziato la possibilità che il *manager* non si sia tolto la vita.

Al fine di approfondire le circostanze del decesso di David Rossi e l'attività d'indagine svolta dalla procura di Siena, l'11 marzo 2021 è stata istituita, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione

parlamentare di inchiesta della Camera dei deputati con il compito di accertare e ricostruire le circostanze che hanno determinato la morte di David Rossi.

La Commissione ha svolto attività finalizzate a ricostruire i fatti, le cause e i motivi che portarono alla morte di David Rossi, ricorrendo a riunioni pubbliche e segretate, acquisizioni documentali, sopralluoghi, audizioni, missioni e interventi di natura tecnica, ed ha approvato, il 22 settembre 2022, una Relazione sull'attività svolta (doc. XXII-bis, n. 4). Tuttavia l'anticipata conclusione della XVIII legislatura ha comportato l'interruzione dell'attività di inchiesta dopo soli quattordici mesi e ciò, come si legge nella citata Relazione, non ha permesso di porre in essere alcune attività che avrebbero consentito di arricchire in maniera significativa il corredo probatorio.

Passando all'esame del contenuto del provvedimento, segnala che l'articolo 1 istituisce, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione.

Ricorda che l'articolo 82 della Costituzione prevede che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo, nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria.

Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:

a) ricostruire in maniera puntuale i fatti, le cause e i motivi che portarono alla caduta di David Rossi dalla finestra del proprio ufficio nella sede del Monte dei Paschi di Siena di Rocca Salimbeni e le eventuali responsabilità di terzi;

b) esaminare e valutare il materiale raccolto e i risultati conseguiti dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul medesimo argomento istituita nella XVIII legislatura, nonché dalle inchieste giornalistiche sulla morte di David Rossi e indagare sulle vicende a lui collegate, come denun-

ciate e rese pubbliche attraverso le medesime inchieste;

c) esaminare la completezza e l'efficacia dell'attività investigativa, anche valutando se vi siano state eventuali inadempienze o ritardi nella direzione e nello svolgimento di essa.

Ai sensi dell'articolo 2, la Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare (comma 1). Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissione o di cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause d'impedimento dei componenti della Commissione (comma 2).

La Commissione è convocata dal Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza (comma 3).

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2, l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti.

Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Il comma 5 prevede, infine, che la Commissione, al termine dei propri lavori, presenti una relazione alla Camera dei deputati sui risultati dell'attività di inchiesta.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice per la II Commissione*, illustra il contenuto degli articoli 3, 4 e 5 della proposta parlamentare.

Fa presente, in particolare, che l'articolo 3 disciplina i poteri e limiti della

Commissione, stabilendo che la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale (comma 1).

A tale proposito rammenta che l'accompagnamento coattivo consiste nell'ordine impartito dall'autorità giudiziaria, attraverso un proprio decreto motivato, di condurre una persona alla sua presenza, se occorre anche con la forza. Le ipotesi in cui tale provvedimento può essere disposto sono tassativamente previste dal codice di procedura penale, agli articoli 132 (accompagnamento coattivo dell'imputato) e 133 (accompagnamento coattivo di altre persone). In particolare, l'articolo 133 del codice di procedura penale, richiamato dal testo in esame, disciplina l'accompagnamento coattivo di un testimone, di un perito, di persona sottoposta all'esame del perito, di un consulente tecnico, di un interprete e del custode delle cose sequestrate i quali, pur regolarmente citati e convocati per il compimento di un atto processuale per il quale è richiesta la loro presenza, omettono di comparire senza un legittimo impedimento.

L'articolo 3 in esame, inoltre, prevede la facoltà per la Commissione di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto e stabilisce che la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia sono coperti dal segreto. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Ricorda che per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis*

del codice penale che riguardano una serie di delitti contro l'attività giudiziaria, che vanno dal rifiuto di atti legalmente dovuti (articolo 366), alla simulazione di reato (articolo 367), dalla calunnia e autocalunnia (articoli 368 e 369), dalla falsa testimonianza (articolo 372) alla falsa perizia o interpretazione (articolo 373), dalla frode processuale (articolo 374) all'intralcio alla giustizia (articolo 377), dal favoreggiamento personale o reale (articoli 378 e 379) alla rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale (articolo 379-bis). Si tratta di delitti che hanno come comune denominatore la tutela del corretto funzionamento della giustizia, quale bene di primaria importanza, e che sono generalmente definibili come reati di pericolo concreto, in quanto la condotta deve estrinsecarsi in azioni o omissioni idonee a porre concretamente in pericolo l'esatto svolgimento della funzione giurisdizionale.

L'articolo 3 prevede, infine, che la Commissione stabilisca quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

L'articolo 4, in materia di obbligo del segreto, prevede che i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, siano obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti coperti dal segreto.

La violazione di tale obbligo e la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi della legislazione vigente.

A tal fine ricorda che l'articolo 326 del codice penale punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio che rivela notizie che debbano rimanere segrete di cui è venuto a conoscenza in ra-

gione del suo ufficio; se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, la reclusione va da due a cinque anni, mentre se si tratta di ingiusto profitto di natura non patrimoniale ovvero se il fatto è commesso per cagionare ad altri un danno ingiusto la reclusione è fino a due anni. La violazione colposa dell'obbligo del segreto è invece punita con la reclusione fino ad un anno.

L'articolo 5, in fine, prevede che l'attività e il funzionamento della Commissione siano disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Le sedute sono pubbliche, tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta. La Commissione può avvalersi inoltre di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il citato regolamento interno è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

Inoltre, segnala che l'articolo in esame dispone che per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati e prevede che le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 40.000 euro annui, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Marco LACARRA (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del Partito Democratico sul provvedimento in esame. Tuttavia, manifesta alcune perplessità in merito all'efficacia dell'istituzione anche nella presente legislatura di una Commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi, sottolineando come l'enorme lavoro svolto nella scorsa legislatura dalla precedente Commissione sia stato particolarmente esauritivo del campo d'indagine, anche in relazione agli esiti della perizia molto articolata che è stata resa dal Reparto investigazioni scientifiche dell'Arma dei carabinieri. Inoltre, dall'attività di indagine è derivata

la riapertura di filoni investigativi da parte della magistratura inquirente.

Ritiene pertanto difficile immaginare che si possano apportare nuovi elementi conoscitivi dopo un lavoro così ben fatto da quella Commissione.

Nel precisare che il Partito democratico ha assoluto interesse che sia fatta piena luce su una vicenda così tragica, evidenzia

che, a suo avviso, si dovrebbe possibilmente evitare di sovrapporsi all'azione investigativa della magistratura.

Ciro MASCHIO (FDI), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori che abroga la direttiva 2009/22/CE. Atto n. 14 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	20
--	----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza del presidente della II Commissione Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori che abroga la direttiva 2009/22/CE.

Atto n. 14.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2022.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rammenta che il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni scadrà il 19 gennaio 2023.

Ricorda, inoltre, che nella giornata di ieri si è concluso il ciclo di audizioni in-

formali e che la relativa documentazione è a disposizione dei colleghi nonché pubblicata nell'apposita sezione del sito internet della Camera.

Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE), *relatore per la II Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, fa presente che è in corso di predisposizione una proposta di parere, per la cui stesura è avviata una interlocuzione con il Governo. Chiede pertanto di rinviare l'esame del provvedimento alla giornata di domani.

Valentina D'ORSO (M5S) sottolinea come nel corso delle audizioni siano emersi diversi spunti di riflessione sul complesso schema in esame e chiede se sia possibile prevedere un termine entro il quale i gruppi possano trasmettere ai relatori eventuali osservazioni.

Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE), *relatore per la II Commissione*, manifesta la disponibilità dei relatori a valutare attentamente i contributi fornito dagli auditi nonché dai gruppi. Evidenzia tuttavia l'esigenza che tali osservazioni siano trasmesse in tempi celeri.

Ciro MASCHIO, *presidente*, invita i gruppi a far pervenire entro le ore 19 della giornata odierna le eventuali osservazioni sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Atto n. 10 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 22

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza del presidente della II Commissione Ciro MASCHIO.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Atto n. 10.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta 17 gennaio 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rammenta che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento scadrà il 19 gennaio

2023. Ricorda che il provvedimento era stato originariamente assegnato con riserva, in quanto non corredato dal previsto parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Comunica che in data odierna il citato parere del Garante per la protezione dei dati personali è stato trasmesso e, pertanto, è stata sciolta la riserva.

Alice BUONGUERRIERI (FDI), *relatrice per la II Commissione*, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, fa presente che è in corso di predisposizione una proposta di parere, per la cui stesura è avviata una interlocuzione con il Governo, anche in relazione agli spunti emersi nel corso delle audizioni informali e dal parere del Garante per la protezione dei dati personali. Chiede pertanto di rinviare l'esame del provvedimento alla giornata di domani.

Valentina D'ORSO (M5S) chiede se sia possibile inviare alle relatrici, da parte dei gruppi, eventuali osservazioni in un'ottica di costruttiva collaborazione.

Ciro MASCHIO, *presidente*, tenuto conto dei ristretti tempi a disposizione delle Commissioni, d'intesa con il presidente della XI Commissione, ritiene di invitare i gruppi a far pervenire entro le ore 19 della giornata odierna le loro osservazioni, per consentire

alle relatrici di valutarle e di predisporre tempestivamente la proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. C. 602 Serracchiani e C. 640 approvata, in testo unificato, dal Senato, e C. 772 Ascari.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere. Doc. XXII, n. 4 Ascari (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio – Adozione del testo base*) 24

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza del presidente della II Commissione, Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Ostellari.

La seduta comincia alle 9.10.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.

C. 602 Serracchiani e C. 640 approvata, in testo unificato, dal Senato, e C. 772 Ascari.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere. Doc. XXII, n. 4 Ascari.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio – Adozione del testo base).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che è stata assegnata la proposta di legge C. 772

Ascari, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, le presidenze ne hanno disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Ricorda che nella seduta di ieri le relatrici, deputate Patriarca per la II Commissione e Zanella per la XII Commissione, hanno svolto la relazione introduttiva.

Rammenta inoltre che nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza di ieri è stato previsto che nella seduta odierna si sarebbe conclusa la discussione e si sarebbe proceduto all'adozione del testo base. Nella medesima riunione congiunta degli uffici di presidenza di ieri è stato altresì convenuto di fissare nella mattinata di oggi anche il termine per la presentazione di emendamenti.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, dichiara concluso l'esame preliminare. Chiede quindi alle relatrici di formulare la proposta in ordine all'adozione del testo base.

Luana ZANELLA (AVS), *relatrice per la XII Commissione*, anche a nome della relatrice per la II Commissione, la deputata Patriarca, propone di adottare come testo base la proposta di legge C. 640, approvata all'unanimità dal Senato.

Le Commissioni deliberano di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 640, approvata, in un testo unificato, dal Senato.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rammenta che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato per le ore 12 della giornata odierna.

Segnala inoltre di aver appreso per le vie brevi che potrebbero essere presentate un numero limitato di proposte emendative volte a rafforzare il criterio di rappresentatività di tutti i gruppi nella Commissione d'inchiesta.

Elena BONETTI (A-IV-RE) sottolinea che la scelta appena compiuta di adottare come testo base quello approvato dal Senato è stata motivata anche dalla volontà di consentire l'avvio dei lavori della Commissione d'inchiesta nei tempi il più possibile rapidi, vista l'urgenza del tema politico del fem-

minicidio, come purtroppo confermato dai recenti drammatici eventi.

Pur comprendendo le esigenze di garantire la più ampia rappresentatività nella Commissione, ribadisce la necessità non rallentare l'*iter* di approvazione del provvedimento ed esprime preoccupazione per la possibilità che venga effettuato un rinvio della calendarizzazione in Assemblea, il cui avvio dell'esame è previsto per lunedì 23 gennaio.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ritiene che l'esigenza di istituire celermente la Commissione d'inchiesta sia ampiamente condivisa.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la II Commissione*, rassicura la collega Bonetti, segnalando che, anche alla luce dei recenti gravi episodi di violenza, qualunque ipotesi di parere positivo su eventuali emendamenti deve essere condizionata a un confronto con la Presidenza del Senato volto a garantire un *iter* estremamente rapido presso l'altro ramo del Parlamento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 185/2022: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina. C. 761 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	26
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	28

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Antonino MINARDO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la difesa, Maria TRIPODI.

La seduta comincia alle 8.35.

DL 185/2022: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina.

C. 761 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito esame e conclusione*).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2023.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che sono stati presentati due identici emendamenti Fratoianni 1.1 e Pellegrini 1.2, ritenuti ammissibili dalle presidenze (*vedi allegato*).

Avverte, altresì, che sul provvedimento in esame la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole, mentre il Comitato per la legislazione ha comuni-

cato di non avere nulla da osservare. La V Commissione esprimerà il prescritto parere all'Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni procedono, quindi, all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Giangiacomo CALOVINI (FDI), *relatore per la III Commissione*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Fratoianni 1.1 e Pellegrini 1.2. Infatti, pur essendo favorevole, in termini generali, al rafforzamento del ruolo del Parlamento, ritiene che nel caso specifico occorra garantire la tempestività delle decisioni del Governo, che comunque assicura una informazione esaustiva ai competenti organi parlamentari.

Monica CIABURRO (FDI), *relatrice per la IV Commissione*, condivide il parere espresso dal relatore per la Commissione affari esteri e precisa che le esigenze di trasparenza sulla cessione di armamenti all'Ucraina sono già soddisfatte dalle procedure attuate, come è stato evidenziato anche nel corso del dibattito presso il Senato.

La sottosegretaria Maria TRIPODI esprime parere conforme ai relatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni respingono gli identici emendamenti Fratoianni 1.1 e Pellegrini 1.2. Le Commissioni deliberano, altresì, di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento

in esame e di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che le presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 8.45.

ALLEGATO

DL 185/2022: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina. C. 761 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Ai fini di ogni singola autorizzazione di cui al comma 1 concernente l'invio di armi, il Governo rende preventive comunicazioni alle Camere, che si esprimono mediante la votazione di uno specifico atto di indirizzo per ciascuna cessione.

* **1.1.** Fratoianni.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Ai fini di ogni singola autorizzazione di cui al comma 1 concernente l'invio di armi, il Governo rende preventive comunicazioni alle Camere, che si esprimono mediante la votazione di uno specifico atto di indirizzo per ciascuna cessione.

* **1.2.** Pellegrini, Lomuti, Baldino, Conte, Gubitosa, Onori.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012. Atto n. 12 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	29
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	31
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati del gruppo M5S</i>)	32

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 gennaio 2023. – Presidenza del presidente della XI Commissione Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012. Atto n. 12.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2022.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che il gruppo del Partito Democratico ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo aver ricordato che il termine per l'espressione del parere scade nella giornata di domani, dà la parola ai relatori per la formulazione della proposta di parere sul provvedimento.

Chiara TENERINI (FI-PPE), *relatrice per la XI Commissione*, anche a nome del relatore per la IX Commissione, illustra una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 1*).

Andrea DARA (LEGA), *relatore la IX Commissione*, dichiara di condividere la proposta di parere formulata dalla collega Tenerini, relatrice per XI Commissione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che i deputati del gruppo del Movimento 5

Stelle delle Commissioni IX e XI hanno presentato una proposta alternativa di parere, che è in distribuzione (*vedi allegato 2*).

Antonino IARIA (M5S) sottolinea che la proposta di parere presentata dalla sua forza politica è volta a sottolineare la complessità del decreto legislativo in esame e, in particolar modo dell'articolo 12-*quater*, e i forti rischi di penalizzazione del settore nazionale dell'autotrasporto che deriverebbero dalla sua emanazione. Si impone dunque la necessità di una migliore formulazione del parere che le Commissioni dovranno approvare, nel senso di raccomandare al Governo maggiore attenzione su questi temi. Capisce bene quanto possa essere difficile per la maggioranza votare una proposta di parere presentata dalla minoranza, tuttavia invita i relatori a rispondere alle sue sollecitazioni.

Andrea DARA (LEGA), *relatore la IX Commissione*, fa presente al collega Iaria che la proposta di parere dei relatori tiene già conto, nelle due osservazioni, dei suggerimenti contenuti nella proposta alternativa di parere del Movimento 5 Stelle.

Antonino IARIA (M5S) manifesta apprezzamento per le modifiche introdotte nella proposta di parere dei relatori, tuttavia chiede maggiore attenzione sull'articolo 12-*quater*. Tiene a ricordare che la proposta alternativa di parere è frutto del lavoro in particolar modo del collega Traversi, oggi impegnato in missione.

Chiara TENERINI (FI-PPE), *relatrice per la XI Commissione*, anche a nome del relatore per la IX Commissione, chiede una breve sospensione dei lavori al fine di approfondire le questioni poste dal deputato Iaria.

Walter RIZZETTO, *presidente*, accogliendo la richiesta dei relatori, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.45, è ripresa alle 13.50.

Walter RIZZETTO, *presidente*, riprendendo l'esame del provvedimento, chiede ai relatori se intendano riformulare il proprio parere.

Chiara TENERINI (FI-PPE), *relatrice per la XI Commissione*, anche a nome del relatore per la IX Commissione, non ritiene opportuno riformulare la proposta di parere, di cui raccomanda l'approvazione.

Antonino IARIA (M5S) manifesta apprezzamento per il tentativo di mediazione dei relatori, seppure insufficiente, e preannuncia dunque un voto di astensione da parte della sua forza politica.

Il sottosegretario di Stato Tullio FER-RANTE esprime l'orientamento favorevole del Governo alla proposta di parere formulata dai relatori e parere contrario sulla proposta alternativa di parere presentata dai deputati del gruppo del Movimento 5 stelle.

Francesco MARI (AVS) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dai relatori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, pone dunque in votazione la proposta di parere dei relatori, avvertendo che, in caso di sua approvazione, risulterà preclusa la proposta alternativa presentata dai deputati del gruppo del Movimento 5 Stelle delle Commissioni IX e XI.

Le Commissioni approvano la proposta di parere formulata dai relatori (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Atto n. 12).

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XI (Lavoro pubblico e privato),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Atto n. 12);

rilevato che lo schema del decreto costituisce attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge di delegazione europea 2021 (legge 4 agosto 2022, n. 127);

considerato che la direttiva (UE) 2020/1057 si pone nell'ambito del « Pacchetto Mobilità dell'UE » e detta disposizioni uniformi per il settore su trasporto su strada, costituendo una *lex specialis* caratterizzata da norme settoriali e specifiche applicabili alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada e alle operazioni di cabotaggio, consentendo altresì di armonizzare gli obblighi amministrativi e le misure di controllo in materia;

evidenziata la complessità della formulazione dello schema di decreto legisla-

tivo, caratterizzato, da una parte, da una ampia serie di richiami e rinvii normativi e, dall'altra, dall'utilizzo di concetti non sufficientemente specificati e pertanto suscettibili di diverse interpretazioni;

sottolineato che il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 2 febbraio 2022 e che pertanto occorre procedere con urgenza all'emanazione del decreto legislativo di attuazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si raccomanda, nell'adozione dei testi normativi, di prestare particolare attenzione alle esigenze di semplificazione, evitando l'uso di tecnicismi che possono dar luogo a incertezze in sede di applicazione delle norme, ripercuotendosi negativamente sull'attività degli operatori del settore;

b) si raccomanda altresì, nell'attuazione dello schema di decreto legislativo in esame, di tenere conto della difficile situazione in cui versa il settore dell'autotrasporto nazionale, particolarmente colpito, dopo gli anni della crisi pandemica, dalla congiuntura economica sfavorevole.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Atto n. 12).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI
DEL GRUPPO M5S**

Le Commissioni riunite IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XI (Lavoro pubblico e privato),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Atto n. 12);

lo schema di decreto costituisce attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge di delegazione europea 2021 (legge 4 agosto 2022, n. 127);

premesso che, nell'ambito del pacchetto mobilità che riporta altre direttive come ad esempio quelle che comprendono tempi di guida e riposo, la digitalizzazione e l'accesso al mercato del trasporto delle merci;

alcuni di queste misure sono considerate dannose dagli operatori in quanto avrebbero abbassato il livello di professionalità togliendo le minime capacità che venivano richieste alle imprese di autotrasporto, liberalizzando l'accesso al mercato anche con motorizzati euro zero; è anche disposta l'introduzione di una « proporzionalità » tra il fatturato dei servizi di trasporto di merci su strada e il numero dei mezzi detenuto effettivamente in disponibilità dalle imprese di autotrasporto, una proporzionalità non è stata ancora affrontata e chiarita completamente;

sulla proposta di decreto legislativo, in esame, sempre nell'ambito della corretta competizione internazionale, vi sono particolari tecnicismi che spesso non aiutano gli operatori se questi sono accostati a una tecnica legislativa resa complessa da richiami e rinvii a norme parallele, producendo un ginepraio di interpretazioni che non favoriscono appunto il lavoro;

per provare a semplificare il quadro di cui alla direttiva, al fine di formulare un parere più consono, sarebbe stato necessario procedere inoltre a un ciclo di audizioni con gli operatori del settore, avendo avuto modo di constatare con tali operatori che: il tema dei conducenti di veicoli industriali « distaccati » va ulteriormente specificato, così come il tema del cabotaggio *cross-trade*, verificando, ad esempio, se il percorso a vuoto ossia il viaggio effettuato in collegamento con un cabotaggio o con un'operazione di *cross-trade* rientri o meno nell'ambito di applicazione delle norme sul distacco.

rilevato in particolare che, con riferimento alle novelle introdotte dall'articolo 1:

a) nell'ambito dell'articolo 12-*quater*, comma 1, il conducente non si considera distaccato quando effettua operazioni di transito, di trasporto bilaterale di merci, ma non si ritiene corretto prevedere che tale esclusione si applichi anche laddove tali operazioni « costituiscano il tragitto finale o iniziale di un trasporto combinato ai sensi della direttiva 92/106/CEE », in primo luogo perché la direttiva non lo specifica e

in secondo luogo perché non è questa l'interpretazione corretta;

b) con riferimento alla definizione di attività aggiuntive al trasporto bilaterale di merci di cui all'articolo 12-ter, occorre chiarire se un conducente estero compie più scarichi nel nostro Paese ovvero se compie più carichi, in quanto la direttiva parla di una sola attività di carico e/o scarico;

c) con riferimento all'articolo 12-*quater*, il tachigrafo intelligente deve essere normativamente specificato, precisando che si tratta di un tachigrafo collegato a un servizio di posizionamento basato su sistema di navigazione satellitare;

d) con riferimento all'articolo 12-ter, lettera i), risulta importante fare particolare attenzione al concetto di « trasporto combinato », perché la direttiva non esenta tutto il trasporto combinato ma solo i casi in cui si è in presenza di un trasporto bilaterale, mentre nello schema di decreto sembra si vogliano escludere tutti i trasporti combinati; fra l'altro, per facilitare le operazioni di controllo occorrerebbe anche richiamare i limiti dei 150 km in linea d'aria;

e) all'articolo 12-*bis*, comma 2, andrebbero soppresse le parole « per quanto compatibili » poiché le imprese extracomunitarie devono attenersi alle disposizioni, senza innescare interpretazioni di compatibilità;

il trasporto internazionale su strada delle merci e le stesse disposizioni sulle prestazioni transnazionali, quale strumento anti *dumping* sullo sfruttamento del lavoro, sono operazioni normativamente complesse e, pertanto, occorre che le disposizioni normative non siano penalizzanti per la competitività delle imprese nazionali e non condizionino negativamente la sicurezza stradale;

nel provvedimento in esame si riscontrano entrambi i rischi citati, sia per il contenuto del provvedimento espresso in precedenza, sia sotto il profilo sanzionatorio e della complessità dei controlli;

sulla penalizzazione nei confronti delle nostre imprese, a titolo di esempio, non si comprende perché sia evitato il « distacco » alle imprese estere in caso di trasporto « combinato » (articolo 12-*quater*, comma 1) in quanto simile al trasporto in « cabotaggio » ancorché vi sia il vincolo di raggiungere piattaforme intermodali, con una esenzione che non è stata imposta, e neanche suggerita, dalla direttiva; un altro esempio riguarda le imprese extracomunitarie per le quali, la procedura del distacco, sarebbe soggetta a una indefinita verifica circa la « compatibilità » delle disposizioni da applicare (articolo 12-*bis*, comma 2) la quale, secondo una banale interpretazione, porta a pensare agli accordi bilaterali sullo scambio delle autorizzazioni al trasporto di merci su strada, notoriamente sfavorevoli all'economia nazionale;

non risulta conforme alla direttiva il sistema delle sanzioni, in quanto vengono addirittura rovesciati i ruoli dei soggetti potenzialmente responsabili in caso di infrazioni: mentre la direttiva suggerisce norme sulle sanzioni nei confronti di speditori, spedizionieri, contraenti e subcontraenti per mancata osservanza delle disposizioni nazionali, il provvedimento sanziona esclusivamente il trasportatore e il conducente; tutti gli altri soggetti (committenti, spedizionieri, contraenti), sono sanzionati soltanto se vengono meno alla verifica che il trasportatore abbia adempiuto agli obblighi di registrazione previsti dalla norma (articolo 12-*septies*, comma 6, e articolo 12-*sexies*, comma 9);

si tratta in sostanza di un provvedimento di attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che per molti aspetti non è conforme, per altri è reso particolarmente complesso, e per altri ancora non reca alcun contenuto strategico a favore delle imprese di autotrasporto italiano, le cui associazioni non risultano essere state neanche consultate per l'estensione del provvedimento;

da ultimo, pur rilevando che il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 2 febbraio 2022, queste Commissioni non possono tuttavia giustificare l'emaneazione d'urgenza ove il provvedimento

presenti profili problematici per il settore oggetto dell'intervento,

esprime

PARERE CONTRARIO.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	35
---	----

AUDIZIONI

Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO. — Interviene il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone.

La seduta comincia alle 14.10.

Seguito dell'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che nella seduta del 20 dicembre 2022 il Ministro ha svolto la propria relazione e che sono intervenuti deputati per formulare quesiti e osservazioni.

Cede, quindi, la parola al Ministro per il suo intervento di replica.

Il Ministro Marina Elvira CALDERONE, intervenendo in sede di replica, risponde ai quesiti posti dai deputati intervenuti nella seduta del 20 dicembre 2022.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nel ringraziare il Ministro per il suo intervento, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. C. 303 Cafiero De Raho, C. 387 Provenzano, C. 624 Donzelli e C. 692 Richetti (<i>Esame e rinvio</i>)	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 15.05.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

C. 303 Cafiero De Raho, C. 387 Provenzano, C. 624 Donzelli e C. 692 Richetti.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Avverte altresì che nella seduta odierna si procederà all'illustrazione del provvedimento e all'avvio della discussione generale.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede referente, le proposte di

legge C. 303 Cafiero De Raho, C. 387 Provenzano, C. 624 Donzelli e C. 692 Richetti, recanti istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

In relazione al loro contenuto, fa presente che l'articolo 1 delle quattro proposte di legge al nostro esame reca l'istituzione della Commissione e la definizione dei suoi compiti e poteri. Per quanto riguarda la denominazione della Commissione, le quattro proposte di legge mantengono quella adottata a partire dalla XVI legislatura con la legge 4 agosto 2008, n. 132 (e confermata nella XVII con la legge 19 luglio 2013, n. 87, e nella XVIII con la legge 7 agosto 2018, n. 99), quando per la prima volta è stato operato un mutamento nella denominazione, che rimanda alla volontà di allargare l'attività d'inchiesta parlamentare alle associazioni criminali anche straniere operanti sul territorio nazionale. Per quanto riguarda l'ambito di inchiesta, infatti, le proposte di legge C. 303 (articolo 1, comma 7), C. 387 (articolo 1, comma 8) e C. 624 (articolo 1, comma 7) riprendono quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 99 del 2018, stabilendo che i compiti previsti dalla legge siano attribuiti alla Commissione anche con riguardo alle

altre associazioni criminali, comunque denominate, alle mafie straniere, alle organizzazioni di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 aprile 2006, n. 146, e a tutte le organizzazioni criminali di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 416-bis (Associazione di tipo mafioso) del codice penale o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale. In entrambe le proposte di legge rispetto alla legge n. 99 del 2018 si specifica che si fa riferimento alle mafie straniere e transnazionali in quanto operanti sul territorio nazionale. Nella proposta di legge C. 692, il riferimento alle mafie straniere in quanto operanti sul territorio nazionale è presente all'articolo 1, comma 1, senza che venga fatta menzione della legge n. 146 del 2006, né dell'articolo 416-bis del codice penale.

Segnala quindi che i compiti della Commissione, indicati nell'articolo 1 delle quattro proposte di legge, coincidono, pur con qualche modifica, con quelli della legge n. 99 del 2018 (istitutiva della Commissione d'inchiesta della scorsa legislatura) e cioè: verificare l'attuazione delle disposizioni di legge adottate contro la criminalità organizzata e la mafia e, in particolare, quelle riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza e quelle relative al regime carcerario previsto per le persone imputate o condannate per delitti di mafia e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia (C. 303, comma 1, lettere *a*), *b*) ed *e*); C. 387, comma 2, lettere *a*), *b*) ed *e*); C. 692, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*); C. 624: comma 1, lettera *a*), *b*) ed *e*). Le proposte di legge C. 303, C. 387 e C. 624 fanno riferimento anche al monitoraggio delle scarcerazioni, come già previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *e*) della legge n. 99 del 2018; accertare la congruità della legislazione vigente, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie per rendere più coordinate e incisive le iniziative di Stato, regioni ed enti locali contro la mafia, anche al fine di costituire uno spazio giuridico antimafia a livello europeo e internazionale (C. 303, comma

1, lettera *g*); C. 387, comma 2, lettera *f*); C. 624, comma 1, lettera *g*); C. 692, comma 1, lettera *d*); in questo ambito la proposta di legge C. 303 fa riferimento all'esigenza di accertare la congruità della normativa con riferimento « alle più recenti evoluzioni delle mafie, con particolare riferimento alle cosiddette “mafie silenziose” e “mafie mercantistiche”, all'integrazione o cooptazione di componenti apicali delle mafie in sistemi criminali più complessi, quali i cosiddetti “comitati criminali-affaristici”, sistemi criminali o “massomafie”; accertare e valutare le tendenze e i mutamenti in atto nell'ambito della criminalità di tipo mafioso anche con riferimento, tra le altre cose, agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento, a processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali in attività illecite rivolte contro la proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, avendo particolare riguardo – in tale ultimo campo – al ruolo della criminalità nella promozione e nello sfruttamento dei flussi migratori illegali e nel traffico di stupefacenti e nel commercio di opere d'arte (C. 303, comma 1, lettera *l*) »; C. 387, comma 2, lettera *h*), C. 624, comma 1, lettera *m*) e C. 692, comma 1, lettera *e*); la proposta C. 303 e la proposta C. 624 riprendono anche quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *l*), numero 4) della legge n. 99 del 2018 sull'inserimento tra i compiti della Commissione anche dell'accertamento dell'« infiltrazione all'interno di associazioni massoniche o comunque di carattere segreto o riservato »; la proposta di legge C. 387 fa riferimento « all'infiltrazione all'interno di associazioni di carattere segreto o riservato »; indagare sul rapporto tra mafia e politica anche con riguardo alla sua articolazione territoriale e ai delitti e alle stragi di carattere politico-mafioso (C. 303: comma 1, lettera *i*); C. 387: comma 2, lettera *i*); C. 624, comma 1, lettera *i*); C. 692, comma 1, lettera *f*); indagare sulle forme di accumulazione di patrimoni illeciti e sul fenomeno del riciclaggio nonché accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti dai condizionamenti mafiosi (C. 303, comma 1, lettera *n*); C. 387, comma

2, lettera *l*); C. 624, comma 1, lettera *o*); C. 692, comma 1, lettere *g*) ed *i*). La proposta di legge C. 692 fa anche riferimento, in quest'ambito, all'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); esaminare l'impatto negativo derivante al sistema produttivo dalle attività delle associazioni mafiose, con particolare riferimento all'alterazione della libera concorrenza, dell'accesso ai sistemi bancario e finanziario, della trasparenza della gestione delle risorse pubbliche destinate allo sviluppo imprenditoriale (C. 303, comma 1, lettera *o*); C. 387, comma 2, lettera *m*); C. 624, comma 1, lettera *p*); C. 692, comma 1, lettera *h*). La proposta di legge C. 387 fa a questo proposito riferimento anche « ai fenomeni del caporalato e delle cosiddette agromafie, anche in considerazione delle frodi nell'impiego dei fondi europei per l'agricoltura »; verificare l'adeguatezza delle norme patrimoniali sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderle più efficaci (C. 303, comma 1, lettera *t*); C. 387, comma 2, lettera *p*); C. 624, comma 1, lettera *s*); C. 692, comma 1, lettera *l*); verificare l'adeguatezza delle strutture preposte al contrasto e alla prevenzione della criminalità e al controllo del territorio (C. 303, comma 1, lettera *u*); C. 387, comma 2, lettera *q*); C. 624, comma 1, lettera *t*); C. 692, comma 1, lettera *m*)). Le proposte di legge C. 303, C. 387 e C. 624, come già la legge n. 99 del 2018 (articolo 1, comma 1, lettera *s*)), fanno riferimento a questo proposito anche alla necessità di curare i rapporti con gli organismi istituiti a livello regionale e locale per contrastare le organizzazioni mafiose mentre la proposta di legge C. 692 fa riferimento alla consultazione delle associazioni nazionali e locali impegnate nel contrasto delle organizzazioni mafiose; svolgere un monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione da parte della criminalità di tipo mafioso negli enti locali e proporre misure per prevenire e contrastare tali tentativi, anche alla luce di una verifica dell'efficacia delle disposizioni legislative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di scioglimento dei consigli degli

enti locali e di rimozione degli amministratori di tali enti (C. 303, comma 1, lettera *z*); C. 387, comma 2, lettera *s*); C. 624, comma 1, lettera *v*); C. 692, comma 1, lettera *n*)). La proposta di legge C. 303 prevede in quest'ambito anche il monitoraggio degli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali; riferire alle Camere al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente (C. 303, comma 1, lettera *bb*); C. 387, comma 2, lettera *t*); C. 624, comma 1, lettera *aa*); C. 692, comma 1, lettera *o*).

Rileva che a questi compiti, comuni alle quattro proposte di legge in esame, se ne aggiungono altri, già presenti nella legge n. 99 del 2018, riprodotti (con diverse declinazioni) nelle proposte di legge C. 303, C. 387 e C. 624 ma non nella proposta di legge C. 692: verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle disposizioni in materia di tutela delle vittime di estorsione e usura e dei familiari delle vittime delle mafie (C. 303, comma 1, lettere *c*) e *d*); C. 387, comma 2, lettere *c*) e *d*) e C. 624, comma 1, lettere *c*) e *d*)); verificare l'adeguatezza e la congruità della normativa vigente e della sua applicazione in materia di sistemi informativi e banche di dati in uso agli uffici giudiziari e alle forze di polizia (C. 303, comma 1, lettere *f*) ed *h*), C. 387, comma 2, lettera *g*); C. 624, comma 1, lettere *f*) ed *h*)); programmare un'attività volta a contrastare, monitorare e valutare il rapporto tra le mafie e l'informazione, con particolare riferimento alle diverse forme in cui si manifesta la violenza o l'intimidazione nei confronti dei giornalisti (C. 303, comma 1, lettera *p*); C. 387, comma 2, lettera *n*), C. 624, comma 1, lettera *q*)); estendere l'indagine relativa al riciclaggio anche al sistema lecito e illecito del gioco e delle scommesse (C. 303, comma 1, lettera *q*); C. 387, comma 2, lettera *o*); C. 624, comma 1, lettera *r*)); esaminare la natura e le caratteristiche storiche del movimento civile antimafia e monitorare l'attività svolta dalle associazioni di carattere nazionale o locale che operano per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche al fine di valutare l'apporto fornito

(C. 303, comma 1, lettera *v*); C. 387, comma 2, lettera *r*), C. 624, comma 1, lettera *u*)).

Le sole proposte di legge C. 303 e C. 624 inseriscono inoltre tra i compiti della Commissione, la valutazione della penetrazione nel territorio nazionale e delle modalità operative delle mafie straniere e autoctone tenendo conto delle caratteristiche peculiari di ciascuna struttura mafiosa e individuando, se necessario, specifiche misure legislative di contrasto e l'esame della possibilità di impiego degli istituti e strumenti previsti dalla normativa per la lotta contro il terrorismo ai fini del contrasto delle mafie (C. 303: articolo 1, comma 1, lettere *m*) e *aa*); C. 624, comma 1, lettere *n*) e *z*). In entrambi i casi si tratta di previsione già contenute nell'articolo 1, comma 1, della legge n. 99 del 2018, rispettivamente alle lettere *m*) e *v*). Fa presente a tale proposito che si tratta di compiti che traggono ispirazione dagli spunti emersi nel corso dei lavori della Commissione antimafia della XVII legislatura e formalizzati nella sua relazione conclusiva, dove si auspicava che in sede di discussione della nuova legge istitutiva se ne valutasse l'introduzione. Effettivamente diversi di quegli spunti sono poi confluiti nella legge n. 99 del 2018 di istituzione della Commissione per la XVIII legislatura. Rammenta inoltre che nella XVII legislatura la Commissione aveva approvato un codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali (Relazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, approvata nella seduta del 23 settembre 2014). Tale previsione è stata inclusa nella legge n. 99 del 2018 (articolo 1, comma 1, lettera *i*) che ha previsto di estendere l'indagine sul rapporto tra mafia e politica alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, anche in relazione al codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione antimafia nella XVII legislatura. Le proposte di legge C. 303, C. 387 e C. 624 (all'articolo 1, comma 1, lettera *i*) nei tre testi) hanno fatto propria tale previsione, facendo riferimento al nuovo codice di au-

toregolamentazione approvato dalla Commissione antimafia istituita nella XVIII legislatura nella seduta del 27 marzo 2019.

Segnala che le proposte di legge C. 303 e C. 624 prevedono i seguenti ulteriori specifici compiti rispetto a quanto previsto dalla legge n. 99 del 2018. In particolare la proposta di legge C. 303 prevede i compiti di: valutare la congruità della vigente normativa riguardante i sistemi di pagamento elettronici e l'uso delle valute virtuali, in quanto canali privilegiati dalla rete criminale, e individuare specifiche misure finalizzate a prevenire il rischio di riciclaggio (comma 1, lettera *r*)); monitorare i meccanismi di sviluppo e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per verificare l'assenza di anomalie sintomatiche di infiltrazioni mafiose; come già si è accennato, al PNRR fa riferimento anche la proposta C. 692 che, all'articolo 1, comma 1, lettera *g*), propone che la Commissione accerti le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi con particolare riferimento all'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La proposta di legge C. 624 prevede (articolo 1, comma 1, lettera *l*) il compito di accertare e valutare la natura e le caratteristiche delle nuove forme di criminalità di tipo mafioso connesse all'immigrazione, a nuove popolazioni residenti e a specifici contesti, sociali, economici e culturali con particolare riguardo: all'infiltrazione all'interno della comunità nigeriana, con attenzione allo sfruttamento di donne e minori; al settore manifatturiero cinese, particolarmente radicato in alcune zone della Toscana tra Prato e Firenze, con attenzione allo sfruttamento del lavoro clandestino e alla sicurezza nei luoghi di produzione; all'esportazione di capitali verso Stati esteri attraverso canali di trasferimento di denaro, regolari o irregolari.

Con riferimento ai poteri della Commissione, segnala che le proposte di legge, come già la legge n. 99 del 2018, introducono limitazioni rispetto a quelli astrattamente riconosciuti alle Commissioni di inchiesta dall'articolo 82 della Costituzione, in base al quale esse procedono alle inda-

gini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Analogamente a quanto previsto dalla legge istitutiva della Commissione nella XVIII legislatura, le proposte di legge prevedono che, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, la Commissione non possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale (C. 303: articolo 1, comma 2; C. 387: articolo 1, comma 3, C. 624: articolo 1, comma 2, C. 692, articolo 1, comma 2). Le proposte di legge C. 303, C. 387 e C. 624 – ma non la proposta di legge C. 692 – riproducono poi con alcune lievi modifiche gli ulteriori poteri che la legge n. 99 del 2018 ha, per la prima volta, conferito alla Commissione. Un primo gruppo di disposizioni riguarda le modalità di applicazione del codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali. In primo luogo, la Commissione può richiedere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo le pertinenti informazioni, non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche di dati di cui all'articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale (C. 303: articolo 1, comma 3; C. 387: articolo 1, comma 4; C. 624: articolo 1, comma 3). Rammenta che il citato articolo 117, in materia di richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero, al comma 2-bis prevede che il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dalla legge, accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all'articolo 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca di dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Le citate proposte di legge prevedono in secondo luogo che i rappresentanti dei partiti che aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione possono tra-

smettere alla Commissione, con il consenso degli interessati, le liste delle candidature provvisorie. Alla Commissione Antimafia spetta quindi la verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature in base al codice di autoregolamentazione nei casi in cui le candidature le siano così trasmesse. Viene quindi demandata ad un regolamento interno, da adottarsi da parte della medesima Commissione, la disciplina delle modalità di controllo sulla selezione e sulle candidature (C. 303: articolo 1, comma 4, C. 387: articolo 1, comma 5, C. 624: articolo 1, comma 4). Si attribuisce inoltre alla Commissione la facoltà di promuovere la realizzazione e di valutare l'efficacia delle iniziative per la sensibilizzazione del pubblico sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta contro le mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, anche in relazione all'attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 20, che ha individuato nel 21 marzo la Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, allo scopo di creare e valorizzare percorsi specifici all'interno del sistema pubblico di istruzione (C. 303: articolo 1, comma 6; C. 387: articolo 1, comma 7; C. 624, articolo 1, comma 6).

Fa presente che l'articolo 2 delle proposte di legge in esame riguarda la composizione della Commissione. Per quanto riguarda il numero dei componenti (oggetto del comma 1 dell'articolo 2 di tutte le proposte di legge), mentre la proposta di legge C. 303 e la proposta di legge C. 624 riprendono il testo della legge n. 99 del 2018, istitutiva della Commissione antimafia nella XVIII legislatura, confermando il numero di 50 componenti (25 senatori e 25 deputati) le proposte di legge C. 387 e C. 692 ne riducono la composizione rispettivamente a 32 e 30 componenti. Come previsto nella legge n. 99 del 2018 viene stabilito da tutte le proposte di legge che i componenti sono scelti dai Presidenti delle Camere in proporzione al numero dei membri dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento; la nomina

avviene tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

Analogamente a quanto stabilito dalla legge istitutiva della XVIII legislatura, i componenti della Commissione sono tenuti a dichiarare alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019. Tutte le proposte confermano il termine, previsto dalla legge n. 99 del 2018, di dieci giorni entro cui deve essere effettuata la comunicazione, ad eccezione della proposta C. 387 che non prevede alcun termine. Qualora una delle situazioni previste nel codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, è previsto l'obbligo di informarne immediatamente il presidente della Commissione e il Presidente delle Camere. Fa presente a tale proposito che nella Relazione finale approvata dalla Commissione di inchiesta al termine della XVII legislatura si evidenzia come non appaia «allo stato percorribile» – per coerenza con i principi generali dell'ordinamento parlamentare e con gli articoli 1 e 67 della Costituzione – l'ipotesi di attribuire alle Presidenze di Camera e Senato un «potere sanzionatorio» nei confronti dei parlamentari la cui posizione risultasse in contrasto con il codice di autoregolamentazione, ma tale disciplina potrebbe essere opportunamente integrata, prevedendo la successiva comunicazione da parte del Presidente della Camera interessata anche al presidente della Commissione. La sola proposta di legge C. 692 prevede il rinnovo dopo il primo biennio dalla costituzione della Commissione (i cui membri possono essere confermati).

Evidenzia che le proposte di legge in esame prevedono le medesime modalità di costituzione e di formazione dell'Ufficio di presidenza, già stabilite dalle leggi n. 87 del 2013 e n. 99 del 2018 e analoghe alla composizione degli Uffici di presidenza delle Commissioni permanenti. In particolare, in base a tali proposte l'Ufficio di presidenza è composto dal presidente, due vicepresidenti e due segretari ed eletto a scrutinio segreto dai componenti la Commissione. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; qualora nessun candidato raggiunga tale risultato, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati; nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il candidato più anziano di età. È previsto inoltre il voto limitato per l'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari: ciascun componente della Commissione esprime un solo voto, e vengono eletti i due candidati che riportano il maggior numero di voti. Nel caso in cui si verifichi la parità dei voti, si applicano le disposizioni previste per l'elezione del presidente. Le medesime disposizioni si applicano per le elezioni suppletive. La sola proposta di legge C. 387 prevede il rinnovo dopo il primo biennio dell'ufficio di presidenza della Commissione (i cui componenti possono essere confermati).

Segnala quindi che l'articolo 3 di tutte le proposte di legge prevede la possibilità, analogamente a quanto stabilito dalla legge n. 99 del 2018, che la Commissione possa organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento interno.

La sola proposta C. 387, pur demandando anch'essa al regolamento interno la definizione delle modalità di costituzione dei comitati, ne individua alcuni compiti e poteri, come segue: i comitati svolgono attività di carattere istruttorio nei riguardi della Commissione; la Commissione può affidare ai comitati, secondo le disposizioni del regolamento, compiti relativi a oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato; i comitati non possono compiere atti che comportino l'esercizio dei poteri

dell'autorità giudiziaria; i comitati riferiscono alla Commissione, ogniqualvolta ciò sia richiesto da essa, sulle risultanze delle proprie attività; gli atti formati e la documentazione raccolta dai comitati sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione; la Commissione può assegnare ai comitati collaboratori per lo svolgimento dei compiti a questi attribuiti. Il regolamento interno disciplina la partecipazione dei collaboratori medesimi alle riunioni del comitato.

L'articolo 4 delle proposte di legge in esame disciplina le audizioni a testimonianza in maniera analoga con quanto stabilito dalla legge n. 199 del 2018, mantenendo comunque ferme le competenze dell'autorità giudiziaria. Si prevede, in particolare, l'applicazione degli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale (articolo 4, comma 1), nonché l'applicazione dell'articolo 203 (Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza) del codice di procedura penale (articolo 4, comma 4). In tema di segreto professionale e di segreto bancario, le proposte di legge C. 303 e C. 624, analogamente a quanto previsto dalla legge n. 99 del 2018, dispongono che non possono essere opposti in nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, mentre le proposte di legge C. 387 e C. 692 richiamano le norme vigenti in materia. In tutte le proposte di legge in esame, analogamente alla legge n. 99 del 2018, per il segreto di Stato trova applicazione la normativa dettata dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, in base a tutte le proposte di legge in esame, è opponibile il segreto d'ufficio.

Segnala che l'articolo 5 precisa ulteriormente i poteri della Commissione in merito alla richiesta di atti e documenti in maniera analoga alla legge istitutiva della Commissione nella scorsa legislatura. In particolare, si prevede che la Commissione possa acquisire (nelle materie attinenti alla finalità della legge come precisato dalle proposte in esame) copia di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi

inquirenti anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale che copre con il segreto gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari (comma 1), anche se coperti da segreto e copie di documenti da parte di tutte le pubbliche amministrazioni (comma 5). Per quanto riguarda le richieste di documenti dell'autorità giudiziaria, questa vi provvede senza ritardo ai sensi dell'articolo 117, comma 2, del codice di procedura penale (comma 1). Tale ultima previsione è espunta dal comma 1 da parte della proposta di legge C. 692, ma comunque il comma 3, analogamente alle altre proposte in esame, prevede l'invio «tempestivo» della documentazione dell'autorità giudiziaria richiesta dalla Commissione. Le ulteriori disposizioni dell'articolo 5, recate dalle proposte in esame, riproducono il testo della legge n. 99 del 2018. In particolare è specificato che l'autorità giudiziaria può ritardare la trasmissione degli atti solo per motivi di natura istruttoria (comma 3). La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino al momento in cui gli atti e i documenti trasmessi sono coperti da segreto (comma 2) e stabilisce quali atti non devono essere divulgati (comma 6).

L'articolo 6 delle proposte di legge in esame prevede, come già la legge n. 99 del 2018, il vincolo del segreto, sanzionato penalmente (articolo 326 del codice penale), per i componenti la Commissione, i funzionari e tutti i soggetti che, per ragioni d'ufficio o di servizio, ne vengono a conoscenza; analogamente è sanzionata la diffusione anche parziale di tali atti e documenti. Rammenta a tale proposito che il richiamato articolo 326 del codice penale prevede che il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con

la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Fa presente che le proposte in esame (articolo 7) demandano ad un regolamento interno l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione da approvare prima dell'avvio delle attività di inchiesta. Viene affermato il principio della pubblicità delle sedute della Commissione, ferma restando la possibilità di riunirsi in seduta segreta ove lo si ritenga opportuno (articolo 7, comma 2). La Commissione può inoltre avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di collaboratori interni o esterni alle pubbliche amministrazioni. Come previsto dalla legge n. 99 del 2018, le proposte di legge in esame prevedono la facoltà di assumere anche collaborazioni da parte di soggetti pubblici (quali università ed enti di ricerca) e privati (articolo 7, comma 3). Le proposte di legge demandano, alla stregua della legge n. 99 del 2018, al regolamento interno la fissazione di un numero massimo di collaboratori. Per l'espletamento delle funzioni della Commissione, l'articolo 7, al comma 4, prevede che essa fruisca di personale, locali e strumenti operativi posti a disposizione dal Presidente della Camera. L'articolo 7, comma 6, di tutte le proposte di legge prevede infine che la Commissione disponga dei documenti acquisiti e prodotti dalle analoghe commissioni precedentemente istituite nel corso della loro attività e ne cura l'informaticizzazione. In tutte le proposte di legge l'articolo 7, comma 5, reca l'autorizzazione di spesa. Come di consueto le spese sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera. In partico-

lare, le proposte di legge C. 303 e C. 624 prevedono un'autorizzazione di spesa di 100.000 euro per l'anno 2022 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi; la proposta di legge C. 387 prevede invece una spesa di 150.000 euro per l'anno 2022 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi; la proposta di legge C. 692 prevede infine una spesa di 300.000 euro annui. Ricorda a tale proposito che l'articolo 7, comma 5, della legge n. 99 del 2018 prevedeva un'autorizzazione di spesa di 100.000 euro annui per il 2018 e di 300.000 euro annui per ciascuno degli anni successivi. Resta confermata la previsione secondo la quale i Presidenti del Senato e della Camera, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Segnala infine che le proposte di legge C. 303, C. 624 e C. 692 dispongono, entrambe all'articolo 8, come già la legge n. 99 del 2018, in ordine alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame fissandola al giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Tutto ciò premesso, nel rammentare che le proposte di legge sono iscritte in quota opposizione nel calendario dell'Assemblea, dichiara di essere a completa disposizione dei colleghi della minoranza. Auspica che dai gruppi di opposizione provenga un'indicazione unitaria circa la proposta di legge da adottare come testo base, manifestando in caso contrario la disponibilità a favorire il raggiungimento di un testo condiviso.

Nazario PAGANO, *presidente*, nel congratularsi con la relatrice per l'ampia e puntuale relazione, auspica che l'opposizione accolga l'invito formulato dall'onorevole Bordonali.

Alfonso COLUCCI (M5S), dopo aver espresso apprezzamento per la relazione svolta dall'onorevole Bordonali, sottolinea, da una parte, come il Movimento 5 Stelle

abbia chiesto la calendarizzazione della proposta di legge C. 303 già nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 16 novembre scorso, e dall'altra, come la proposta si caratterizzi per l'ampiezza di contenuto e per l'autorevolezza della provenienza, essendo il procuratore Cafiero De Raho il suo primo firmatario. Invita le altre opposizioni e la maggioranza ad adottare tale proposta come testo base, dichiarando comunque la disponibilità del suo gruppo ad accogliere successive modifiche volte ad arricchire il contenuto del provvedimento.

Giuseppe PROVENZANO (PD-IDP), nel ringraziare la relatrice per l'introduzione svolta, sottolinea l'importanza di discutere le proposte di legge volte ad istituire la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere all'indomani dell'arresto di Matteo Messina Denaro. Ritiene infatti importante trasmettere al Paese il messaggio che il Parlamento interviene tempestivamente e fa la sua parte, nella consapevolezza che questo arresto non significa che la mafia è sconfitta ma che la mafia può essere sconfitta. Auspica che su questo tema sia possibile svolgere un lavoro comune e giungere a un risultato unanime, in quanto sulla lotta alla mafia non ci si deve dividere. Passando alla descrizione della proposta di legge a sua prima firma, ne evidenzia alcune specificità, a partire dalla previsione della riduzione del numero dei componenti della Commissione rispetto a quanto previsto dalle precedenti leggi istitutive. Ritiene tale scelta coerente con la riduzione del numero dei parlamentari, ma anche volta a ridurre il *turn over* tra i commissari che si è registrato nelle precedenti legislature. Sottolinea poi, quale ulteriore elemento di specificità della proposta, la previsione del rinnovo dell'Ufficio di presidenza dopo il primo biennio. Infine, per quanto riguarda il merito, rimarca come tra i compiti della Commissione la proposta di legge a sua firma inserisca anche l'indagine sul caporalato e le agromafie. Auspica che la proposta del gruppo del Partito democratico sia adottata come testo base, prefigurando

la possibilità comunque di integrarne il contenuto con l'inserimento, tra i compiti della Commissione, del monitoraggio sull'attuazione del PNRR, come previsto dalla proposta del gruppo del Movimento 5 Stelle. Ritiene infatti che sia evidente l'attenzione delle mafie verso i finanziamenti del PNRR e che sia importante monitorare affinché non un solo euro di tali finanziamenti possa finire nelle mani delle organizzazioni criminali.

Nazario PAGANO, *presidente*, si associa alle considerazioni dell'onorevole Provenzano per quanto attiene all'auspicio di un tempestivo esame delle proposte di legge, ritenendo che il Parlamento, dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro, abbia l'occasione per dare al Paese un segnale di velocità e di unitarietà.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) chiarisce preliminarmente come in questa fase si tratti solo di scegliere il testo base per il prosieguo dell'esame, testo che sarà poi arricchito dall'eventuale approvazione di emendamenti. In merito, rileva come nelle diverse proposte all'esame della Commissione le forze politiche abbiano tradotto la propria idea di come dovrebbe funzionare la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, peraltro – come evidenziato dalla relatrice – con pochi elementi di differenza rispetto alla legge approvata nella scorsa legislatura. Per quanto riguarda, in particolare, la proposta di legge C. 692, presentata dall'onorevole Richetti, ritiene che potrebbe essere valutata come testo base perché è l'unica che prevede il rinnovo dell'intera Commissione dopo due anni dalla costituzione. Comunque, in considerazione delle condizioni politiche e dell'opportunità di adottare quanto prima il testo base, se possibile all'unanimità, si dichiara disponibile a fare un passo indietro, rinunciando a chiedere che sia adottata come testo base la proposta di legge del suo gruppo, per convergere sul testo presentato dal gruppo del Partito Democratico. Evidenzia, infatti, come tale testo presenti due caratteristiche che lo

avvicinano all'impostazione data dal proprio gruppo: la riduzione del numero dei componenti, in coerenza con la riduzione del numero dei parlamentari, e la puntuale disciplina dei comitati.

Filiberto ZARATTI (AVS) fa presente che il suo gruppo, che non ha assunto una iniziativa specifica in materia, sostiene la proposta di legge del deputato Provenzano, preannunciando comunque la volontà di avanzare alcune proposte di modifica che auspica possano essere valutate nel corso del dibattito. Ritiene tuttavia che, come già sottolineato dai deputati Provenzano e Giachetti, il punto fondamentale sia un altro e riguardi la necessità, in un momento come quello attuale, di un segnale veloce, tempestivo ed unitario da parte del Parlamento. Dichiarando quindi di essere abbastanza indifferente rispetto alla scelta del testo base, augurandosi che quest'ultimo possa essere arricchito in sede emendativa. Sottolinea comunque due aspetti a suo parere qualificanti della proposta di legge del deputato Provenzano, relativi, rispettivamente, alla definizione dei compiti dei comitati e al riferimento al codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali. Rileva a tale ultimo proposito l'importanza di tale strumento, evidenziando le significative ricadute che il cosiddetto elenco degli impresentabili ha in termini di esercizio consapevole del diritto di voto dei cittadini. Esprime al contrario i propri dubbi con riguardo alla prevista riduzione del numero dei componenti della Commissione, ritenendo che su un argomento così rilevante come quello del contrasto alle mafie si debba prescindere dalle appartenenze politiche, garantendo la massima rappresentanza del Paese. A proposito del recente arresto di Matteo Messina Denaro, manifesta, accanto alla soddisfazione per un indubbio successo dello Stato, anche la preoccupazione per il fatto che i capi mafiosi restano latitanti per oltre trent'anni. Rileva quindi come la mafia, lungi dall'essere sconfitta, sia ancora forte e si stia progressivamente modificando, passando da una struttura caratterizzata da violenza e costrizione a un potente sistema economico. Nel ribadire pertanto l'esigenza

che il Parlamento tutto sia rappresentato nella Commissione d'inchiesta, apprezzando l'importante contributo fornito dal deputato Cafiero De Raho nel contrasto alle mafie, ritiene che molti degli spunti offerti dalla proposta di legge C. 303 debbano essere raccolti. Considera comunque preferibile, anche ai fini dello snellimento dell'esame, prendere le mosse dal testo che appare avere un maggior sostegno numerico.

Carmela AURIEMMA (M5S), nell'accogliere l'invito alla responsabilità, ritiene tuttavia che la forma non debba avere il sopravvento sulla sostanza, evidenziando come a suo parere la proposta C. 303 del deputato Cafiero De Raho presenti diversi aspetti innovativi. Fa presente quindi che il gruppo del Movimento 5 Stelle contribuisce al dibattito con una proposta di legge frutto dell'esperienza maturata sul campo del contrasto alle mafie e comprensiva di spunti non presenti nella proposta del gruppo del Partito Democratico. Quanto alla ventilata riduzione dei componenti, rileva come tale criterio, se ritenuto rilevante, debba essere allora applicato a tutte le Commissioni d'inchiesta e non soltanto alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. In conclusione, sollecita i colleghi a tenere nel debito conto i contenuti della proposta di legge C. 303.

Igor IEZZI (LEGA), nel ribadire che il provvedimento è iscritto in quota opposizione nel calendario dell'Assemblea, manifestando la disponibilità della maggioranza a fornire il proprio contributo, auspica un'assunzione di responsabilità da parte dei gruppi di opposizione. Rileva l'esigenza che in un momento positivo come quello attuale, caratterizzato dall'arresto del latitante Matteo Messina Denaro, i deputati dell'opposizione mettano in secondo piano la volontà di apparire come primi firmatari dell'iniziativa legislativa e forniscano una risposta tempestiva, antepoendo l'interesse del Paese a quello di parte.

Alessandro URZÌ (FDI), confidando nel contributo del presidente all'organizza-

zione dei lavori, apprezza la capacità di sintesi della relatrice Bordonali, che ha efficacemente enucleato i contenuti principali su cui si articolerà il dibattito. Nell'evidenziare che alcune proposte di legge all'esame della Commissione – a differenza di altre – fanno passi in avanti, fa presente che la proposta avanzata dal gruppo di Fratelli d'Italia introduce profili ulteriori, quali quelli relativi alle nuove forme di criminalità di tipo mafioso connesse all'immigrazione, a nuove popolazioni residenti e a specifici contesti, sociali, economici e culturali. A tale proposito precisa che, come ricordato dalla relatrice, la proposta fa esplicito riferimento: all'infiltrazione all'interno della comunità nigeriana, con attenzione allo sfruttamento di donne e minori; al settore manifatturiero cinese, particolarmente radicato in alcune zone della Toscana tra Prato e Firenze, con attenzione allo sfruttamento del lavoro clandestino e alla sicurezza nei luoghi di produzione; all'esportazione di capitali verso Stati esteri attraverso canali di trasferimento di denaro, regolari o irregolari. Nel segnalare dunque l'introduzione da parte della proposta di legge C. 624 di temi nuovi ed articolati, sente il dovere di ribadire quanto già dichiarato dalla relatrice Bordonali e dal collega Iezzi in merito alla prerogativa dei gruppi di opposizione di scegliere il testo da adottare come testo base. Auspica dunque che grazie ad un approccio positivo della minoranza si possano condurre tempestivamente i lavori della Commissione, anche con il contributo della proposta avanzata dal gruppo di Fratelli d'Italia. Rilevando l'esigenza che, in un momento storico come quello attuale, si proceda unitariamente in campo contro la mafia, confida nel senso di responsabilità dell'opposizione. Si augura in conclusione che i colleghi assumano una posizione chiara, che alla luce degli interventi appena svolti non sembra essere stata raggiunta.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice*, sottolinea che il tempestivo avvio dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, assume oggi una particolare rilevanza. Ri-

tiene infatti che il Paese guardi con grande attenzione al contributo fornito dal Parlamento al contrasto della mafia, che non è ancora stata sconfitta, nonostante il recente arresto di Matteo Messina Denaro. Nel ricordare che, per un caso, l'odierna convocazione per l'istituzione della Commissione parlamentare sul fenomeno delle mafie avviene all'indomani del citato arresto, sollecita i colleghi dell'opposizione a trovare una soluzione entro la giornata di domani. Ribadisce che la scelta del testo da adottare come testo base per il prosieguo dell'esame rientra tra le prerogative della minoranza, trattandosi di un provvedimento iscritto in quota opposizione nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Nel dichiarare quindi che non vuole e non può, in qualità di esponente della maggioranza, attribuire a sé stessa tale prerogativa, richiama i colleghi al rispetto dei tempi, ricordando che l'avvio dell'esame delle proposte di legge da parte dell'Assemblea è fissato per la giornata di venerdì della prossima settimana.

Alfonso COLUCCI (M5S), ad integrazione del proprio precedente intervento, sottolinea alcuni specifici contenuti della proposta di legge C. 303, con particolare riferimento all'estensione dell'indagine alle associazioni massoniche, alle massomafie, ai comitati criminal-affaristici, al traffico di stupefacenti e di armi e, come rilevato, al monitoraggio del PNRR. Ribadisce come la proposta appaia la più completa e muova da una esperienza decennale, sul campo, di lotta alle mafie. Per quanto attiene alla riduzione del numero dei componenti della Commissione, previsto da altre proposte di legge, sostiene che la lotta alla mafia richiede la spendita delle energie migliori del Parlamento e si dichiara dunque contrario alla riduzione del numero delle energie parlamentari nell'ambito della lotta alla mafia.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta e ribadisce l'auspicio, sin qui non accolto, affinché le opposizioni possano trovare un accordo per l'adozione del testo base.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 18 gennaio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2023: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori. C. 750 Governo (Parere alle Commissioni I e IX) (<i>Esame e rinvio</i>)	48
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 338 Meloni, C. 73 Enrico Costa, C. 271 Morrone, C. 528 Mulè e C. 637 Gribaudo (<i>Seguito esame e rinvio</i>) .	50
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	55

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 1/2023: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori.

C. 750 Governo.

(Parere alle Commissioni I e IX).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, in qualità di relatore, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2023 recante « *Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori* », ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti).

Osserva che il decreto-legge è composto da tre articoli con i quali si intende regolamentare l'azione delle navi delle Organizzazioni non governative (ONG) nel Mediterraneo e ha un duplice obiettivo: da una parte di assicurare l'incolumità delle persone recuperate in mare, dall'altra di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica.

In sintesi, l'articolo 1 specifica ulteriormente le condizioni di svolgimento delle operazioni di soccorso in presenza delle quali non possono essere adottati provvedimenti di divieto o limitazione al transito o alla sosta delle navi nel mare territoriale. Tra tali condizioni rientrano, ad esempio, il fatto che sia stata richiesta, nell'immediatezza dell'evento, l'assegnazione del porto di sbarco e il fatto che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità sia raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso. L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 3, infine, ne dispone l'entrata in vigore dal 3 gennaio 2023.

Venendo agli aspetti di interesse della Commissione Giustizia, vengono in rilievo i commi da *2-quater* a *2-septies* dell'articolo 1, che introducono una nuova disciplina sanzionatoria di natura amministrativa, per

i casi di inosservanza del provvedimento del Governo di divieto o limitazione del transito e della sosta di navi nel mare territoriale in presenza di determinate condizioni. Tale sanzione amministrativa sostituisce l'illecito penale previsto dal precedente articolo 1, comma 2, terzo periodo del decreto-legge 130/2020, (abrogato dal provvedimento in esame) il quale disponeva, per i casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione, l'applicazione della sanzione penale di cui all'articolo 1102 del codice della navigazione (reclusione fino a 2 anni), fissando l'importo della multa da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro.

L'importo della sanzione amministrativa recata dalla nuova disciplina (comma 2-*quater*) resta immutato: da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 50.000 euro. Sono inoltre fatte salve le sanzioni penali nel caso in cui la condotta integri un reato. Al pagamento della sanzione amministrativa è tenuto il comandante della nave mentre armatore e proprietario del mezzo, ne rispondono in solido.

Oltre alla sanzione pecuniaria, il nuovo comma 2-*quater* prevede che la nave sia sottoposta a fermo amministrativo per 2 mesi e affidata in custodia, con oneri a carico dell'armatore. Avverso il provvedimento di fermo è previsto il ricorso entro 60 giorni dalla notificazione dello stesso al prefetto, che dovrà pronunciarsi non oltre 20 giorni.

Ai sensi del comma 2-*quinquies* in caso di reiterazione della violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della nave. In tale caso si procede immediatamente al sequestro cautelare della nave. Sul punto è opportuno ricordare che il citato decreto-legge n. 53 del 2019, così come modificato dalla legge di conversione, aveva previsto (articolo 2, comma 1), in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione. In tali casi la confisca doveva essere disposta senza che occorresse la reiterazione della condotta. Si tratta di uno dei profili critici del

provvedimento indicati dal Presidente della Repubblica nella lettera inviata all'atto della promulgazione della legge di conversione, l'8 agosto 2019, al Presidente del Consiglio e ai presidenti delle Camere. Tale disposizione era stata poi abrogata dal decreto-legge n. 130 del 2020, oggetto di novella da parte del provvedimento in esame.

Il comma 2-*sexies* introduce una nuova fattispecie di illecito amministrativo che si configura qualora il comandante della nave o l'armatore non forniscano le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniformino alle indicazioni impartite dalla predetta autorità.

In questi casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro e a 10.000 euro nonché la sanzione accessoria del fermo amministrativo per 20 giorni della nave utilizzata per commettere la violazione. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione accessoria del fermo amministrativo viene portata a due mesi e si applica il comma 2-*quater* periodi secondo (responsabilità solidale armatore-proprietario), quarto (nomina del custode della nave), quinto (possibilità di ricorso al prefetto) e sesto (applicazione articolo 214 codice della strada). In caso di ulteriore reiterazione della violazione, si applica la confisca della imbarcazione, secondo quanto previsto dal comma 2-*quinquies*.

Il comma 2-*septies*, infine, individua l'autorità che irroga le sanzioni nel prefetto territorialmente competente e prevede l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di sanzioni amministrative.

Si riserva di formulare una proposta di parere alla luce degli elementi che emergeranno nel corso del dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza del presidente **Ciro MASCHIO**. — Interviene

*il sottosegretario di Stato per la giustizia
Andrea Delmastro Delle Vedove.*

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

**C. 338 Meloni, C. 73 Enrico Costa, C. 271 Morrone,
C. 528 Mulè e C. 637 Gribaudo.**

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, comunica che, con riguardo al testo base adottato nella seduta di ieri, alla scadenza del termine sono state presentate 28 proposte emendative (*vedi allegato*).

Al riguardo, fa presente che alla luce degli ordinari criteri di ammissibilità, la presidenza ritiene inammissibile per estraneità alla materia oggetto del provvedimento la proposta emendativa Gribaudo 6.02. Tale articolo aggiuntivo, infatti – pur riproducendo il contenuto di un articolo presente nella proposta di legge C. 637, abbinata a quella in esame – incide sulla materia della responsabilità civile degli organi di controllo delle società di capitali. Reca pertanto una norma di portata generale, non riferibile in via esclusiva agli eventuali rimedi esperibili nei casi di violazione della disciplina oggetto dell'atto in esame.

Non essendovi richieste di intervento sul complesso degli emendamenti, invita le relatrici Varchi e Bisa a formulare i pareri sulle proposte emendative comprese nel fascicolo.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice*, ritiene che sia necessario effettuare alcune precisazioni sul metodo che lei e la correlatrice Bisa, hanno inteso adottare nella valutazione delle proposte emendative presentate, al fine di condividere in maniera trasparente le ragioni che le hanno indotte a non accoglierle.

Rammenta che il provvedimento viene all'esame della Commissione in quanto la Conferenza dei Presidenti di gruppo ne ha previsto l'iscrizione nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 23 prossimo. Dati i tempi disponibili e l'ingente numero di proposte emendative presentate, d'intesa con il rappresentante del Governo, si è quindi ritenuto che non esistano margini per procedere ad una riflessione sulle possibili modifiche del testo.

Ritiene evidente infatti che per valutare attentamente tutte le proposte emendative si dovrebbe aprire una fase approfondita di discussione sul testo e precisa di non voler in questa fase aderire a tale ipotesi, ricordando che la necessità di speditezza dell'esame è stata evidenziata da tutti i gruppi.

Evidenzia che – non essendo certamente ipotizzata la posizione della questione di fiducia –, in quella sede si potranno opportunamente riesaminare tutte le proposte di modifica che saranno riproposte.

Per tale ragione, in uno spirito di totale condivisione, formula, anche a nome della collega Bisa, l'invito al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, esprimendo, altrimenti, parere contrario.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice*, concorda con le osservazioni della collega Varchi, rammentando inoltre che nella precedente legislatura la Ragioneria generale dello Stato aveva evidenziato alcune criticità sul testo del provvedimento, al punto da determinare il rinvio in Commissione dello stesso.

Ritiene quindi che la condivisa volontà di una rapida approvazione della proposta di legge suggerisca di non apportare in Commissione modifiche del testo che, in ipotesi, ne potrebbero rallentare l'iter.

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Federico GIANASSI (PD-IDP) chiede alle relatrici ed al rappresentante del Governo se, come crede di aver inteso, l'invito al ritiro formulato è basato soltanto su una ragione di metodo e non anche su un

giudizio di merito negativo sulle proposte emendative presentate.

Enrico COSTA (A-IV-RE) alla luce delle considerazioni delle relatrici, chiede se vi sia un'adesione totale al testo licenziato dalla Camera nella scorsa legislatura o se invece la maggioranza sia disponibile a valutare positivamente alcune proposte emendative nel corso dell'esame in Assemblea, precisando di ritenere tuttavia che un'eventuale apertura a delle modifiche potrebbe comunque creare delle tensioni.

A suo avviso, in un rapporto leale tra maggioranza e opposizioni sarebbe opportuno chiarire tale aspetto.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice*, sottolinea che a suo avviso il testo in esame, approvato nella scorsa legislatura all'unanimità dall'Assemblea della Camera nonché dalla Commissione giustizia del Senato, costituisce già una sintesi tra le varie forze politiche. Rammenta infatti che lo stesso include anche diverse proposte emendative presentate in Assemblea dalla deputata Grilbaudo e da alcuni colleghi del Movimento 5 Stelle.

Ribadisce che sul tema oggetto del provvedimento non vi è una aprioristica chiusura alle modifiche ma le relatrici hanno formulato un invito al ritiro delle stesse, in ragione dei tempi ristretti per l'esame in Commissione e del numero delle proposte emendative presentate.

Conferma quindi la disponibilità a valutare ulteriormente le proposte emendative qualora le stesse fossero ripresentate in Assemblea.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice*, ribadendo quanto già espresso nel suo intervento precedente, rileva come sarebbe difficile, considerati i tempi a disposizione, trasmettere nei tempi utili il provvedimento all'Assemblea qualora in questa fase si ritenesse di voler modificarne il testo. Paventa altresì il rischio che modifiche prive dell'adeguata copertura finanziaria possano pregiudicare il nulla osta della Ragioneria generale dello Stato.

Carla GIULIANO (M5S) manifesta il proprio stupore per questo atteggiamento di chiusura, anche in ragione del fatto che nella precedente legislatura sul provvedimento si era addivenuti ad una ottima condivisione del tema.

Precisa che gli emendamenti presentati dal suo gruppo non stravolgono il testo in discussione ma recepiscono invece alcuni ulteriori migliorativi suggeriti dai soggetti che hanno trasmesso le memorie richieste dalla Commissione.

Evidenzia come sia interesse condiviso garantire la speditezza dell'approvazione della proposta di legge e proprio per tale ragione si sarebbe aspettata maggior celebrità anche nell'istruttoria relativa agli emendamenti.

Ritiene che la Commissione debba svolgere regolarmente la propria attività, esaminando tutte le proposte emendative presentate ma, per dimostrare l'assenza di volontà ostruzionistiche da parte del suo gruppo, fa presente che svolgerà un unico intervento su tutti gli emendamenti del Movimento 5 Stelle.

Preannuncia inoltre la presentazione in Assemblea di alcuni emendamenti migliorativi del testo sui quali manifesta la disponibilità alla massima condivisione.

Devis DORI (AVS) sottolinea l'assenza di intenti ostruzionistici anche da parte del suo gruppo ma precisa di non voler ritirare le proposte emendative a sua firma che presenterà anche in Assemblea, auspicando un maggior approfondimento sui medesimi.

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE precisa come l'istruttoria si sia svolta in modo completo ancorché in tempi brevissimi. Sottolinea tuttavia che se si volesse effettuare uno sforzo condiviso per intervenire sul provvedimento, attualmente non vi sarebbero i tempi tecnici per farlo. Proprio per consentire la possibilità di valutare maggiormente le modifiche, infatti, le relatrici hanno proposto di rinviare l'esame degli emendamenti all'Assemblea.

Osserva, quindi, a mero titolo esemplificativo, che sugli emendamenti Grippo 2.2

e 3.3 l'invito al ritiro attualmente formulato deriva dalla necessità di comprendere se gli stessi siano volti a modificare l'intero impianto del provvedimento o invece ad ampliare la portata dello stesso, ipotizzando in quest'ultimo caso che si possa ragionare su eventuali riformulazioni.

Precisa quindi che gli uffici – che hanno già formulato un parere tecnico che in questo momento potrebbe apparire come una chiusura eccessiva che il Governo non vuole avere – stanno effettuando degli approfondimenti per valutare se vi sia la possibilità di migliorare, attraverso il recepimento di alcuni emendamenti, la proposta di legge in discussione.

Valentina GRIPPO (A-IV-RE) intervenendo sul complesso delle proposte emendative a sua firma, precisa che l'emendamento a sua firma 2.2 è volto ad ampliare la disposizione a fattispecie non riconducibili alle convenzioni. Aderendo allo spirito costruttivo indicato dal rappresentante del Governo ritira quindi tutti gli emendamenti a sua firma e preannuncia la presentazione degli stessi ai fini dell'esame in Assemblea.

Federico GIANASSI (PD-IDP) ribadisce come il Partito Democratico abbia nella scorsa legislatura votato a favore del testo in discussione, che pertanto considera un buon provvedimento.

Sottolinea come tuttavia la proposta di legge in discussione, senza pregiudicare i tempi della sua approvazione, potrebbe essere ulteriormente migliorata attraverso l'approvazione di alcuni emendamenti che raccolgono gli spunti forniti dalle memorie fatte pervenire alla Commissione dal mondo dell'associazionismo forense ed in particolare dall'Organismo congressuale forense e dall'Associazione nazionale forense.

In particolare, osserva che l'emendamento Gribaudo 1.1 allarga la platea dei soggetti in relazione ai quali si applica il principio dell'equo compenso previsto dal provvedimento, comprendendo anche i lavoratori autonomi. Sottolinea come tale previsione non scalfisca le aspettative dei professionisti del settore ordinistico ma al contrario le rafforza.

Con riferimento all'emendamento Gribaudo 2.1, precisa che tale proposta emendativa propone di ridurre i requisiti dimensionali che caratterizzano le imprese a favore delle quali sono svolte le prestazioni d'opera intellettuale. Tale emendamento pertanto estende ulteriormente la tutela del professionista.

Fa presente che l'emendamento 2.5 a sua prima firma, identico all'emendamento Dori 2.6, elimina l'esclusione dall'ambito di applicazione della nuova disciplina delle società veicolo di cartolarizzazione e degli agenti della riscossione. Osserva che il tema oggetto della proposta emendativa in questione è particolarmente sentito dall'associazionismo professionale e forense e ritiene che l'emendamento, ragionevole e coerente, sia in linea con la filosofia del provvedimento.

Con riferimento all'emendamento Gribaudo 5.6, identico a proposte emendative di altri gruppi, sottolinea come lo stesso sopprima il comma 5 dell'articolo 5 che demanda agli ordini e collegi professionali il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull'equo compenso e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina. Rileva che le associazioni forensi hanno espresso perplessità su tale disposizione che potrebbe generare dei rischi per i professionisti, non solo in quanto parte contrattuale debole ma anche in quanto si incide sul principio di autonomia di tali soggetti nell'ambito della loro deontologia.

Sottolinea inoltre che il contenuto dell'articolo aggiuntivo Gribaudo 6.01, relativo alla prescrizione del diritto al pagamento dell'equo compenso, era stato già oggetto di valutazione nella scorsa legislatura e che l'emendamento Gribaudo 10.1 modifica le disposizioni relative all'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, istituito presso il Ministero della giustizia.

Fa presente, in fine, che l'emendamento a sua prima firma 12.1 riguarda le disposizioni transitorie prevedendo che le convenzioni in corso entro un anno dalla data

di entrata in vigore della legge debbono essere coerenti con la disciplina sull'equo compenso.

Rileva da ultimo che tutte le proposte emendative illustrate, che hanno un valore politico, sono chirurgiche e confermano l'impianto del provvedimento, recependo le osservazioni pervenute dal mondo dell'associazionismo forense.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gribaudo 1.1 e 2.1.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.3, precisa che svolgerà un unico intervento sulle 7 proposte emendative del suo gruppo, frutto delle sollecitazioni ricevute dalle associazioni interessate attraverso il deposito delle memorie richieste dalla Commissione.

Evidenzia in particolare che l'emendamento 2.3, sollecitato dal Coordinamento Libere associazioni professionali, riguarda l'estensione dell'ambito di intervento della norma, prevedendone l'applicazione anche ai rapporti non regolati da convenzioni scritte.

Osserva che anche l'emendamento a sua prima firma 2.4, che recepisce le osservazioni dell'Organismo congressuale forense e quelle dell'Organismo nazionale forense, è particolarmente rilevante in quanto riconosce dignità al lavoro svolto dagli avvocati domiciliatari. Sottolinea l'assoluta opportunità della proposta emendativa, rammentando come l'Organismo congressuale forense abbia riferito di aver spesso ricevuto in proposito a tale categoria di soggetti segnalazioni in merito a pratiche elusive poste in essere dalle grandi imprese.

Con riferimento all'emendamento a sua prima firma 2.7, evidenzia che lo stesso sopprime il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 della proposta di legge in esame, che esclude l'applicazione delle disposizioni alle prestazioni rese in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Sottolinea come invece ad avviso del suo gruppo tali soggetti siano dei contraenti forti e pertanto non ritiene oppor-

tuno escluderli da tale disciplina. In proposito, rammenta come nella scorsa legislatura anche i colleghi di Fratelli d'Italia si fossero interessati a tale tema che però era stato oggetto di una condizione espressa nel parere approvato dalla Commissione Bilancio. Invita pertanto le relatrici a effettuare le opportune interlocuzioni per verificare se sia possibile reperire la copertura finanziaria necessaria.

Osserva inoltre, relativamente all'emendamento a sua prima firma 3.1, in materia di determinazione del valore della controversia, che spesso nelle convenzioni si possono stabilire dei parametri non conformi a quelli del codice processuale civile. Sottolinea come ciò costituisca un danno per i professionisti. Per tale ragioni le associazioni professionali hanno suggerito al suo gruppo tale proposta emendativa che è volta a tutelare i professionisti da quelle pratiche elusive che comportano dei compensi non dignitosi.

Fa presente, inoltre, di aver presentato l'emendamento 5.5 che sopprime la devoluzione agli ordini e collegi professionali del compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull'equo compenso. Ritiene che, sebbene la disposizione potrebbe avere una finalità deterrente per il professionista scorretto, non sia adeguata in quanto il contraente debole avrebbe una duplice lesione: non solo infatti perderebbe il cliente ma si sottoporrebbe anche a un procedimento disciplinare.

Da ultimo osserva che l'emendamento 11.1, relativo all'entrata in vigore, prevede che le disposizioni della legge si applichino alle convenzioni in corso. Fa presente infatti che spesso le convenzioni sottoscritte dalle grandi aziende hanno una durata lunga o indeterminata.

Alla luce di quanto illustrato, sottolinea come tutte le proposte emendative del suo gruppo siano volte quindi a migliorare il testo del provvedimento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Giuliano 2.3 e 2.4.

Devis DORI (AVS) illustra l'emendamento a sua firma 2.6 che recepisce alcune osservazioni dell'Organismo congressuale forense e dell'Associazione nazionale forense e che estende le tutele nei confronti di alcuni contraenti forti.

Preannuncia inoltre che ripresenterà la proposta emendativa per l'esame in Assemblea, convinto che in tale sede verrà valutata favorevolmente dalle relatrici e dal Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Gianassi 2.5 e Dori 2.6, nonché gli emendamenti Giuliano 2.7 e 3.1.

Ciro MASCHIO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.40, riprende alle 14.50.

Devis DORI (AVS) illustra l'emendamento a sua firma 5.1 che recepisce un tema segnalato dal Movimento forense. Preannuncia la ripresentazione della proposta emendativa in Assemblea e invita le relatrici ed il rappresentante del Governo a valutare con attenzione la questione, anche ai fini di una eventuale riformulazione.

La Commissione respinge l'emendamento Dori 5.1.

Ciro MASCHIO, *presidente*, costata l'assenza del presentatore dell'emendamento Lupi 5.2: avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Giuliano 5.5 e Gribaudo 5.6, nonché l'articolo aggiuntivo Gribaudo 6.01.

Ciro MASCHIO, *presidente*, costata l'assenza del presentatore dell'emendamento Lupi 7.1: avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Gribaudo 10.1 nonché gli identici emendamenti Giuliano 10.3 e Dori 10.4 e gli emendamenti Giuliano 11.1 e Gianassi 12.1.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che si sono così concluse le votazioni sulle proposte emendative. Ricorda che la Commissione procederà domani, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni in sede consultiva, alla votazione del mandato alle relatrici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia i colleghi per lo spirito di correttezza reciproca con cui si è svolta questa delicata fase dell'*iter* del provvedimento e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 338 Meloni, C. 73 Enrico Costa, C. 271 Morrone, C. 528 Mulè e C. 637 Gribaudo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, alinea, premettere il seguente periodo: In attuazione dell'articolo 36 della Costituzione, la presente legge disciplina l'equo compenso delle prestazioni professionali svolte dai liberi professionisti e dai lavoratori autonomi di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), sostituire le parole: iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013 *con le seguenti:* aventi i requisiti previsti dall'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la partecipazione al tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo.

1.1. Gribaudo.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: della legge 14 gennaio 2013, n. 4, *aggiungere le seguenti:* e di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017 n. 81,.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013 *con le seguenti:* aventi i requisiti previsti dall'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la costituzione del Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo.

1.2. Grippo.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la presente legge si applica alle prestazioni d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile, anche svolte in forma associata o societaria e comunque a prescindere dalla loro natura convenzionale, rese in favore di tutte le imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno superato almeno uno dei seguenti limiti:

- a)* totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- b)* ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- c)* dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera,

tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

2.1. Gribaudo.

Al comma 1, sopprimere le parole: regolati da convenzioni.

2.2. Grippo.

Al comma 1, dopo le parole: regolati da convenzioni inserire le seguenti: laddove sottoscritte, o dai decreti che fissano i relativi parametri,

2.3. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai domiciliatari di cui si avvale il professionista o comunque utilizzati dalle imprese di cui al comma 1.

2.4. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

* **2.5.** Gianassi, Zan, Fornaro, Lacarra.

* **2.6.** Dori.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

2.7. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

ART. 3.

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere, in fine, la seguente:

m) quanto agli avvocati nelle previsioni volte a determinare il valore della

controversia con modalità difformi da quelle del codice processuale civile.

3.1. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 6, dopo le parole: o dal collegio aggiungere le seguenti: o dall'associazione iscritta nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 4 del 2013.

Conseguentemente, all'articolo 7:

a) *al comma 1, dopo le parole: collegio professionale, aggiungere le seguenti: o dall'associazione iscritta nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 4 del 2013;*

b) *al comma 2, dopo le parole: collegio professionale, aggiungere le seguenti: o l'associazione.*

3.3. Grippo.

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 2, aggiungere le seguenti: nonché le offerte alle medesime imprese provenienti dal professionista,

5.1. Dori.

Al comma 2, sostituire le parole: decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa con le seguenti: decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale.

5.2. Lupi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle associazioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1.

5.3. Grippo.

Sopprimere il comma 5.

* **5.4.** Grippo.

* **5.5.** Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

* **5.6.** Gribaudo.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6.1. Grippo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Prescrizione del diritto al pagamento dell'equo compenso)

1. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge. In caso di una pluralità di prestazioni rese in esecuzione di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione.

2. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali e delle associazioni di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1.

6.01. Gribaudo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Delimitazione della responsabilità civile degli organi di controllo delle società di capitali)

1. Al fine di porre una perimetrazione oggettiva alle responsabilità ascrivibili ai com-

ponenti degli organi di controllo delle società di capitali, la responsabilità dei sindaci di cui all'articolo 2407, comma 2, del codice civile è limitata al triplo degli importi stabiliti dai parametri di cui all'articolo 1 della presente legge o, se superiore, al triplo del compenso effettivamente percepito.

6.02. Gribaudo.

(Inammissibile)

ART. 7.

Sopprimerlo.

7.1. Lupi.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9.1. Grippo.

ART. 10.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'Osservatorio, presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato, è composto da tredici membri designati dal Ministro della giustizia, di cui:

a) cinque rappresentanti dei consigli nazionali degli ordini professionali;

b) cinque rappresentanti delle associazioni aventi i requisiti previsti dall'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la partecipazione al tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo;

c) due rappresentanti degli enti di previdenza e assistenza dei liberi professionisti;

d) un rappresentante dell'INPS.

10.1. Gribaudo.

Al comma 2, le parole da: cinque rappresentanti fino a: della legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono sostituite dalle seguenti: da un rappresentante per ciascuna delle associazioni aventi i requisiti previsti dall'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la costituzione del Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo.

10.2. Grippo.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) acquisire presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, documentazione e convenzioni, contratti, esiti della gara, affidamenti ed elenchi di fiduciari ai fini di cui al presente articolo.

* **10.3.** Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

* **10.4.** Dori.

ART. 11.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge, limitatamente agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

11.1. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

ART. 12.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le convenzioni in corso entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, devono essere coerenti con la disciplina sull'equo compenso di cui alla medesima legge.

12.1. Gianassi, Zan, Fornaro, Lacarra.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00015 Boldrini: Sui <i>raid</i> condotti dalla Turchia contro le regioni curde della Siria e dell'Irak e sul rispetto dello stato di diritto in Turchia (<i>Discussione e rinvio</i>)	59
---	----

INTERROGAZIONI:

5-00190 Boldrini: Sul divieto per le donne afghane di lavorare per le ONG	62
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	64

RISOLUZIONI

Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 14.50.

7-00015 Boldrini: Sui *raid* condotti dalla Turchia contro le regioni curde della Siria e dell'Irak e sul rispetto dello stato di diritto in Turchia.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), illustrando la risoluzione a sua prima firma, ricorda che dal settembre 2014 e marzo 2015 la città curda di Kobane, nel nord della Siria, ha subito l'assedio delle truppe del sedicente Stato islamico: in quella circostanza le donne gli uomini di Kobane hanno resistito e vinto, segnando l'inizio del declino di *Daesh*. In qualche misura essi hanno combattuto e vinto per tutto il mondo de-

mocratico, il quale ha tuttavia voltato loro le spalle: dapprima, nel 2019, con il ritiro del contingente militare statunitense dalla zona, che ha lasciato campo libero ai bombardamenti della Turchia; oggi, con il silenzio delle cancellerie occidentali di fronte all'aggressione dell'esercito turco ai danni delle popolazioni curde in territorio siriano ed iracheno, avvenuta nel novembre scorso. Segnala che il Presidente turco Erdogan ha peraltro dichiarato che il suo esercito non si fermerà e penetrerà via terra nei territori curdi, che sono all'interno di altri Paesi sovrani, ovvero Siria e l'Iraq. Si tratta a tutti gli effetti di un atto di invasione già annunciato, come quello compiuto dalla Turchia con l'occupazione in Siria di territori ad alta presenza curda: nel 2018 la regione di Afrin e nel 2019 una striscia di confine tra Kobane e Jazirah.

Rileva che negli stessi giorni del novembre 2022 in cui la Turchia bombardava i curdi siriani e iracheni, l'esercito iraniano faceva altrettanto contro le popolazioni curde nell'ovest del Paese che protestavano per l'uccisione della giovane Mahsa Jina Amini, originaria del Kurdistan iraniano. Osserva che le autorità turche hanno giustificato il loro attacco sostenendo che il Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK)

e le Forze democratiche siriane (FDS) sarebbero responsabili del grave attentato del 13 novembre 2022 ad Istanbul, che ha causato sei morti e ottantuno feriti. Tuttavia, le stesse autorità di Ankara non hanno mai fornito prove a sostegno di questa accusa e le citate organizzazioni hanno subito respinto ogni loro coinvolgimento.

A suo avviso, il disegno di Erdogan è chiaro: egli mira ad invadere ed anettere territori che appartengono ad altri Stati, come sta facendo Putin in Ucraina e come potrebbe fare la Cina nei confronti di Taiwan.

Pertanto, evidenzia la necessità di esprimere una condanna netta per l'operato del Governo turco, analoga a quella che giustamente viene mossa contro la Russia e contro le mire di Pechino. Al contrario, il Ministro Tajani si è recato nei giorni scorsi ad Ankara, dove ha incontrato il suo omologo turco Cavusoglu, con il quale ha discusso dei temi di interesse comune – immigrazione, Libia, sicurezza del Mediterraneo, problemi energetici – ma non ha affrontato né l'aggressione turca nei territori curdi né la stretta antidemocratica che il Presidente Erdogan esercita all'interno del suo Paese, che ha portato il Parlamento europeo – con una risoluzione approvata nel giugno 2022 – a dichiarare che la Turchia è sempre più lontana dai valori e dagli *standard* democratici dell'Unione europea.

Sulla scorta di queste considerazioni, illustra il dispositivo della risoluzione in esame, che impegna il Governo a condannare l'aggressione militare turca e la messa al bando del partito filo-curdo HDP, nonché ad agire in tutte le sedi internazionali perché si eserciti una pressione sul Governo di Ankara al fine di ottenere il pieno rispetto dei diritti umani e politici.

Andrea ORLANDO (PD-IDP), associandosi alle considerazioni della collega Boldrini, sottolinea che il partito HDP, capace di raccogliere consensi anche al di fuori della minoranza curda, è stato duramente represso dalle autorità e sostanzialmente inibito nella possibilità di svolgere attività politica. Di fronte a questa brutale repressione, denunciata sia dal Parlamento

europeo sia dal Consiglio d'Europa occorre che l'Italia, coerentemente con le posizioni di condanna espresse nei riguardi di altre violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale, stigmatizzi l'operato del Governo di Ankara, sia riguardo alla torsione antidemocratica interna sia rispetto alle azioni contro le comunità curde nei Paesi limitrofi, il cui contributo è stato decisivo per la sconfitta di *Daesh*.

Nicola FRATOIANNI (AVS), preannunciando l'intenzione di sottoscrivere la risoluzione in esame, che condivide integralmente, si associa alla richiesta che l'Italia esprima una posizione chiara e ferma contro la repressione nei riguardi della minoranza curda, superando le reticenze imposte dalla *realpolitik* e dal ruolo centrale della Turchia all'interno dell'Alleanza atlantica. Ricordando che le comunità curde in molti casi rappresentano un avanzato esperimento di democrazia egualitaria sul piano politico, economico e sociale, stigmatizza le condanne inflitte dalle giurisdizioni turche agli esponenti di punta del partito HDP. Pur consapevole della necessità di mantenere relazioni con un *partner* strategico come la Turchia, ritiene doveroso esprimere senza riserve la condanna per i ripetuti attacchi contro la minoranza curda compiuti anche al di fuori dei confini nazionali, nel corso dei quali – secondo ricostruzioni attendibili di organizzazioni della società civile – sono state usate anche armi chimiche proibite dagli accordi internazionali.

Federica ONORI (M5S), condividendo le premesse e gli obiettivi della risoluzione in titolo, preannuncia la sottoscrizione dei membri del proprio gruppo politico.

Il sottosegretario Giorgio SILLI si riserva di intervenire nel seguito del dibattito.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) sottolinea che il contenuto della risoluzione è tutt'altro che divisivo, dal momento che nella scorsa legislatura testi ancora più forti sono stati presentati dai gruppi par-

lamentari allora all'opposizione. Sottolinea la necessità che l'Italia assuma la *leadership* nell'azione di pacificazione del quadrante mediorientale, a partire dalla Siria, e ribadisce l'illegittimità delle operazioni militari condotte dalla Turchia. Riguardo ai rapporti con Ankara, ricorda che l'Italia ha a lungo sostenuto l'opportunità di un ingresso della Turchia dell'Unione europea, modificando tale approccio solo a seguito delle scelte compiute da Erdogan: peraltro, mentre negli atti di indirizzo presentati da Fratelli d'Italia nella scorsa legislatura si arrivava ad evocare l'interruzione delle relazioni diplomatiche, nell'atto di indirizzo in esame si chiede unicamente la condanna delle politiche poste in essere e un richiamo ai principi che tutti gli alleati NATO devono rispettare. Sulla scorta di queste considerazioni, sollecita i gruppi di maggioranza ed il Governo a sostenere la risoluzione in esame.

Giangiaco CALOVINI (FDI), confermando che Fratelli d'Italia ha sempre espresso preoccupazioni nei riguardi della postura interna ed internazionale della Turchia e associandosi alla condanna per i bombardamenti nei confronti della popolazione civile curda, rileva la necessità di lavorare ad un testo di risoluzione condiviso, che non pregiudichi le relazioni con Ankara, *partner* fondamentale sul piano economico, Paese candidato all'adesione all'UE e alleato storico all'interno dell'Alleanza atlantica. Da questo punto di vista, ritiene che il Governo in carica stia operando in piena continuità con il precedente Esecutivo.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), al riguardo, ricorda che il Presidente del Consiglio Draghi, nel corso di una conferenza stampa, ebbe modo di definire Erdogan un « dittatore ».

Giulio TREMONTI, *presidente*, precisa che in quella circostanza fu utilizzato il termine « autocrate ».

Laura BOLDRINI (PD-IDP) ribadisce che fu usato l'appellativo « dittatore ».

Giangiaco CALOVINI (FDI) precisa che nel suo intervento si riferiva all'ultima visita dell'allora Ministro degli esteri Di Maio in Turchia, nel luglio 2022. Ribadisce, quindi, la disponibilità a confrontarsi per convergere su un testo condiviso.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) ricorda che, nonostante l'accesa dialettica nella scorsa legislatura con il collega Delmastro Delle Vedove – allora membro della Commissione affari esteri – c'era una sostanziale consonanza sulla valutazione delle politiche poste in essere dalla Turchia: a suo avviso, è dunque possibile individuare un terreno comune per addivenire a un testo condiviso. Evidenzia, altresì, che Svezia e Finlandia, pur avendo sottoscritto un *memorandum* con la Turchia in vista dell'adesione all'Alleanza atlantica, hanno posto delle pregiudiziali molto nette in materia di diritti umani, opponendosi all'estradizione di rifugiati curdi nonostante le pressioni del Governo di Ankara: auspica, quindi, che l'Italia dimostri la stessa determinazione, anche per preservare la sua autorevolezza sul piano internazionale, pur senza mettere in discussione il quadro di alleanze tradizionali.

Giulio TREMONTI, *presidente*, rileva che occorrerebbe approfondire gli obblighi derivanti dall'appartenenza alla NATO: la Carta atlantica, infatti, sancisce che la democrazia si costruisce sui territori, e non si esporta. A suo avviso, i curdi hanno dato un contributo fondamentale all'affermazione dei principi democratici in una regione instabile come il Medio Oriente, e pertanto meritano di essere tutelati. Peraltro, il fatto che l'aggressione russa all'Ucraina e le incursioni turche in territorio siriano siano valutate diversamente dagli alleati occidentali è una conseguenza inevitabile dell'appartenenza di Ankara all'Alleanza atlantica.

Andrea ORLANDO (PD-IDP) ricorda che anche il Portogallo sotto la dittatura sotto la dittatura di Salazar era parte della NATO.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP) osserva che, purtroppo, allo stato at-

tuale la maggior parte dei Paesi nel mondo è governato da regimi autoritari.

Giulio TREMONTI, *presidente*, rimarca il punto di svolta segnato dal passaggio dal G7 al G20: il primo consesso era caratterizzato dalla omogeneità politica, linguistica – con il monopolio dell'inglese – ed economica (con la supremazia del dollaro); il secondo consesso è molto più eterogeneo, ma ha avuto l'effetto positivo di ampliare la partecipazione alla *governance* dei processi globali.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) segnala che oggi la tradizionale antitesi tra democrazie e dittature si è arricchita di una nuova categoria – la cosiddetta « democrazia » – che costituisce un ibrido assai pericoloso.

Giulio TREMONTI, *presidente*, a titolo di esempio, menziona la Cina, che rappresenta una entità atipica, ma capace di esercitare una enorme influenza sul piano politico ed economico.

Paolo FORMENTINI (LEGA) ricordando che la Lega ha sempre avuto una posizione molto netta sulla Turchia, mentre altre forze politiche hanno perorato per lungo tempo la sua adesione all'Unione europea, ribadisce l'apprezzamento per la coerenza della collega Boldrini, che nella scorsa legislatura ha sottoscritto la mozione per il riconoscimento del genocidio armeno. Sottolineando che né i rapporti bilaterali, né il ricatto sui migranti, né la crisi libica possono rappresentare ostacoli insormontabili per esprimere una condanna nei riguardi di Ankara, annuncia la disponibilità a convergere su un testo condiviso

Il sottosegretario Giorgio SILLI, esprimendo apprezzamento per il tenore della discussione, arricchita da importanti spunti di analisi storica e di filosofia politica, preannuncia che l'Esecutivo sta elaborando alcune proposte di riformulazione sull'atto di indirizzo in esame, che intende seguire in prima persona.

Giulio TREMONTI, *presidente*, ricorda dell'allora Presidente francese Sarkozy affermò che « non risulta che Ankara sia in Europa », ponendo una pietra tombale sulle aspirazioni turche all'integrazione europea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 15.30.

5-00190 Boldrini: Sul divieto per le donne afgane di lavorare per le ONG.

Il sottosegretario Giorgio SILLI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), aggiungendo la propria personale indignazione per quanto sta accadendo in Afghanistan ad opera del regime talebano.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta del sottosegretario, che ha illustrato efficacemente l'impegno dell'Italia in Afghanistan, senza tuttavia fornire chiarimenti sulle misure che intende assumere riguardo al divieto per le donne afgane di lavorare per le ONG; sottolinea che tale scelta del regime condanna il 50 per cento della popolazione a non avere assistenza e a sprofondare in uno stato di povertà assoluta. Evidenzia che l'Occidente ha gravi responsabilità sulla situazione attuale, dal momento che, fin dalla scelta scellerata del Presidente americano Trump di avviare negoziati paralleli con i talebani a Doha, ha tradito le promesse fatte durante l'occupazione.

Auspica, quindi, che i Governi, i *media* e la società civile tornino ad occuparsi della tragedia che vivono le donne afgane, private della possibilità di avere un'istruzione, praticare sport e svolgere attività lavorative. Sul piano operativo, sottolinea la necessità di organizzare in tempi brevi un confronto con le organizzazioni non governative che operano in Afghanistan per fare

il punto della situazione e individuare possibili soluzioni a questa situazione drammatica.

Giulio TREMONTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO

5-00190 Boldrini: Sul divieto per le donne afgane di lavorare per le ONG.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo italiano continua a seguire con estrema attenzione la situazione in Afghanistan. Siamo molto preoccupati per la progressiva erosione dei diritti di donne e ragazze. Attenzione condivisa dall'opinione pubblica italiana che ha manifestato straordinaria solidarietà e grande partecipazione per le sorti della popolazione afgana nei giorni concitati dell'agosto 2021, ma anche nei mesi successivi.

La vicinanza fra i due popoli è stata rafforzata dalla lunga assistenza prestata dall'Italia all'Afghanistan per un ventennio, per difendere le libertà fondamentali, i diritti civili, i diritti di donne e bambine e delle minoranze, per contrastare il terrorismo.

Grazie all'impegno di quel periodo, sono stati raggiunti importanti risultati. Abbiamo sostenuto la riforma della giustizia afgana. Abbiamo contribuito allo sviluppo di infrastrutture, ospedali e sistemi idrici. La mortalità infantile si è più che dimezzata. Il tasso di alfabetizzazione dei giovani è più che raddoppiato, dal 31 per cento nel 2005 al 64 per cento nel 2020. Tra il 2001 e il 2018, il tasso di iscrizione femminile alla scuola primaria è passato da un valore prossimo allo zero a oltre l'80 per cento. In venti anni, abbiamo contribuito a formare una generazione con una visione della società basata sui diritti e sulle libertà fondamentali.

La caduta di Kabul ha drammaticamente riportato l'orologio indietro.

Nell'agosto del 2021, nella fase emergenziale della crisi afgana, abbiamo trasferito in Italia quasi 5.000 cittadine e cittadini afgani che avevano collaborato con le istituzioni italiane o si erano esposti per il nostro Paese. Fra questi, molte donne e bambini, giornalisti e attivisti, difensori dei diritti umani.

Conclusa quella fase, abbiamo avviato un'azione di più ampio respiro, disegnando un « Piano italiano di sostegno al popolo afgano » che ha racchiuso in maniera organica iniziative delle Amministrazioni centrali e locali, con il contributo delle organizzazioni della società civile, a favore di cittadine e cittadini afgani, sia di coloro che sono riusciti a lasciare il Paese sia di coloro che ancora si trovano in Afghanistan.

Al « Piano italiano » si è accompagnata l'esperienza dei corridoi umanitari dall'Iran e dal Pakistan per trasferire nel nostro Paese cittadini afgani vulnerabili (in molti casi accompagnati dai rispettivi nuclei familiari), grazie alla collaborazione tra Governo, Organizzazioni della società civile e organismi internazionali. Del progetto potranno beneficiare 1.200 afgani. I primi trasferimenti hanno avuto luogo tra luglio e novembre 2022, per un numero complessivo di 455 beneficiari.

In risposta al rapido aumento dei bisogni umanitari a seguito degli eventi dell'estate 2021, l'Italia ha stanziato circa 150 milioni di euro per sostenere la popolazione rimasta nel Paese o in fuga, di cui oltre 100 destinati a interventi umanitari. L'Italia sostiene da molti anni l'*Afghanistan Reconstruction Trust Fund* (ARTF), un fondo multilaterale amministrato dalla Banca Mondiale. Nel 2022 abbiamo confermato la nostra vicinanza al popolo afgano, stanziando 40 milioni di euro per iniziative di emergenza nel Paese.

Tutti i programmi di assistenza ai quali l'Italia ha contribuito, nei settori della sicurezza alimentare, dei servizi sanitari, del sostegno agli sfollati e ai rifugiati afgani, si rivolgono in via prioritaria a donne e ragazze.

A valere sui fondi 2022, si ricordano gli 8 milioni di euro a favore del Fondo della Nazioni Unite per la Popolazione (UNFPA) per la fornitura di servizi essenziali e a favore della salute sessuale e riproduttiva e per la prevenzione e il contrasto della violenza sessuale e di genere e 5 milioni di euro a favore del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF), per contribuire alla riduzione della vulnerabilità, della morbidità e della mortalità dei minori e delle persone vulnerabili. L'attenzione alla situazione delle donne e delle bambine ha costituito un fattore comune alle numerose iniziative finanziate con i fondi 2021, fra le quali ricordiamo i complessivi 6 milioni di euro a favore del Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (UNFPA), al fine di contribuire al miglioramento dell'accesso ai servizi di salute riproduttiva e sessuale e al contrasto alla violenza di genere a beneficio delle donne in diverse aree del Paese, e i 5 milioni di euro a favore del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF), per l'attuazione di un progetto volto anche a sostenere l'accesso all'educazione delle bambine.

Per l'attuazione delle iniziative di assistenza, è stato fondamentale potersi avvalere del supporto operativo sul terreno delle Nazioni Unite e delle loro Agenzie che, con la loro presenza diffusa nel Paese, sono stati imprescindibili punti di riferimento. Il timore che la situazione sul terreno possa addirittura peggiorare a seguito delle ultime decisioni della Autorità di fatto di Kabul è purtroppo concreto.

La dirigenza talebana si è mostrata ancora una volta indisponibile a venire incontro alle attese della popolazione afghana, e ai principi irrinunciabili che la Comunità internazionale ha posto come criteri di un eventuale riconoscimento del loro esercizio del potere.

Con i nostri partner europei e internazionali abbiamo promosso iniziative volte a stabilire, con approccio pragmatico, canali di contatto a livello tecnico con la leadership talebana, per fare pressioni su Kabul affinché vi siano aperture sul fronte dei diritti della persona, a partire dai diritti delle donne, dei gruppi etnici e delle mi-

noranze, in vista di una loro inclusione nella vita sociale e nel governo del Paese.

Di fronte alle ultime, preoccupanti decisioni restrittive delle autorità di fatto di Kabul che vietano alle donne l'istruzione universitaria e l'impiego presso le organizzazioni non governative abbiamo reagito con ferme condanne, sia a livello nazionale, sia livello multilaterale, in ambito europeo e G7 allargato. Con i nostri partner abbiamo reso pubbliche chiare prese di posizione contro questi sviluppi negativi.

Come ben evidenziato dall'Onorevole Boldrini, il divieto alle donne operatrici umanitarie di lavorare in Afghanistan ha purtroppo prodotto un impatto immediato sulla conduzione delle attività umanitarie. Poiché solo le operatrici possono avere accesso alla popolazione femminile per fornire servizi essenziali come cure mediche e assistenza di base alle famiglie in cui il capo famiglia sia una vedova, le ONG devono poter contare su una componente di donne. Il risultato è che il divieto al lavoro per le donne nelle ONG crea un ostacolo non aggirabile alle attività umanitarie e finisce per colpire ulteriormente le fasce più deboli della popolazione locale.

Ancora prima di quest'ultima involuzione, l'esclusione nei fatti delle donne afghane dalla forza lavoro, aveva già avuto gravi conseguenze sull'economia del Paese determinando, secondo stime del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), la perdita di circa un miliardo di dollari, pari al 5 per cento del PIL, accelerando il collasso economico dell'Afghanistan.

Questo dimostra in maniera del tutto evidente come la partecipazione egualitaria delle donne ai processi di pace e alla vita socio-economica del Paese sia una priorità che riguarda l'intera società afghana.

Continuiamo quindi a partecipare attivamente a tutte le iniziative multilaterali, e in particolare a quelle promosse dalle Nazioni Unite, per sensibilizzare le Autorità afghane di fatto sul ruolo cruciale della componente femminile della popolazione nella vita del Paese e nell'assistenza umanitaria.

Anche a livello bilaterale, sosteniamo la valorizzazione delle donne afgane. Cito le iniziative più emblematiche.

Nel 2022 l'Italia ha finanziato il progetto di *Women in International Security/WIIS – Italy* dal titolo «Il ruolo delle donne di fronte alle nuove sfide della sicurezza internazionale: un focus su Afghanistan e Ucraina» le cui attività proseguono anche nel 2023.

Il progetto ha consentito di realizzare una piattaforma di dialogo con la partecipazione di donne afgane che hanno ricoperto ruoli apicali in ambito politico, diplomatico e negoziale in Afghanistan e in diaspora, mediatrici e negoziatrici, esperte internazionali di mediazione, genere e sicurezza. Lo scopo è di creare una rete di solidarietà e promuovere uno scambio di esperienze, per dar voce alle stesse donne afgane affinché possano contribuire al cambiamento.

Il 13 dicembre, il Sottosegretario Tripodi ha presieduto la conferenza interna-

zionale «La partecipazione delle donne al processo di pace e di stabilizzazione dell'Afghanistan: quale ruolo per l'Italia» organizzata da WIIS Italy con la collaborazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con l'obiettivo di mantenere alta l'attenzione sul tema delle donne afgane.

Anche sul piano politico, continuiamo a sensibilizzare i nostri partner sulla necessità di tenere al centro dell'agenda Afghanistan la componente femminile della popolazione, i suoi diritti e le sue aspirazioni.

Ritengo che la stessa designazione di una donna a capo della nostra Ambasciata in Afghanistan, sia pure temporaneamente dislocata a Doha, costituisca un importante segnale di attenzione in tale direzione.

Il contributo che le donne e le ragazze hanno dato e potranno dare per la costruzione del futuro dell'Afghanistan è cruciale. È indispensabile continuare a puntare, con convinzione, su di loro.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Atto n. 10 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	68
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Atto n. 15 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	75

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Atto n. 17 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	78
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13/CEE e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. Atto n. 9 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	79
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori che abroga la direttiva 2009/22/CE. Atto n. 14 (Rilievi alle Commissioni II e X) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	81
Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune. Atto n. 18 (Rilievi alle Commissioni II e XIII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	83
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012. Atto n. 12 (Rilievi alle Commissioni IX e XI) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	84
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, indi del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Atto n. 10.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, fa presente che il presente schema di decreto dà attuazione all'articolo 13 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021) e intende trasporre nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante disposizioni in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. A tale proposito, segnala che la legge di delegazione europea n. 127 del 2022, nell'ambito dell'articolo 1, delega infatti il Governo all'adozione, secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dei decreti legislativi finalizzati all'attuazione e al recepimento degli atti dell'Unione europea. Evidenzia che il comma 2 del citato articolo prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari, rilevando

altresì che il comma 3 stabilisce poi che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possano essere previste nei decreti legislativi, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe, e che alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dalla loro attuazione, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provveda mediante riduzione dell'apposito fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della citata legge n. 234 del 2012.

In merito agli articoli 1, 2 e 3, rispettivamente recanti ambito di applicazione oggettivo, definizioni e ambito di applicazione soggettivo, osserva che le disposizioni ampliano il perimetro dei soggetti pubblici tenuti ad applicare la disciplina in esame. Rileva, infatti, che l'articolo 54-*bis* vigente del testo unico sul pubblico impiego (TUPI) tutela solo i dipendenti pubblici delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo testo unico, quindi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Osserva, invece, che l'articolo 3 dello schema aggiunge anche i dipendenti delle Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice

civile, delle società *in house*, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio. Ricorda che gli impatti finanziari sugli enti pubblici economici, enti di diritto privato e società pubbliche possono rilevare ai fini di contabilità nazionale e, quindi, sull'indebitamento netto ove tali enti siano inclusi nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.

Pertanto, rinviando agli articoli successivi, evidenzia che vi saranno costi di attuazione per tutti gli organismi che sino ad ora non erano tenuti ad applicare la disciplina di tutela delle segnalazioni.

Con riguardo ai profili di quantificazione agli articoli da 4 a 6, rispettivamente recanti canali di segnalazione interna, gestione del canale di segnalazione interna e condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna, pur considerando le rassicurazioni fornite dalla relazione tecnica in merito alla circostanza che le attività ivi previste rientrano nelle ordinarie attività gestionali delle amministrazioni o enti pubblici e sono esperibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, evidenzia che tale generica rassicurazione andrebbe confortata alla luce della illustrazione di dati ed elementi idonei a comprovarne la sostenibilità, come peraltro previsto dalla leggi di contabilità.

Rileva che la normativa vigente prevede la segnalazione al responsabile della prevenzione della corruzione o all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ma senza imporre la creazione di un canale di segnalazione, con il ricorso a strumenti di crittografia, e senza imporre che vi sia un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione o l'affidamento a un soggetto esterno.

Andrebbero quindi, a suo parere, forniti maggiori elementi sui costi di creazione e gestione del canale di segnalazione, sui costi di formazione del personale interno o del ricorso a soggetti esterni, ed evidenziate le relative disponibilità di bilancio nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni. Segnala peraltro che, per la creazione del canale di segnalazione

presso l'ANAC, la relazione tecnica in esame all'articolo 11 prevede costi pari a 1 milione di euro, oltre ai costi di gestione per gli anni successivi e ai costi di personale.

Sul punto, sottolinea che, dal punto di vista metodologico, le risorse iscritte nel bilancio di previsione delle amministrazioni dovrebbero essere calibrate sui soli fabbisogni previsti ai sensi della legislazione vigente, ragion per cui andrebbero fornite indicazioni specifiche in merito alla possibilità che le amministrazioni possano realmente procedere alla riprogrammazione delle risorse destinate all'attività contrattuale.

In ordine agli articoli da 7 a 10, rispettivamente recanti canali di segnalazione esterna, attività di ANAC, informazioni sulle segnalazioni esterne e sul relativo seguito e adozione di Linee guida, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce elementi e dati idonei alla verifica dei maggiori fabbisogni concernenti i nuovi compiti assegnati all'ANAC, ma si limita a richiamare gli adempimenti previsti dagli articoli 7, 8, 9, 10, 18, 19, 21, a dimostrazione di maggiori fabbisogni di personale previsti all'articolo 11. Rinvia pertanto alle considerazioni relative all'articolo 11.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 11, recante disposizione relativa al personale ANAC ed alla piattaforma informatica, evidenzia preliminarmente che ANAC rientra a pieno titolo nel perimetro dei soggetti contemplati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni dal SEC2010 ai fini di compilazione del relativo conto economico.

In proposito, sui commi 1 e 2, posto che ivi si provvede anzitutto alla previsione di un'autorizzazione di spesa predisposta come tetto massimo, va d'altro canto evidenziato, a suo avviso, che la norma si pone a copertura di un incremento dell'organico ANAC di n. 22 unità. Osserva, pertanto, che l'onere, già di per sé inderogabile, non presenta carattere di rimodulabilità.

Rileva, in relazione ai contingenti di organico (n. 18 funzionari e n. 4 appartenenti alla carriera operativa), che la relazione tecnica fornisce i parametri del costo annuo lordo unitario per ciascuna delle

citare unità appartenenti ai relativi contingenti e la spesa complessiva prevista, fornendo una prospettazione dell'onere annuo, da sostenersi in un orizzonte decennale, come peraltro espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità in presenza di norme di spesa concernenti il pubblico impiego. Al fine di consentire lo scrutinio dell'evoluzione dell'onere prevista nel decennio, ritiene che andrebbero richieste maggiori indicazioni in merito alle singole componenti del trattamento economico, sia fondamentale che accessorio, nei diversi profili professionali e gradi delle carriere dei funzionari ed operativa dell'ANAC – sulla base della progressione prevista dal vigente Regolamento del personale Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) – il cui trattamento è perequato a quello dei dipendenti della Banca d'Italia – fornendo i dati relativi all'evoluzione dei relativi trattamenti economici nelle singole annualità.

In tal senso, con particolare riguardo all'annualità 2023, circa la significativa differenza rilevata dalla relazione tecnica in tale anno e ascrivibile ai diversi effetti tra il differente periodo di servizio (data di assunzione) considerato nelle due stime in relazione al trattamento economico « fondamentale » del personale e agli effetti, più che proporzionali, che il differente periodo considerato nelle stime produce in relazione al trattamento economico « accessorio », andrebbero a suo parere richiesti puntuali elementi illustrativi delle citate differenze.

Quanto poi alla disposizione in cui si prevede anche un'ulteriore autorizzazione da intendersi quale limite massimo di spesa in favore di ANAC per i suoi fabbisogni di funzionamento previsti nei prossimi anni, rilevata l'evidente modulabilità dell'onere, non formula osservazioni. Tuttavia, al fine di consentire una prima riflessione circa l'adeguatezza delle risorse stanziare a fronte dei fabbisogni prevedibili, ritiene che andrebbero richiesti i dati e i parametri assunti nella stima dei fabbisogni di spesa relativamente a ciascuna delle singole annualità 2023/2026, relativamente alla implementazione della piattaforma, che la

relazione tecnica ascrive espressamente in conto maggiore spesa di investimento.

Segnala che la relazione tecnica non è corredata con il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, ragion per cui si rende impossibile la verifica della classificazione della maggiore spesa con riferimento al triennio in gestione e, tantomeno, l'articolazione dei suddetti effetti in relazione alle singole annualità.

Con riguardo alle argomentazioni fornite dalla relazione tecnica in merito alle esigenze di rafforzamento di tutte le strutture coinvolte nella realizzazione delle iniziative di ANAC al fine dichiarato di assicurare un « presidio costante » degli adempimenti previsti dalle disposizioni in esame, per cui si procede ad un ampliamento della dotazione organica, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce tuttavia elementi tecnici concernenti i maggiori fabbisogni concernenti i nuovi compiti assegnati all'ANAC, limitandosi però a richiamare gli articoli 7, 8, 9, 10, 18, 19, 21, per cui si renderebbe indispensabile un adeguamento della dotazione organica ai fini dell'acquisizione di quelle professionalità tecnico-specialistiche idonee all'assolvimento dei compiti, puntualizzando i settori organizzativi in cui emergerebbe tale nuovo « fabbisogno ». In proposito, richiamando l'articolo 6, comma 2, del TUIP, che, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di *performance* organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, stabilisce che le amministrazioni pubbliche adottino il piano triennale dei fabbisogni di personale, andrebbero a suo parere richieste più specifiche indicazioni in merito ai « carichi di lavoro » aggiuntivi che si prevedono per le articolazioni organizzative pur richiamate dalla relazione tecnica per effetto delle nuove norme.

A tale proposito, ritiene vada debitamente evidenziato che la relazione tecnica, nella illustrazione del fabbisogno di organico aggiuntivo da conferire ad ANAC, specificamente in riferimento ai 18 funzionari indicati dalla norma, precisa, tra l'altro, che n. 2 funzionari da inserire nell'« ufficio

sanzioni » verranno ad operare in sostituzione dei « due pensionamenti prossimi » nella medesima qualifica. Ciò che, evidentemente, farebbe ritenere che il fabbisogno di organico per tali posizioni dovrebbe trovare copertura già a valere delle risorse già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente per effetto del meccanismo del *turn over*. Sul punto, reputa indispensabile un chiarimento.

Circa il comma 3, in merito anche ai profili di copertura, posto che alla copertura dei nuovi e maggiori oneri previsti dal comma 2 si provvede mediante contestuale riduzione della dotazione prevista, ai sensi della legislazione vigente, per il Fondo per il recepimento della normativa europea, ritiene che, in merito alle disponibilità ivi esistenti, andrebbero fornite assicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di esigenze di spesa già previste a valere delle medesime.

Con riguardo all'articolo 12, recante obbligo di riservatezza, non formula osservazioni.

Con riguardo all'articolo 13, recante trattamento dei dati personali, per i profili di quantificazione, sul comma 6, posto che ivi si prevede che le amministrazioni procedano alla individuazione di misure tecniche e organizzative che siano idonee a garantire un livello di sicurezza « adeguato » agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personale, andrebbe a suo parere richiesta conferma in merito alla possibilità che le amministrazioni possano provvedervi potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Circa l'articolo 14, recante conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni, per i profili di quantificazione, pur considerando le assicurazioni fornite dalla relazione tecnica, per cui la conservazione delle segnalazioni potrà comunque trovare attuazione, ove necessario, nell'ambito delle dotazioni « informatiche » già in possesso delle amministrazioni, evi-

denza che tali assicurazioni con costituiscono di per sé argomento sufficiente a comprovare la neutralità delle disposizioni in esame.

In particolare, sottolinea che le disposizioni pongono espresso riferimento a registrazioni su un dispositivo « idoneo alla conservazione e all'ascolto » oppure mediante « verbale » oppure trascrizione integrale, facendo riferimento a non meglio precisato « personale addetto » delle amministrazioni.

Ne segue, a suo avviso, che, oltre alla richiesta di elementi confermativi circa l'idoneità delle dotazioni informatiche previste a supportare gli adempimenti *de quo*, andrebbero richieste indicazioni circa la sostenibilità delle relative attività di supporto al segnalante, a valere degli organici già previsti dalla legislazione vigente.

Sul punto rinvia alle considerazioni formulate all'articolo 11.

Con riferimento all'articolo 15, recante divulgazioni pubbliche del Segnalante, non ha osservazioni da formulare.

In ordine agli articoli da 16 a 22, rispettivamente recanti condizioni per la protezione della persona segnalante, divieto di ritorsione, misure di sostegno, protezione dalle ritorsioni del soggetto segnalante, limitazioni della responsabilità, sanzioni e rinunce e transazioni, andrebbero, a suo avviso, fornite informazioni sugli oneri a carico dell'ANAC per la tenuta dell'elenco degli enti del terzo settore che forniscono misure di sostegno. Osserva che l'articolo 18 è tra quelli menzionati dalla relazione tecnica all'articolo 11 per supportare l'adeguamento della dotazione del personale ANAC, senza però fornire informazioni specifiche.

Anche circa l'articolo 19, per i profili di quantificazione rileva che la sostenibilità degli adempimenti correlati alle disposizioni in esame a valere delle sole risorse umane e strumentali scontate nella dotazione di bilancio dell'ANAC, andrebbero suffragati alla luce dell'esposizione di elementi informativi e dati inerenti i relativi fabbisogni di funzionamento a fronte della dotazione di bilancio del medesimo ente. Sull'articolo 21, posto che la norma pre-

cettiva è chiaramente suscettibile di determinare effetti positivi per la finanza pubblica, sebbene allo stato non quantificabili, non formula osservazioni. Quanto alla gestione degli atti e delle procedure conseguenti all'irrogazione delle sanzioni, rinvia all'articolo 11.

In merito agli articoli da 23 a 25, rispettivamente recanti abrogazioni di norme, disposizioni transitorie e di coordinamento e disposizioni finanziarie, circa i profili di copertura, ribadisce ancora una volta che la mera apposizione di clausole di neutralità all'atto della approvazione di nuove norme, lungi dal costituire una soluzione meramente formale a fronte all'obbligo di copertura, comporta sempre la stretta osservanza anche di quanto espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità, come peraltro rilevato anche dall'Organo di controllo, ovvero, che le stesse siano accompagnate in relazione tecnica dalla puntuale illustrazione dei dati e degli elementi che sono idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, restando, almeno in linea di principio, sempre preclusa la possibilità di fare fronte a nuovi o maggiori oneri attraverso l'utilizzo di risorse già previste in bilancio, che a rigore dovrebbero scontare i soli fabbisogni di spesa previsti ai sensi della normativa vigente, in caso contrario risolvendosi siffatte clausole in mere affermazioni di « principio » di fatto prive di dimostrata fondatezza.

Evidenzia che lo schema e la relazione tecnica prevedono stanziamenti solo in favore dell'ANAC all'articolo 11, ignorando le ricadute che le nuove norme potranno avere anche sulle altre amministrazioni coinvolte nelle nuove procedure di segnalazione anticorruzione, limitandosi ad assicurare che queste ultime dovranno comunque provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle sole risorse umane strumentali e finanziarie che sono già disponibili a legislazione vigente nei loro bilanci.

Il Sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno natura ordinamentale e definitoria e non ampliano il perimetro dei soggetti pubblici

tenuti ad applicare la disciplina oggetto della direttiva essendo i medesimi soggetti, ai sensi della legge n. 179 del 2017 in materia di *whistleblowing*, già tenuti alla protezione di coloro che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e delle disposizioni normative nazionali.

Gli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni contenute agli articoli 4 e 5, rispettivamente in materia di attivazione e di gestione dei canali di segnalazione, potranno essere effettuati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché gli enti destinatari delle predette disposizioni sono già tenuti, ai sensi dell'articolo 54-*bis*, comma 5, del Testo unico sul pubblico impiego (TUPI) e dell'articolo 1, comma 5, lett. *b*), della legge n. 179 del 2017, a dotarsi di appositi strumenti informatici e ad avvalersi di personale appositamente qualificato.

Come risulta dalla relazione tecnica, si potrà ricorrere alle ipotesi di esternalizzazione della gestione delle segnalazioni, previste dal comma 2 dell'articolo 4, solamente in via residuale e successivamente alla positiva verifica della sussistenza delle occorrenti disponibilità finanziarie.

Il costo pro-capite utilizzato per la stima dell'impatto finanziario relativo all'assunzione delle unità di personale disposta dall'articolo 11, fa riferimento al trattamento economico fondamentale e al trattamento economico accessorio, comprensivo del premio di risultato, del premio di presenza parte variabile, del premio incremento efficienza aziendale e del lavoro straordinario.

Inoltre, ai fini della stima dell'impatto finanziario delle predette assunzioni si è tenuto conto del fatto che i trattamenti economici evolvono nel tempo in relazione alle progressioni di carriera, nonché in virtù della rivalutazione dei tabellari del personale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo dell'Istat (IPCA), al netto del prezzo dei prodotti energetici importati.

La quantificazione delle spese per l'assunzione di personale per l'anno 2023 è stata effettuata tenendo conto sia del pe-

riodo di servizio del personale medesimo in tale annualità, sia degli effetti della sentenza del Consiglio di Stato n. 7725 del 5 settembre 2022, che ha disposto una riparametrazione dei tabellari dei funzionari per uguagliarli a quelli dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sia della inattesa dinamica inflazionistica nelle annualità 2022 e 2023.

I dati e i parametri assunti nella stima dei fabbisogni di spesa complessiva per la realizzazione della piattaforma informatica di ricezione e gestione delle segnalazioni, sono legati all'evoluzione della medesima piattaforma in termini di potenziamento dell'infrastruttura *hardware* e *software*, al fine di consentire la gestione di un consistente numero di segnalazioni.

Inoltre, in virtù delle nuove competenze attribuite dal presente provvedimento, l'ANAC dovrà provvedere al rafforzamento del proprio Ufficio per il *whistleblowing*, incaricato della gestione delle segnalazioni di illeciti, procedura che subirà un ampliamento tanto dal punto di vista delle condotte segnalabili, quanto dal punto di vista dei soggetti legittimati ad effettuare segnalazioni.

L'Ufficio *whistleblowing* di ANAC sarà altresì competente ad avviare e istruire i procedimenti sanzionatori previsti dal presente provvedimento, richiedendo eventualmente la collaborazione con l'Ispettorato del lavoro e l'Ispettorato della funzione pubblica, sulla base di appositi accordi.

Il riferimento ai 2 funzionari che, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, saranno inseriti nell'«ufficio sanzioni» di ANAC in sostituzione dei due pensionamenti prossimi nella medesima qualifica, è frutto di errore materiale, giacché il predetto ufficio non beneficerà delle nuove assunzioni previste dallo schema di decreto in esame.

Il trattamento dei dati personali contenuto nelle segnalazioni, di cui all'articolo 13, potrà essere effettuato dalle Amministrazioni interessate mediante il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Gli adempimenti di supporto al segnalante, di cui all'articolo 14, saranno svolti

mediante l'impiego delle risorse umane già disponibili a legislazione vigente, mentre la conservazione delle segnalazioni interne, esterne e della relativa documentazione sarà effettuata mediante la piattaforma informatica, che potrà avvalersi delle risorse appositamente stanziare dall'articolo 11.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Atto n. 10);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno natura ordinamentale e definitoria e non ampliano il perimetro dei soggetti pubblici tenuti ad applicare la disciplina oggetto della direttiva essendo i medesimi soggetti, ai sensi della legge n. 179 del 2017 in materia di *whistleblowing*, già tenuti alla protezione di coloro che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e delle disposizioni normative nazionali;

gli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni contenute agli articoli 4 e 5, rispettivamente in materia di attivazione e di gestione dei canali di segnalazione, potranno essere effettuati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché gli enti destinatari delle predette disposizioni sono già tenuti, ai sensi dell'articolo 54-*bis*, comma 5, del Testo unico sul pubblico impiego (TUPI) e dell'articolo 1, comma 5, lett. *b*),

della legge n. 179 del 2017, a dotarsi di appositi strumenti informatici e ad avvalersi di personale appositamente qualificato;

come risulta dalla relazione tecnica, si potrà ricorrere alle ipotesi di esternalizzazione della gestione delle segnalazioni, previste dal comma 2 dell'articolo 4, solamente in via residuale e successivamente alla positiva verifica della sussistenza delle occorrenti disponibilità finanziarie;

il costo pro-capite utilizzato per la stima dell'impatto finanziario relativo all'assunzione delle unità di personale disposta dall'articolo 11, fa riferimento al trattamento economico fondamentale e al trattamento economico accessorio, comprensivo del premio di risultato, del premio di presenza parte variabile, del premio incremento efficienza aziendale e del lavoro straordinario;

inoltre, ai fini della stima dell'impatto finanziario delle predette assunzioni si è tenuto conto del fatto che i trattamenti economici evolvono nel tempo in relazione alle progressioni di carriera, nonché in virtù della rivalutazione dei tabellari del personale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo dell'Istat (IPCA), al netto del prezzo dei prodotti energetici importati;

la quantificazione delle spese per l'assunzione di personale per l'anno 2023 è stata effettuata tenendo conto sia del periodo di servizio del personale medesimo in tale annualità, sia degli effetti della sentenza del Consiglio di Stato n. 7725 del 5 settembre 2022, che ha disposto una riparametrazione dei tabellari dei funzionari per uguagliarli a quelli dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sia della inattesa dinamica inflazionistica nelle annualità 2022 e 2023;

i dati e i parametri assunti nella stima dei fabbisogni di spesa complessiva per la realizzazione della piattaforma informatica di ricezione e gestione delle segnalazioni, sono legati all'evoluzione della

medesima piattaforma in termini di potenziamento dell'infrastruttura *hardware* e *software*, al fine di consentire la gestione di un consistente numero di segnalazioni;

inoltre, in virtù delle nuove competenze attribuite dal presente provvedimento, l'ANAC dovrà provvedere al rafforzamento del proprio Ufficio per il *whistleblowing*, incaricato della gestione delle segnalazioni di illeciti, procedura che subirà un ampliamento tanto dal punto di vista delle condotte segnalabili, quanto dal punto di vista dei soggetti legittimati ad effettuare segnalazioni;

l'Ufficio *whistleblowing* di ANAC sarà altresì competente ad avviare e istruire i procedimenti sanzionatori previsti dal presente provvedimento, richiedendo eventualmente la collaborazione con l'Ispettorato del lavoro e l'Ispettorato della funzione pubblica, sulla base di appositi accordi;

il riferimento ai 2 funzionari che, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, saranno inseriti nell'"ufficio sanzioni" di ANAC in sostituzione dei due pensionamenti prossimi nella medesima qualifica, è frutto di errore materiale, giacché il predetto ufficio non beneficerà delle nuove assunzioni previste dallo schema di decreto in esame;

il trattamento dei dati personali contenuto nelle segnalazioni, di cui all'articolo 13, potrà essere effettuato dalle Amministrazioni interessate mediante il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente;

gli adempimenti di supporto al segnalante, di cui all'articolo 14, saranno svolti mediante l'impiego delle risorse umane già disponibili a legislazione vigente, mentre la conservazione delle segnalazioni interne, esterne e della relativa documentazione sarà effettuata mediante la piattaforma informatica, che potrà avvalersi delle risorse appositamente stanziare dall'articolo 11;

rilevato che l'articolo 25 reca un'apposita clausola di neutralità finanziaria se-

condo cui dall'attuazione del presente provvedimento, fatta eccezione per l'articolo 11, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

Daniela TORTO (M5S), nel ringraziare il rappresentante del Governo per il puntuale intervento, non ritiene che sia stata sufficientemente motivata la neutralità finanziaria delle disposizioni del Capo II riguardanti l'attivazione e la gestione dei canali di segnalazione, che considerando anche il fatto che la relazione tecnica non fornisce dati ed elementi idonei a comprovarne la sostenibilità, come peraltro previsto dalla legge di contabilità. Per tali ragioni, preannunzia l'astensione del MoVimento 5 Stelle sul provvedimento.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), in riferimento all'articolo 11 concernente il rafforzamento della dotazione organica dell'A-NAC, chiede se le risorse stanziare siano sufficienti all'incremento delle unità di personale previsto.

Il Sottosegretario Federico FRENI, in risposta al deputato Ubaldo Pagano, ribadisce che dalle disposizioni del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione dell'articolo 11 in relazione al quale è previsto lo stanziamento di risorse per l'assunzione di personale e per la realizzazione e gestione della piattaforma informatica che risultano idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi previsti dallo schema di decreto in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Atto n. 15.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 gennaio 2023

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, ricorda che la Commissione era in attesa dei chiarimenti del Governo.

Il Sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue. Il provvedimento prevede una riorganizzazione e modernizzazione dei controlli sull'utilizzo umano delle acque basandosi sulle risorse esistenti, riallocando le funzioni delle strutture coinvolte per assicurare lo svolgimento dei nuovi compiti anche attraverso la digitalizzazione e la messa in rete dei sistemi ambientali e sanitari.

In questo quadro, la previsione di cui all'articolo 26, secondo la quale le attività derivanti dal presente provvedimento saranno svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si è basata su una fondata stima di massima che ha comparato gli impegni e le attività da svolgere, a parità di risorse erogate alle strutture che effettuano i controlli nel regime attuale, ivi comprese quelle del Servizio sanitario nazionale, e che saranno chiamate a svolgerli anche nel nuovo assetto.

In particolare, per quanto riguarda l'articolo 9, in materia di valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni, il confronto tra le nuove e le vigenti disposizioni evidenzia, da

un lato, che, a parità di numero di campioni e analisi per anno, il nuovo assetto garantirà una equiparazione, se non un alleggerimento, di azioni e costi, sia per le strutture pubbliche che per i gestori idropotabili, e dall'altro, che i requisiti per la formazione ivi previsti sono semplicemente integrativi rispetto a programmi di formazione già in essere ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale.

Inoltre, per quanto riguarda l'articolo 19, la stima superiore a 8 mila valutazioni di piani di sicurezza dell'acqua ad opera del CeNSiA, risultante dalla relazione tecnica, si basa su una previsione di massima, ipotizzando che il personale dell'Istituto superiore di sanità che sarà dedicato al CeNSiA risulterà di circa 40 esperti suddivisi in diversi ruoli, afferenti per lo più all'esistente struttura «reparto di Qualità dell'Acqua e Salute», che dovrebbe assumere le nuove funzioni.

Il numero di ispettori attualmente formati è stimato in circa 25 esperti afferenti al suddetto reparto, e si prevede che entro il corrente anno abbia luogo la formazione e la qualifica di circa 100 ispettori, che saranno chiamati a svolgere le attività ispettive dianzi citate.

L'attività degli ispettori sarà supportata con sistemi informativi avanzati strutturati nell'ambito dell'Anagrafe territoriale dinamica delle acque pubbliche (AnTeA), per la cui istituzione e pubblicazione è prevista dall'articolo 26, comma 2, un'apposita autorizzazione di spesa, pari a 2,5 milioni di euro, a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 1, del decreto-legge n. 59 del 2021, conformemente a quanto deliberato dalla Commissione di coordinamento strategico del citato Piano nazionale che ha previsto per l'istituzione di AnTeA uno stanziamento di 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulle risorse del medesimo Piano.

La Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua, di cui all'articolo 20, potrebbe riunirsi circa due volte l'anno senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

potendosi svolgere le riunioni stesse in via telematica.

I parametri previsti dall'articolo 24, ai fini dei controlli sulle acque, sono già da tempo oggetto di controllo da parte delle strutture e dei gestori idropotabili, in forza della normativa vigente.

Tali controlli vengono razionalizzati dall'articolo 6, conferendo priorità di tempo e risorse ai rischi significativi e alle misure più efficaci sotto il profilo dei costi, limitando analisi e oneri in relazione a questioni non rilevanti.

Rispetto alle perdite idriche, invece, il presente provvedimento provvede unicamente alla trasposizione degli obblighi relativi alla misurazione delle stesse, già effettuata da ARERA.

In questo quadro, le valutazioni e gestioni del rischio a carico delle autorità ambientali delle regioni e province autonome sulla base delle informazioni rese disponibili ad ISPRA, Enti di governo d'ambito (EGATO) e gestori, di cui all'articolo 7 del presente provvedimento, potranno essere svolte attingendo alle risorse messe a disposizione delle Regioni per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 2006, posto che la disciplina introdotta al medesimo articolo 7 si limita a richiamare tale disposizione per finalità di coordinamento.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, preso atto dei chiarimenti del Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (Atto n. 15);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il presente provvedimento prevede una riorganizzazione e modernizzazione dei controlli sull'utilizzo umano delle ac-

que basandosi sulle risorse esistenti, riallocando le funzioni delle strutture coinvolte per assicurare lo svolgimento dei nuovi compiti anche attraverso la digitalizzazione e la messa in rete dei sistemi ambientali e sanitari;

in questo quadro, la previsione di cui all'articolo 26, secondo la quale le attività derivanti dal presente provvedimento saranno svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si è basata su una fondata stima di massima che ha comparato gli impegni e le attività da svolgere, a parità di risorse erogate alle strutture che effettuano i controlli nel regime attuale, ivi comprese quelle del Servizio sanitario nazionale, e che saranno chiamate a svolgerli anche nel nuovo assetto;

in particolare, per quanto riguarda l'articolo 9, in materia di valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni, il confronto tra le nuove e le vigenti disposizioni evidenzia, da un lato, che, a parità di numero di campioni e analisi per anno, il nuovo assetto garantirà una equiparazione, se non un alleggerimento, di azioni e costi, sia per le strutture pubbliche che per i gestori idropotabili, e dall'altro, che i requisiti per la formazione ivi previsti sono semplicemente integrativi rispetto a programmi di formazione già in essere ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale;

inoltre, per quanto riguarda l'articolo 19, la stima superiore a 8 mila valutazioni di piani di sicurezza dell'acqua ad opera del CeNSiA, risultante dalla relazione tecnica, si basa su una previsione di massima, ipotizzando che il personale dell'Istituto superiore di sanità che sarà dedicato al CeNSiA risulterà di circa 40 esperti suddivisi in diversi ruoli, afferenti per lo più all'esistente struttura "reparto di Qualità dell'Acqua e Salute", che dovrebbe assumere le nuove funzioni;

il numero di ispettori attualmente formati è stimato in circa 25 esperti affe-

renti al suddetto reparto, e si prevede che entro il corrente anno abbia luogo la formazione e la qualifica di circa 100 ispettori, che saranno chiamati a svolgere le attività ispettive dianzi citate;

l'attività degli ispettori sarà supportata con sistemi informativi avanzati strutturati nell'ambito dell'Anagrafe territoriale dinamica delle acque pubbliche (AnTeA), per la cui istituzione e pubblicazione è prevista dall'articolo 26, comma 2, un'apposita autorizzazione di spesa, pari a 2,5 milioni di euro, a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 1, del decreto-legge n. 59 del 2021, conformemente a quanto deliberato dalla Commissione di coordinamento strategico del citato Piano nazionale che ha previsto per l'istituzione di AnTeA uno stanziamento di 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulle risorse del medesimo Piano;

la Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua, di cui all'articolo 20, potrebbe riunirsi circa due volte l'anno senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendosi svolgere le riunioni stesse in via telematica;

i parametri previsti dall'articolo 24, ai fini dei controlli sulle acque, sono già da tempo oggetto di controllo da parte delle strutture e dei gestori idropotabili, in forza della normativa vigente;

tali controlli vengono razionalizzati dall'articolo 6, conferendo priorità di tempo e risorse ai rischi significativi e alle misure più efficaci sotto il profilo dei costi, limitando analisi e oneri in relazione a questioni non rilevanti;

rispetto alle perdite idriche, invece, il presente provvedimento provvede unicamente alla trasposizione degli obblighi relativi alla misurazione delle stesse, già effettuata da ARERA;

in questo quadro, le valutazioni e gestioni del rischio a carico delle autorità

ambientali delle regioni e province autonome sulla base delle informazioni rese disponibili ad ISPRA, Enti di governo d'ambito (EGATO) e gestori, di cui all'articolo 7 del presente provvedimento, potranno essere svolte attingendo alle risorse messe a disposizione delle Regioni per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 2006, posto che la disciplina introdotta al medesimo articolo 7 si limita a richiamare tale disposizione per finalità di coordinamento;

rilevata la necessità di precisare, all'articolo 26, comma 2, recante disposizioni finanziarie, che gli oneri derivanti dall'istituzione e pubblicazione di AnTeA di cui all'articolo 19, comma 1, pari a 2,5 milioni di euro, si riferiscono all'anno 2023,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 26, comma 2, dopo le parole: 2,5 milioni di euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2023. »

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

Daniela TORTO (M5S), preannuncia l'astensione del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore, poiché ricorda, da un lato, di aver richiesto, nella seduta dell'11 gennaio, che la Commissione attendesse la conclusione dell'esame in sede primaria da parte della Commissione competente per materia per esprimere il parere sui profili finanziari, dall'altro ritiene che le considerazioni del rappresentante del Governo riguardo all'articolo 19, concernente l'istituzione del Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA) e l'Anagrafe territoriale dinamica delle acque pubbliche (AnTeA), non siano sufficienti ad

assicurare che le risorse stanziare a copertura dei relativi oneri siano adeguate.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Atto n. 17.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), *relatore*, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta all'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021) – reca attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ed è corredato di relazione tecnica.

Passando quindi all'esame dei contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finan-

ziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, in considerazione del carattere ordinamentale delle norme, che sono dirette a regolamentare l'attività degli operatori e degli intermediari del mercato finanziario. Con riferimento alle amministrazioni interessate dall'attività di vigilanza e controllo, rileva che l'articolo 2 del provvedimento in esame reca una specifica clausola di invarianza finanziaria in base alla quale le predette amministrazioni devono provvedere all'attuazione dei compiti derivanti dal decreto stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Osserva che, per quanto concerne più in particolare la Consob, la relazione tecnica afferma che l'Autorità già svolge a legislazione vigente i compiti di vigilanza e controllo e che procederà a svolgere le attività previste dal provvedimento in esame con le dotazioni di cui dispone per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Inoltre, evidenzia che la Consob è soggetto esterno al perimetro della pubblica amministrazione ed è finanziata mediante i contributi versati dai soggetti vigilati, commisurati al fabbisogno finanziario annuale dell'autorità (articolo 40 della legge n. 724 del 1994). In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, da un punto di vista meramente formale, non ha osservazioni da formulare.

Tutto ciò premesso, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei docu-

menti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (Atto n. 17);

preso atto dei contenuti della relazione tecnica da cui si evince che:

le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo hanno carattere ordinamentale;

i compiti di controllo e vigilanza attribuiti alla Consob dal presente schema di decreto rientrano tra quelli già svolti a legislazione vigente dalla medesima autorità che, pertanto, vi farà fronte con le dotazioni di cui dispone a legislazione vigente per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali,

rilevato che:

la Consob è finanziata mediante i contributi versati dai soggetti vigilati e non è inclusa nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione;

l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo reca una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13/CEE e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE per una migliore applicazione e una moder-

nizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

Atto n. 9.

(Rilievi alla X Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Francesco CANNIZZARO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo dispone l'attuazione della direttiva 2019/2161/UE per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

Segnala che lo schema di decreto legislativo si compone di 3 articoli, tra i quali è presente una clausola di invarianza (articolo 3), ed è corredato di relazione tecnica.

Per quanto riguarda gli articoli da 1 a 3, che recano modifiche ad alcune disposizioni del Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005), in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che le disposizioni in esame, che intervengono sul Codice del consumo ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2019/2161, riguardano l'ampliamento di taluni diritti spettanti ai consumatori e la modifica dell'apparato sanzionatorio per le imprese che non rispettino le norme relative all'utilizzo di clausole vessatorie, di condotte commerciali corrette e di informazioni ai consumatori.

Al riguardo, prende atto dei chiarimenti riportati nella relazione tecnica circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché del possibile incremento delle entrate che affluirebbero al bilancio dello Stato con l'ampliamento e il rafforzamento dell'apparato sanzionatorio, cui fa riferimento la stessa relazione tecnica.

Inoltre, evidenzia che il provvedimento è assistito da una generale clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 3, sulla non onerosità delle disposizioni introdotte a carico della finanza pubblica.

In tal senso, la relazione tecnica evidenzia come l'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge le attività previste dal provvedimento come rientranti nelle proprie funzioni istituzionali e i cui oneri sono coperti dagli ordinari stanziamenti del proprio bilancio.

Al riguardo, ricorda che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è inclusa nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche (elenco ISTAT).

Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, non formula osservazioni, anche per il carattere delle disposizioni che concernono, in larga parte, rapporti in capo a soggetti privati.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, da un punto di vista meramente formale, non ha osservazioni da formulare.

Ciò stante, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13/CEE e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (Atto n. 9);

preso atto dei contenuti della relazione tecnica allegata al provvedimento, da cui si evince che:

le attività previste dal presente schema di decreto legislativo in capo al-

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato rientrano tra le competenze istituzionali già attribuite a legislazione vigente all'Autorità medesima, che vi farà fronte tramite l'utilizzo degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente;

rilevato che l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo reca una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori che abroga la direttiva 2009/22/CE.

Atto n. 14.

(Rilievi alle Commissioni II e X).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, ricorda che con il presente schema di decreto legislativo si dà attuazione alla legge n. 127 del 2022, per il recepimento della direttiva (UE) 2020/1828, che abroga la direttiva 2009/22/CE in materia di azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, al fine di consentire agli enti legittimati – che agiscono nell'interesse dei consumatori – di esperire azioni rappresentative, nazionali e transfrontaliere, volte all'adozione di provvedimenti inibitori e compensativi, nei confronti dei

professionisti che violino specifiche disposizioni del diritto dell'Unione Europea, di cui all'allegato I della direttiva.

Con riferimento all'articolo 1, comma 1, che introduce modifiche al decreto legislativo n. 206 del 2005, recante il Codice del consumo, fa presente quanto segue. Non ha osservazioni da formulare in merito al capoverso Articolo 140-*ter*. In merito al capoverso Articolo 140-*quater*, posto che tra i legittimati ad agire figurano anche organismi pubblici nazionali, andrebbe innanzitutto individuato il soggetto designato dalla Repubblica italiana ai sensi del regolamento UE 2017/2394. Fa presente che secondo la relazione illustrativa si tratta di « qualsiasi autorità pubblica a livello nazionale, regionale o locale e designata da uno Stato membro come responsabile dell'applicazione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori ». In secondo luogo, andrebbe confermata, a suo avviso, la capacità dell'autorità pubblica designata di sostenere i costi e le spese della procedura di azione.

Per quanto concerne il capoverso Articolo 140-*quinqüies*, non ha osservazioni da formulare sul comma 1, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in ordine all'esiguità degli adempimenti aggiuntivi richiesti per la gestione della sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo. Segnala che andrebbero forniti chiarimenti, invece, in merito alle eventuali, per quanto verosimilmente molto contenute, implicazioni finanziarie teoricamente ipotizzabili rispetto alla possibilità che anche organismi pubblici indipendenti nazionali proponessero azioni rappresentative transfrontaliere, una volta conseguita la relativa legittimazione (comma 3), anche se segnala che tali azioni sarebbero esperite quasi sicuramente da soggetti già ora abilitati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, con conseguente utilizzo di risorse umane e strumentali già disponibili. Non ha osservazioni da formulare in merito al capoverso Articolo 140-*sexies*, atteso che l'aggravio di adempimenti posto a carico del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in quanto punto di contatto con la

Commissione europea, ruolo per il quale è già strutturato, appare contenuto e ragionevolmente sostenibile a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, come asserito dalla relazione tecnica. Non ha osservazioni in merito al capoverso Articolo 140-*septies*, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e, stante la natura ordinamentale o procedurale delle disposizioni, ai capoversi da Articolo 140-*octies* ad Articolo 140-*terdecies*.

Con riferimento, infine, al capoverso Articolo 140-*quaterdecies*, premesso che non conviene con la relazione tecnica in merito al carattere ordinamentale delle presenti disposizioni, mentre non ha rilievi da formulare sugli oneri connessi agli aggravii a carico delle sezioni specializzate – ovviamente conseguenti all'aumento del contenzioso, in quanto di entità trascurabile – osserva quanto segue sugli importi del contributo unificato. Atteso che essi appaiono chiaramente minori di quelli dovuti per la generalità dei processi, l'asserita neutralità della norma dipende strettamente dal carattere aggiuntivo dei processi disciplinati dal presente schema rispetto a quelli che sarebbero esperiti a legislazione vigente, il che corrisponde infatti alla posizione assunta dalla relazione tecnica. Rileva, tuttavia, che il fatto che tali processi non si sovrappongono o sostituiscono alle azioni esperibili in materia di *class action*, pur se ragionevole per la maggior parte dei casi, non sembra in effetti generalizzabile, ben potendosi ipotizzare l'utilizzo di tale strumento in alcuni casi anche in via sostitutiva rispetto alle azioni già esperibili. Segnala che nel complesso, comunque, la preponderante natura aggiuntiva dei processi *de quibus* dovrebbe compensare, in termini di gettito da contributo unificato, le eventuali perdite correlate alla quota di processi che potrebbero assumere carattere sostitutivo, anche se sul punto ritiene auspicabile una conferma.

Non ha osservazioni da formulare in merito all'articolo 2, recante modifiche al decreto legislativo n. 28 del 2010, all'articolo 3, recante modifiche al decreto legislativo n. 168 del 2003, all'articolo 4, recante disposizioni transitorie e finali e al-

l'articolo 5, recante la clausola di invarianza finanziaria, al netto dei rilievi formulati in precedenza in relazione alle singole disposizioni.

Il Sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento della relatrice, fa presente che gli organismi pubblici nazionali legittimati ad agire per lo svolgimento di azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ai sensi dell'articolo 140-*quater* del decreto legislativo n. 206 del 2005, introdotto dall'articolo 1 del presente provvedimento, saranno in grado di sostenere i costi e le spese della procedura derivanti dalla predetta legittimazione ad agire utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, posto che gli adempimenti collegati alle attività che ne conseguono rientrano tra i compiti e le funzioni istituzionalmente assegnati agli organismi medesimi.

Rileva, inoltre, che gli organismi pubblici indipendenti nazionali che possono proporre azioni rappresentative transfrontaliere, ai sensi dell'articolo 140-*quinquies* del decreto legislativo n. 206 del 2005, introdotto dall'articolo 1 del presente provvedimento, tra i soggetti già abilitati a esperire azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che, pertanto, gli stessi, per tali attività si avvarranno delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Evidenzia, infine, che le eventuali perdite di gettito in termini di contributo unificato derivanti dalla percentuale di quei processi che potrebbero assumere carattere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 140-*quaterdecies* del decreto legislativo n. 206 del 2005, introdotto dall'articolo 1 del presente provvedimento, rispetto a quelli che sarebbero esperiti a legislazione vigente, saranno compensate dal gettito del contributo unificato relativo alla quota dei processi aggiuntivi derivanti dall'applicazione del provvedimento in esame.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), preso atto dei chiarimenti del Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori che abroga la direttiva 2009/22/CE (Atto n. 14);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli organismi pubblici nazionali legittimati ad agire per lo svolgimento di azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ai sensi dell'articolo 140-*quater* del decreto legislativo n. 206 del 2005, introdotto dall'articolo 1 del presente provvedimento, saranno in grado di sostenere i costi e le spese della procedura derivanti dalla predetta legittimazione ad agire utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, posto che gli adempimenti collegati alle attività che ne conseguono rientrano tra i compiti e le funzioni istituzionalmente assegnati agli organismi medesimi;

gli organismi pubblici indipendenti nazionali che possono proporre azioni rappresentative transfrontaliere, ai sensi dell'articolo 140-*quinqües* del decreto legislativo n. 206 del 2005, introdotto dall'articolo 1 del presente provvedimento, rientrano tra i soggetti già abilitati a esperire azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che, pertanto, gli stessi, per tali attività si avvarranno delle risorse disponibili a legislazione vigente;

le eventuali perdite di gettito in termini di contributo unificato derivanti dalla percentuale di quei processi che potrebbero assumere carattere sostitutivo, ai sensi

dell'articolo 140-*quaterdecies* del decreto legislativo n. 206 del 2005, introdotto dall'articolo 1 del presente provvedimento, rispetto a quelli che sarebbero esperiti a legislazione vigente, saranno compensate dal gettito del contributo unificato relativo alla quota dei processi aggiuntivi derivanti dall'applicazione del provvedimento in esame;

rilevato infine che l'articolo 5 reca un'apposita clausola di invarianza finanziaria riferita alle disposizioni contenute nel presente provvedimento,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto. »

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune. Atto n. 18.

(Rilievi alle Commissioni II e XIII).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame dispone l'attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti

ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

Segnala che lo schema di decreto legislativo si compone di 26 articoli ed è corredato di relazione tecnica.

Riguardo agli articoli da 1 a 26, in merito ai profili di quantificazione, segnala che la relazione tecnica evidenzia che le disposizioni contengono una normativa di carattere ordinamentale, la cui emanazione si rende necessaria in quanto attuazione di normativa unionale (regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116), che sarà applicata dagli organismi pagatori italiani nell'esercizio del loro ruolo istituzionale di soggetti responsabili della gestione e del controllo dei pagamenti della politica agricola comune e, pertanto, non si prefigurano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Alla luce delle considerazioni espresse e di quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità delle disposizioni, non formula quindi osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 26 reca una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, da un punto di vista meramente formale, non ha osservazioni da formulare.

Ciò stante, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune (Atto n. 18);

preso atto dei contenuti della relazione tecnica da cui si evince che le dispo-

sizioni contenute nello schema di decreto legislativo hanno carattere ordinamentale e saranno attuate dagli Organismi pagatori nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

rilevato che l'articolo 26 dello schema di decreto legislativo reca una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relattrice.

Daniela TORTO (M5S), nel preannunciare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere della relattrice, sottolinea l'importanza delle disposizioni che prevedono meccanismi sanzionatori per i beneficiari degli aiuti della politica agricola comune che contravvengono agli obblighi previsti.

La Commissione approva la proposta di parere della relattrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012. Atto n. 12.

(Rilievi alle Commissioni IX e XI).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Mauro D'ATTIS (FI-PPE), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione alla direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 15 luglio 2020 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012.

Osserva che il decreto in esame costituisce attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge n. 127 del 2022 con cui si è previsto il recepimento della direttiva (UE) 2020/1057 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

In merito all'articolo 1, recante Modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, considerati i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare, se non richiedere rassicurazioni in ordine al fatto che anche l'Osservatorio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 136 del 2016, provvederà alle attività di monitoraggio previste dell'articolo 12-*quinquies*, comma 3, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. A tale proposito ricorda che l'Osservatorio è stato istituito ad invarianza di spesa e che ai suoi componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Con riguardo all'articolo 2, recante Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, in merito alla lettera *d*) e all'attività della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto quale Organismo di coordinamento intracomunitario, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che si tratta di attività che riproducono quelle che già si esercitano a legislazione vigente, evidenzia che il nuovo articolo 2 prevede un ampliamento delle attività di competenza dell'Organismo rispetto all'Ufficio di coordinamento vigente: dalla concertazione con gli altri Stati per l'effettuazione dei controlli nei locali delle

imprese, all'assistenza alle autorità degli altri Stati, all'invio di dati e lo scambio di informazioni tramite il sistema di informazione del mercato interno non più limitato alle infrazioni ma relativo più in generale all'interpretazione e applicazione delle norme europee, alla promozione della formazione periodica degli addetti ai controlli, alla definizione delle linee strategiche nazionali di controllo.

Pertanto, andrebbe assicurato, a suo parere, che l'attuale organico presso la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto sia idoneo a far fronte ai compiti assegnati dalla presente disposizione, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alla lettera *e*) che consente all'Organismo di coordinamento, nello svolgimento delle proprie funzioni, di avvalersi di un tavolo tecnico permanente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, al fine di verificare l'idoneità della clausola di invarianza finanziaria, ritiene che andrebbero fornite maggiori informazioni circa il quadro delle risorse esistenti, nell'ambito delle missioni indicate dalla relazione tecnica, mediante le quali si possano espletare i compiti assegnati al tavolo tecnico, fermo restando il divieto di compensi e rimborsi.

Per quanto concerne la lettera *o*) e alla previsione che i dati contenuti nel sistema nazionale di classificazione del rischio siano accessibili a tutte le autorità competenti ad effettuare i controlli e siano direttamente accessibili alle competenti autorità di altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il sistema di interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada, andrebbe a suo avviso chiarito se per tali tipologie di accesso il sistema sia già idoneo ad interfacciarsi con le predette autorità o necessita di eventuali aggiornamenti, specificando i possibili profili onerosi e le risorse per provvedervi.

Con riferimento all'articolo 3, recante clausola di invarianza finanziaria, rinvia a quanto osservato nei precedenti articoli.

Il Sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue. L'Osser-

vatorio costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, potrà provvedere alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 12-*quinquies* del medesimo decreto, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *e*), dello schema in esame, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

La Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà provvedere alle nuove funzioni ad essa attribuite dall'articolo 2, comma 1, lettere *d*) dello schema di decreto in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, giacché le attività previste dalla lettera *d*) rientrano tra quelle istituzionalmente già svolte dalla medesima Direzione a legislazione vigente.

Le attività di consulenza e di supporto svolte dal Tavolo tecnico permanente di cui all'articolo 2, comma 1 lettera *e*), non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che ai relativi componenti non spetterà alcun compenso, gettone di presenza, rimborso spese o indennità.

L'accesso da parte della autorità di altri Stati membri dell'Unione europea alle informazioni del sistema nazionale di classificazione del rischio disciplinato dall'articolo 2, comma 1, lettera *o*), dello schema in esame avrà luogo mediante il sistema di interconnessione dei registri nazionali delle imprese di trasporto su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009, che non richiede aggiornamenti suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Mauro D'ATTIS (FI-PPE), preso atto dei chiarimenti del Governo e rilevata l'esigenza di modificare la formulazione della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), capoverso Art. 2-*bis*, comma 1, in modo da escludere più puntualmente la corresponsione di ogni forma di indennità o compenso ai componenti del Tavolo tecnico

permanente previsto dalla medesima disposizione, nonché di quella prevista dall'articolo 3, comma 1, primo periodo, al fine di rendere precettiva la disposizione ivi prevista, formula la seguente proposta di parere.

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Atto n. 12);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'Osservatorio costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, potrà provvedere alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 12-*quinquies* del medesimo decreto, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *e*), dello schema in esame, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;

la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà provvedere alle nuove funzioni ad essa attribuite dall'articolo 2, comma 1, lettere *d*) dello schema di decreto in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, giacché le attività previste dalla lettera *d*) rientrano tra quelle istituzionalmente già svolte dalla medesima Direzione a legislazione vigente;

le attività di consulenza e di supporto svolte dal Tavolo tecnico permanente

di cui all'articolo 2, comma 1 lettera e), non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che ai relativi componenti non spetterà alcun compenso, gettone di presenza, rimborso spese o indennità;

L'accesso da parte della autorità di altri Stati membri dell'Unione europea alle informazioni del sistema nazionale di classificazione del rischio disciplinato dall'articolo 2, comma 1, lettera o), dello schema in esame avrà luogo mediante il sistema di interconnessione dei registri nazionali delle imprese di trasporto su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009, che non richiede aggiornamenti suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

rilevata l'esigenza di modificare la formulazione della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), capoverso Art. 2-bis, comma 1, in modo da escludere più puntualmente la corresponsione di ogni forma di indennità o compenso ai componenti del Tavolo tecnico permanente previsto dalla medesima disposizione, nonché di quella prevista dall'articolo 3, comma 1, primo periodo, al fine di rendere precettiva la disposizione ivi prevista;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 2, comma 1, lettera e), capoverso Art. 2-bis, comma 1, secondo periodo,

sostituire le parole: comunque denominate *con le seguenti:* comunque denominati;

All'articolo 3, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non derivano *con le seguenti:* non devono derivare ».

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

Daniela TORTO (M5S), sottolinea la complessità del provvedimento e la sua estrema rilevanza. Tuttavia, nell'evidenziare che nel procedimento di redazione del testo del provvedimento è mancata la consultazione delle associazioni di categoria, sottolinea alcune criticità del provvedimento stesso, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di sanzioni che talvolta attribuiscono in modo non del tutto adeguato la responsabilità delle condotte. Preannuncia, pertanto, l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 338 e abb. (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 88

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 91

5-00247 Congedo: Iniziative riguardanti il credito d'imposta per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno 91

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 93

5-00248 Centemero: Chiarimenti in ordine alle disposizioni della Legge di bilancio per l'anno 2023 relative al computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie 91

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 95

5-00249 Merola: Potenziamento del servizio di assistenza *on line* ai contribuenti da parte dell'Agenzia delle entrate 92

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 97

5-00250 Alifano: Dati relativi al versamento di alcuni tributi da parte di enti, associazioni e società sportive 92

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 99

5-00251 Rubano: Chiarimenti in merito alla cessione di crediti d'imposta 92

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 100

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

C. 338 e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco FILINI (FdI), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze avvia l'esame, ai fini del parere da rendere alla Commissione Giustizia, della proposta di legge recante Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (C. 338 Meloni, adottata come testo base, e abb.), la cui discussione in Assemblea è prevista a partire dal prossimo lunedì 23 gennaio.

Evidenza che il testo del provvedimento riproduce la proposta di legge C. 3179, approvata dalla Camera dei deputati nella XVIII legislatura il 13 ottobre 2021.

Il 6 luglio 2021 la Commissione Finanze ha espresso parere favorevole con osservazioni sulla citata proposta di legge, il cui testo è stato successivamente modificato sia dalla Commissione di merito in sede referente, sia dall'Assemblea. *L'iter* di tale provvedimento non ha avuto ulteriore seguito a causa del sopravvenuto scioglimento delle Camere.

La proposta di legge in esame, che consta di 13 articoli, interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista nei confronti dei contraenti cosiddetti forti.

L'articolo 1 reca la definizione di equo compenso, prevedendo che, per essere considerato equo, il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dalla normativa vigente per ciascuna delle seguenti categorie:

a) avvocati;

b) professionisti iscritti a ordini e a collegi, tra i quali ricordo in particolare, in relazione alle competenze della Commissione Finanze, i dottori commercialisti e gli esperti contabili;

c) professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 4 del 2013, ovvero gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi.

Ai sensi dell'articolo 2, la proposta di legge si applica alle attività professionali che:

hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale, di cui all'articolo 2230 del codice civile;

trovano fondamento in convenzioni;

sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, loro controllate e man-

datarie, nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

La disciplina dell'equo compenso si applica altresì alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione e delle società da questa partecipate. Sono invece espressamente escluse dall'ambito di applicazione della nuova disciplina le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione.

In riferimento a questi ultimi soggetti, che rientrano nell'ambito della competenza della Commissione Finanze, la norma stabilisce un obbligo di garantire comunque compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo in ogni caso conto dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

L'articolo 3 dispone la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera (comma 1); la proposta specifica che sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri di cui all'articolo 1.

Il comma 2 prevede la nullità di qualsiasi pattuizione che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l'anticipazione di spese o che attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità della prestazione. Sono infine tipizzate alcune clausole vessatorie, delle quali è prevista la nullità, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio, salva rinuncia espressa e irrevocabile da parte del professionista nel cui interesse essa è prevista (comma 4).

È esclusa la nullità delle clausole che riproducono disposizioni di legge o che attuano principi contenuti in convenzioni internazionali (comma 3).

L'articolo 4 stabilisce che spetta al giudice, rilevato il carattere iniquo del compenso, rideterminarlo e condannare l'im-

presa al pagamento della differenza dovuta.

L'articolo 5 prevede che gli accordi conclusi tra le imprese e il professionista, vincolanti per quest'ultimo, si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese, salvo prova contraria. Prevede poi che il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista decorre dalla cessazione del rapporto con l'impresa ovvero, in caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un'unica convenzione e non aventi carattere periodico, dal compimento dell'ultima prestazione.

L'articolo 5 stabilisce inoltre che i parametri per la determinazione dei compensi professionali debbano essere aggiornati con cadenza biennale e attribuisce ai consigli nazionali delle professioni la legittimazione ad agire in giudizio in caso di violazione delle disposizioni in materia di equo compenso. L'articolo demanda infine agli ordini e collegi professionali il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull'equo compenso e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina.

L'articolo 6 consente alle imprese alle quali si applica il provvedimento di adottare modelli standard di convenzione, concordati con le rappresentanze professionali; in tali casi i compensi individuati dal modello si presumono equi fino a prova contraria.

L'articolo 7 prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio acquisti efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure e se il debitore non ha proposto opposizione entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso.

L'articolo 8 stabilisce che il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione.

L'articolo 9 consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, che potrà essere proposta, oltre che da ciascun profes-

sionista, anche dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.

L'articolo 10 istituisce un Osservatorio nazionale sull'equo compenso presso il Ministero della giustizia e ne individua i componenti e i compiti.

L'articolo 11 stabilisce che il provvedimento non si applica alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della proposta di legge in esame.

L'articolo 12 provvede all'abrogazione della normativa attualmente vigente che risulta superata dalle disposizioni del provvedimento in esame.

L'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Formula quindi sul provvedimento una proposta di parere favorevole.

Vito DE PALMA (FI-PPE) annuncia il voto favorevole del gruppo Forza Italia e rammenta come tra le proposte di legge abbinata alla proposta Meloni C. 338 via sia la proposta Mulè C. 528, della quale è cofirmatario.

Evidenzia quindi come il provvedimento in esame risponda alle aspettative di tanti professionisti che grazie ad esso potranno vedere adeguatamente riconosciuto il valore del loro lavoro. Sottolinea al riguardo l'impegno assunto dal proprio gruppo nei confronti dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati – AIGA per una rapida approvazione del provvedimento, impegno che intende mantenere fermo sino alla conclusione dell'*iter* della proposta di legge.

Laura CAVANDOLI (Lega) ricorda di essere stata nella XVIII legislatura la relatrice in Commissione Finanze della proposta di legge C. 3179. Segnala quindi l'importanza del provvedimento, atteso da tempo dai professionisti interessati.

Osserva poi come frequentemente si tenda a pensare che il Parlamento si occupi solo di questioni di dettaglio, lontane dall'esistenza quotidiana delle persone; ritiene che con questo provvedimento si dimostri invece la vicinanza della politica ai pro-

blemi concreti dei cittadini. In considerazione della rilevanza delle questioni affrontate è stato pertanto deciso di procedere rapidamente all'approvazione della proposta di legge, sulla quale annuncia il voto favorevole del gruppo Lega.

Andrea DE BERTOLDI (FdI) rammenta di aver recentemente partecipato, assieme alla collega Dondi, a un convegno di professionisti nel corso del quale è emersa la necessità di introdurre misure per garantire un equo compenso alle prestazioni professionali. Ricorda infatti che, in seguito alle norme introdotte dal cosiddetto decreto-legge Bersani, si è operata una liberalizzazione delle tariffe professionali, che ha comportato una riduzione dei compensi dei professionisti dotati di minore forza contrattuale, quali i giovani e quelli che operano nelle zone periferiche.

La proposta di legge in esame consentirà un'adeguata tutela dei professionisti più deboli; ne auspica pertanto una veloce approvazione, che in ogni caso non pregiudicherà la possibilità di successive modifiche migliorative, qualora se ne dovesse manifestare l'esigenza.

Virginio MEROLA (PD-IDP) annuncia il voto favorevole del gruppo Partito Democratico sul provvedimento in esame.

Saverio CONGEDO (FdI), anche alla luce di quanto evidenziato dal relatore Filini e dall'onorevole De Bertoldi, annuncia il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

5-00247 Congedo: Iniziative riguardanti il credito d'imposta per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno.

Saverio CONGEDO (FdI) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando in particolare il positivo effetto del credito di imposta, il quale, grazie all'utilizzo immediato reso possibile dall'impiego di piattaforme telematiche, ha comportato un incremento degli investimenti, contribuendo in tal modo in misura significativa alla modernizzazione del Mezzogiorno.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Saverio CONGEDO (FdI) prende atto dei profili di criticità dell'eventuale introduzione di un credito di imposta di natura strutturale, alla luce della legislazione europea in materia di aiuti di Stato, sottolineando comunque lo spiraglio rappresentato da una possibile modifica del Regolamento UE n. 651/2014, che disciplina la materia.

Auspica quindi che la misura in oggetto possa quanto meno essere prorogata per il prossimo anno 2024, in presenza delle necessarie risorse da utilizzare a copertura.

5-00248 Centemero: Chiarimenti in ordine alle disposizioni della Legge di bilancio per l'anno 2023

relative al computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie.

Giulio CENTEMERO (Lega) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giulio CENTEMERO (Lega) si dichiara soddisfatto e ringrazia la rappresentante del Governo per la puntuale risposta.

5-00249 Merola: Potenziamento del servizio di assistenza *on line* ai contribuenti da parte dell'Agenzia delle entrate.

Virginio MEROLA (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Virginio MEROLA (PD-IDP) ringrazia la sottosegretaria per la risposta, della quale prende atto, riservandosi di valutare la tabella ad essa allegata.

5-00250 Alifano: Dati relativi al versamento di alcuni tributi da parte di enti, associazioni e società sportive.

Enrica ALIFANO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Enrica ALIFANO (M5S), in attesa di ricevere i dati richiesti, ringrazia la sottosegretaria per la risposta fornita.

5-00251 Rubano: Chiarimenti in merito alla cessione di crediti d'imposta.

Francesco Maria RUBANO (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Francesco Maria RUBANO (FI-PPE) invita in Governo ad attivarsi per risolvere le problematiche causate dal blocco dei crediti di imposta, salvaguardando imprese e famiglie. Sottolinea infine come la ricerca di una soluzione a questo problema, oltre che prioritaria per il gruppo di Forza Italia, rappresenti una questione che deve essere condivisa da tutti i gruppi parlamentari.

Marco OSNATO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

5-00247 Congedo: Iniziative riguardanti il credito d'imposta per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che, nella legge di bilancio per il 2023, sono state previste significative misure fiscali in favore del Mezzogiorno quali la proroga del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno ed il credito di imposta per gli investimenti effettuati nelle zone economiche speciali, le cosiddette ZES.

Gli Onorevoli evidenziano che la proroga di tali misure agevolative s'inserisce nel quadro degli interventi di politica economica e fiscale che il Governo Meloni prevede d'introdurre nel corso della legislatura per il rilancio delle aree del Mezzogiorno.

Si tratta di iniziative che mirano a semplificare il quadro regolatorio esistente, in coerenza con le decisioni assunte di recente dal Ministero per gli Affari Europei, il Sud e le Politiche di Coesione e il PNRR, volte a collegare l'avanzamento dei finanziamenti del PNRR con la programmazione dei fondi europei e del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).

In particolare, gli Onorevoli sottolineano che il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ha rappresentato uno strumento agevolativo di elevato interesse per il sistema delle imprese, in particolare delle PMI, localizzate in tutto il territorio nazionale, il cui impatto sull'economia meridionale ha confermato un *trend* in crescita degli investimenti produttivi, soprattutto in determinate zone del Mezzogiorno.

Pertanto, gli Onorevoli chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze « se condivide le osservazioni in premessa citate e se al riguardo non ritenga opportuno, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, nel ri-

spetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, l'introduzione nel corso della legislatura di una disposizione volta a rendere strutturale il beneficio del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, misura che, resa permanente, garantirebbe un effettivo sostegno delle attività economiche, produttive e anche sociali delle aree interessate e un definitivo rilancio delle medesime regioni meridionali ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.

L'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 1, comma 265, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio per il 2023), prevede il riconoscimento, fino al 31 dicembre 2023, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise – ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *a*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 – di un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 *final* del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 *final* del 23 settembre 2016.

L'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2017, n. 123, come modificato dall'articolo 1, comma 267,

della legge 29 dicembre 2022 n. 197, prevede che in relazione agli investimenti effettuati nelle Zone economiche speciali (ZES), il citato credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, applicandosi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della citata legge n. 208 del 2015.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 208/2015, l'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, dall'articolo 14 del medesimo Regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

La misura è stata comunicata – d'intesa con l'Agenzia per la coesione territoriale – in regime di esenzione da notifica alla Commissione europea quale regime unico con il credito di imposta per investimenti nelle Zone economiche speciali (ZES) fino al 31 dicembre 2022 (SA.101690). Pertanto anche la proroga di tale regime dovrà essere comunicata nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti del vigente Regolamento (UE) n. 651 del 2014.

Tanto premesso, sul piano normativo si segnala che la proposta di introdurre una disposizione volta a rendere strutturale il beneficio sembra presentare profili di criticità alla luce della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 107, paragrafo 1), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), prevede infatti che « Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che,

favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza ».

In tal senso il riconoscimento della misura in argomento è configurabile quale deroga al principio generale di incompatibilità di aiuti con il mercato comune, e per tale profilo la sua durata di validità deve essere limitata nel tempo, come peraltro emerge dalla stessa giurisprudenza della Corte di giustizia UE.

Va inoltre considerato che lo stesso Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (GBER) ha una durata limitata nel tempo e la sua validità è stata prorogata al 31 dicembre 2023.

Attualmente risulta conclusa la procedura di consultazione, avviata dalla Commissione europea per la modifica del citato regolamento, le cui risultanze potrebbero influire, a decorrere dal 2024, sulla disciplina relativa agli aiuti a finalità regionale agli investimenti come finora attuata, in corrispondenza, nell'ordinamento nazionale.

Alla luce di quanto sopra, atteso che le misure di aiuto riconosciute sulla base del citato Regolamento europeo devono essere strutturate e comunicate alla Commissione europea in conformità delle condizioni ivi previste, ugualmente soggette a revisioni e aggiornamenti, l'introduzione di una misura « a regime » potrebbe, nel tempo, non risultare coerente con il quadro normativo europeo di riferimento che rende applicabile l'intervento.

In ultimo, sotto il profilo finanziario, si segnala che la proroga del beneficio in argomento comporta un onere in termini di perdita di gettito quantificato in 1.467 milioni di euro e pertanto, l'introduzione di una norma finalizzata a rendere strutturale il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno determinerebbe un onere pari a 1.467 milioni di euro su base annua per il quale occorrerebbe trovare, a regime, idonei mezzi di copertura finanziaria.

ALLEGATO 2

5-00248 Centemero: Chiarimenti in ordine alle disposizioni della Legge di bilancio per l'anno 2023 relative al computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla disposizione introdotta all'articolo 1, comma 107, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che ha previsto la facoltà di assumere, ai fini del computo delle plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli e partecipazioni negoziate in mercati regolamentati, il valore normale di tali titoli al 31 dicembre 2023 invece che il valore pari al costo di acquisto, applicando un'imposta sostitutiva con aliquota del 16 per cento.

In particolare, gli On.li interroganti sollevano alcuni dubbi interpretativi relativamente:

alla documentazione che l'intermediario deve acquisire al fine di tener conto, nell'ambito del regime del risparmio amministrato, del valore fiscale rideterminato nella quantificazione delle eventuali plusvalenze realizzate;

al soggetto tenuto al versamento della predetta imposta sostitutiva;

alla possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni inseriti in rapporti per i quali è esercitata l'opzione del risparmio gestito, atteso che, in tal caso, la movimentazione dei titoli è prerogativa dell'intermediario.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.

L'articolo 1, commi da 107 a 109, della legge di bilancio per il 2023, ha previsto la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati, nonché dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023.

In particolare, il suddetto comma 107, modificando l'articolo 5 della legge n. 448 del 2001, ha introdotto per la prima volta la possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni quotate in mercati regolamentati detenuti alla data del 1° gennaio 2023.

A differenza della rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate, atteso che il valore dei titoli, delle quote o dei diritti quotati in un mercato regolamentato è un valore reso pubblico dal mercato di riferimento, non si rende necessaria la redazione della perizia giurata di stima.

In linea con la previsione di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a), del TUIR, il valore sul quale deve essere calcolata e versata l'imposta sostitutiva è quello derivante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati con riferimento al mese di dicembre 2022.

Pertanto, tenuto conto della pubblicità dei valori di quotazione, nel caso in cui i titoli siano detenuti in un rapporto per il quale è stata esercitata l'opzione per il regime del risparmio amministrato, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997, non è necessario produrre alcuna documentazione relativa ai criteri di determinazione del valore delle partecipazioni cui si è fatto riferimento in sede di rideterminazione del costo fiscale delle stesse.

Per quanto riguarda il soggetto tenuto al versamento dell'imposta sostitutiva prevista dal successivo comma 108 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023, in assenza di una disposizione specifica, si ritiene che il versamento, come avviene anche per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate, debba essere eseguito dal contribuente.

Nella circolare dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2002, n. 12/E, in merito alla possibilità di rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni non quotate, è stato chiarito che: « tale possibilità prescinde dal regime prescelto dal contribuente ai fini della tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria. Pertanto possono avvalersi della disposizione sia i contribuenti che determinano l’imposta sostitutiva dovuta a norma dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, sia i contribuenti che optano per il regime del risparmio amministrato ovvero per il regime del risparmio gestito, disciplinati rispettivamente dall’articolo 6 e dall’articolo 7 del medesimo decreto legislativo ».

Ciò posto, tenuto conto che, come detto, nel caso di rideterminazione del valore di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati non è necessaria la perizia, qualora il contribuente intenda cedere la partecipazione prima del 15 novembre 2023 ed abbia optato per l’applicazione del regime del risparmio amministrato o gestito, lo stesso dovrà fornire prova all’intermediario di aver versato prima della cessione della partecipazione l’imposta sostitutiva o almeno la prima rata, ancorché non siano ancora scaduti i termini per il versamento (15 novembre 2023), al fine di consentire all’intermediario di utilizzare il valore rideterminato ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza.

ALLEGATO 3

5-00249 Merola: Potenziamento dei servizi di assistenza ai contribuenti dell'Agenzia delle entrate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, premesse le diverse modalità con le quali è possibile interagire con gli uffici dell'Agenzia delle entrate, lamentano notevoli difficoltà da parte dei contribuenti e degli operatori di settore nel contattare gli uffici dell'Agenzia.

Nel merito, gli interroganti fanno presente come il sistema di prenotazione a mezzo applicazione telematica sembrerebbe essere malfunzionante e, con particolare riferimento agli uffici della Direzione regionale della Campania, non fornirebbe disponibilità di appuntamenti in tal modo pregiudicando la possibilità per i contribuenti di far valere le proprie ragioni nei tempi previsti e di utilizzare tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario.

Tanto premesso, gli interroganti chiedono di sapere « quali siano i tempi medi di gestione delle pratiche e i tempi medi degli appuntamenti presso l'Agenzia delle entrate nelle diverse sedi sul territorio nazionale divisi per regione, con particolare riguardo ai contenziosi a seguito di cartelle esattoriali e di controlli formati *ex* articolo 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, al fine di prevedere specifiche iniziative per potenziare i canali esistenti di comunicazione e implementarne di nuovi, prevedendo anche la possibilità di mettere a disposizione servizi online in tempo reale, con personale dedicato, sia per ricevere assistenza fiscale a favore dei contribuenti e intermediari abilitati in vista della futura scadenza della dichiarazione precompilata, sia per chiedere chiarimenti sulle irregolarità e sulle cartelle esattoriali ».

Al riguardo, sulla scorta del contributo offerto dall'Agenzia delle entrate si riferisce quanto segue.

Con la crisi pandemica da Covid-19 sono stati sospesi gli invii ai contribuenti e agli intermediari delle comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici, emessi a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e delle relative cartelle di pagamento e le comunicazioni previste nell'ambito del controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

L'invio delle comunicazioni sospese nel periodo della crisi pandemica è avvenuto nel 2022. Tale circostanza ha portato ad uno straordinario aumento del numero di comunicazioni inviate nell'ultimo anno che hanno riguardato tendenzialmente, tenuto conto dei termini di decadenza, due anni d'imposta in luogo di uno.

Proprio per fare fronte al notevole carico di lavoro, in un periodo, peraltro, nel quale gli uffici hanno subito una significativa contrazione del personale, l'Agenzia delle entrate ha sviluppato i servizi telematici esistenti, quali ad esempio il canale Civis, ed ha introdotto nuovi servizi, quali, ad esempio, il servizio di « Consegna documenti », le video chiamate, i servizi di prechiamata, in modo da mettere a disposizione degli uffici un sistema di gestione della relazione con l'utenza multicanale, privilegiando l'assistenza a distanza.

Con particolare riferimento alle due attività indicate dagli Onorevoli interroganti, si segnala che è sempre disponibile il servizio di assistenza telematico Civis dedicato, raggiungibile all'interno dell'area riservata del sito *internet* nazionale. Non è necessario, pertanto, fissare un appuntamento in ufficio; in ogni caso, è anche

possibile richiedere assistenza tramite il canale telefonico nazionale (numero verde).

Nonostante l'elevato carico di lavoro che ha caratterizzato questi ultimi anni, nel 2022, l'Agenzia fa presente che quasi il 96 per cento delle lavorazioni Civis è stato concluso entro 7 giorni lavorativi.

Si precisa, inoltre, che nel caso sia necessario trasmettere documentazione a supporto della richiesta di assistenza Civis è sempre possibile utilizzare il servizio telematico Consegna documenti (area autenti-

cata), che consente di inoltrare la documentazione direttamente agli uffici che hanno trattato la pratica.

Infine, in merito ai tempi per fissare un appuntamento presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate, si evidenzia che nel 2022 il tempo medio è stato pari a circa 10 giorni.

Di seguito, si riporta la tabella con la media dei giorni di calendario degli appuntamenti 2022 presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate distinto per Direzione regionale.

Giorni medi per appuntamento	2022
D.R. ABRUZZO	10,2
D.R. BASILICATA	8,9
D.R. BOLZANO	12,2
D.R. CALABRIA	12,0
D.R. CAMPANIA	13,6
D.R. EMILIA ROMAGNA	12,5
D.R. FRIULI VENEZIA GIULIA	8,2
D.R. LAZIO	11,6
D.R. LIGURIA	10,4
D.R. LOMBARDIA	13,7
D.R. MARCHE	5,8
D.R. MOLISE	6,9
D.R. PIEMONTE	13,1
D.R. PUGLIA	3,7
D.R. SARDEGNA	11,1
D.R. SICILIA	12,1
D.R. TOSCANA	8,2
D.R. TRENTO	8,4
D.R. UMBRIA	10,7
D.R. VALLE D'AOSTA	13,4
D.R. VENETO	11,2
Territorio	10,6

ALLEGATO 4

5-00250 Alifano: Dati relativi al versamento di alcuni tributi da parte di enti, associazioni e società sportive.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano le disposizioni di cui ai commi 161 e 162 della legge n. 179 del 2023 (legge di Bilancio 2023) laddove si prevede la riapertura dei termini per i versamenti – già sospesi da precedenti provvedimenti e in scadenza il 22 dicembre 2022 – in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.

In proposito, le citate disposizioni stabiliscono che i termini riaperti sono considerati tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. Si prevede, inoltre, una maggiorazione nella misura del 3 per cento sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata in caso di pagamento rateale.

Nel richiamare la risoluzione n. 80/E del 27 dicembre 2022 con la quale l'Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni per la compilazione del modello F24 ed i codici tributo per i versamenti, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere « quale sia il numero di domande di adesione pervenute e l'ammontare di gettito versato al 29 dicembre 2022 distinguendo: il numero di domande riferibili a versamenti in un'unica soluzione e relativo gettito, il numero di domande di rateazione e relativo gettito, il gettito per tipologia di tributo, l'ammontare di gettito riferibile alla maggiorazione del 3 per cento, la distinzione per categoria di appartenenza del richiedente (enti di promozione sportiva, associazioni e società dilettantistiche, associazioni e società professionistiche) ».

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate riferisce che per la fornitura dei dati, secondo il livello di dettaglio richiesto, occorre effettuare elaborazioni complesse che richiedono i necessari tempi tecnici, per le quali è stato interessato il partner tecnologico Sogei S.p.a.

Pertanto, non appena disponibili si provvederà a comunicare i predetti dati.

ALLEGATO 5

5-00251 Rubano: Chiarimenti in merito alla cessione di crediti d'imposta.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Rubano e altri si rappresenta che attualmente sono in corso delle interlocuzioni tra l'Istat, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed Eurostat.

L'attenzione è posta, in particolare, sulla contabilizzazione dei bonus edilizi che attualmente vengono classificati come crediti « non pagabili » e quindi portati a riduzione delle entrate.

Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori incontri.

Come accennato dagli stessi interroganti, il 10 giugno 2021 EUROSTAT si è pronunciata in merito al trattamento contabile del cosiddetto Superbonus (e della misura Transizione 4.0), assentendo solo provvisoriamente la classificazione del credito Superbonus come « non pagabile », in attesa di approfondimenti metodologici, in particolare sugli aspetti della cedibilità.

Il trattamento contabile dei crediti fiscali è stato successivamente oggetto di discussioni nell'ambito del gruppo di lavoro sulle questioni metodologiche delle statistiche EDP (*Excessive Deficit Procedure*), al termine delle cui consultazioni è stata approvata la nuova sezione sui crediti fiscali del Manuale sul *deficit* e sul debito.

A differenza della versione precedente la nuova sezione fornisce indicazioni più chiare per distinguere i crediti « pagabili » e « non pagabili » e per identificare il momento di registrazione.

Si ricorda che la natura « pagabile » o « non pagabile » dei crediti fiscali è un concetto di natura statistica che rileva ai fini della compilazione delle statistiche di finanza pubblica nell'ambito dei conti nazionali.

In base alle regole europee, i crediti « pagabili » sono quelli di cui si può preve-

dere con ragionevole certezza che saranno integralmente fruiti dal beneficiario indipendentemente dalla dimensione del debito fiscale di quest'ultimo al momento della maturazione degli stessi, mediante rimborso o grazie alla possibilità di utilizzarli in compensazione con le somme dovute, eventualmente anche in annualità successive.

Il nuovo testo considera tre criteri per identificare i crediti pagabili: cedibilità, differibilità dell'utilizzo ad anni successivi, possibilità di compensare i crediti con qualunque tipo di imposta o contributo sociale. Tali caratteristiche del credito, aumentando la probabilità di effettivo utilizzo del beneficio fiscale, determinano la sua classificazione come « pagabile ».

Conclusivamente, una volta acquisito il parere delle autorità statistiche sulla natura del credito e sulle conseguenti modalità di registrazione, saranno valutati gli eventuali interventi normativi, da adottare alla luce del quadro di finanza pubblica.

In merito al quesito concernente l'adozione di eventuali misure volte a favorire la cessione dei *bonus* edilizi « con particolare riferimento all'adozione di norme con una diversa perimetrazione della responsabilità solidale » si fa presente che anche tali interventi volti a rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei *bonus* edilizi, sono suscettibili di determinare impatti di finanza pubblica.

La precisa delimitazione del perimetro soggettivo di applicazione delle deroghe, attualmente consentite, alla previsione del divieto di cessioni successive alla prima costituisce un elemento essenziale al fine di contrastare gli illeciti e di tutelare la certezza del credito.

Ricordo, da ultimo, che l'articolo 9, comma 4, del cosiddetto decreto-legge « Aiu-

ti-*quater* » (decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 [1]) – allo scopo di incentivare l'acquisto dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni previste dalle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 [2] (cosiddetto « Decreto Rilancio ») – è intervenuto per modificare (ampliandole) le modalità di utilizzo in compensazione dei predetti crediti d'imposta in capo al cessionario degli stessi, derogando, da un lato, per gli interventi di cui all'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, alla regola, originariamente prevista dall'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del citato decreto – in base alla quale « il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione » – e dall'altro, stabilendo che « i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comuni-

cazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 [3] ».

[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* di ieri 17 gennaio 2023. n. 13.

[2] Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

[3] Il decreto del Presidente della Repubblica è rubricato: « Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ». L'articolo 3, comma 3 individua i soggetti incaricati della trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle scuole secondarie di secondo grado. C. 373 Barzotti e C. 630 Rizzetto (*Esame e rinvio*) . 102

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00241 Manzi: Iniziative per garantire il funzionamento del Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane, in vista del centenario della morte del Maestro Giacomo Puccini . 104

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 110

5-00242 Boschi: Sulla verifica dell'esistenza di vincoli storico-monumentali o storico-relazionali sullo stadio Meazza di Milano 105

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 112

5-00243 Piccolotti: Iniziative per il rinnovo del contratto dei professionisti collaboratori Sabap 106

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 114

5-00244 Orrico: Sull'assegnazione della dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero della cultura nella Regione Calabria 108

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 116

5-00245 Amorese: Iniziative per la promozione della collaborazione tra il Museo di Capodimonte e il Museo del Louvre di Parigi 109

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 117

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

La seduta comincia alle 14.35.

Introduzione dell'insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle scuole secondarie di secondo grado.

C. 373 Barzotti e C. 630 Rizzetto.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, riferisce che le proposte di legge C. 373 Barzotti recante « Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza nelle scuole secondarie » e C. 630 Rizzetto recante « Introduzione dell'insegnamento, nelle scuole secondarie di secondo grado, del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro » di cui oggi la Commissione avvia l'esame, intendono introdurre, nelle scuole secondarie, in modo strutturato e definito, anche se con differenti forme, l'insegnamento in materia di sicurezza sul lavoro.

Fa presente che le due proposte divergono parzialmente nei rispettivi contenuti.

In particolare, l'A.C. 373 riguarda la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro e nella vita domestica e scolastica; l'A.C. 630 si riferisce anche al diritto del lavoro e allo *status* del lavoratore. L'A.C. 373 opera sia sul primo che sul secondo grado della scuola secondaria, mentre l'A.C. 630 sul solo secondo grado della scuola secondaria. L'A.C. 373 individua i docenti abilitati a svolgere l'insegnamento tra quelli delle discipline scientifiche, mentre l'A.C. 630 tra quelli afferenti alle discipline giuridiche ed economiche. L'A.C. 373 prevede un'ora a settimana d'insegnamento; l'A.C. 630 stabilisce che sia individuato un monte ore di almeno 33 ore annue.

Ritiene utile ricordare che, per quanto attiene alla cultura e alla tutela della salute e della sicurezza, l'attuale quadro normativo già prevede alcune attività e iniziative in materia. Segnala, in particolare il decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo unico della sicurezza sul lavoro) che prevede che l'INAIL svolga anche attività di « promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate ». Il decreto medesimo menziona, inoltre, « il finanziamento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all'inserimento in ogni attività scolastica e universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche ». Anche la legge n. 107 del 2015 (c.d. « Buona scuola ») al comma 38 dell'articolo 1, prevede che « le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,

nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ».

Passando ad illustrare le due proposte di legge assegnate alla Commissione su questa materia, riferisce che l'articolo 1 di entrambe le proposte perimetra l'oggetto e le finalità dell'intervento. L'A.C. 373 prevede l'introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza, finalizzato a rendere consapevoli gli studenti delle diverse fasce di età dei potenziali rischi conseguenti a comportamenti errati nei luoghi di lavoro e nella vita domestica e scolastica, nonché a fornire loro la conoscenza e l'addestramento adeguati a riconoscere situazioni di pericolo. L'A.C. 630 detta disposizioni per promuovere la diffusione della cultura del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle istituzioni scolastiche, al fine di assicurare agli studenti la conoscenza specifica dei principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro e di promuovere il riconoscimento sostanziale dei diritti dei lavoratori.

L'articolo 2 di entrambe le proposte istituisce gli insegnamenti: l'A.C. 373 stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, introduce l'insegnamento trasversale della cultura della sicurezza nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, stabilendo che il monte ore dell'insegnamento della cultura della sicurezza, pari a un'ora settimanale, va individuato nell'ambito dell'orario settimanale scolastico fissato ai sensi delle disposizioni vigenti e che la conoscenza della cultura della sicurezza va inserita anche all'interno di ciascuna disciplina. L'A.C. 630 stabilisce che le scuole introducono nel curriculum di istituto l'insegnamento in parola, anche individuando, per ciascun anno di corso, il relativo orario, che non può essere inferiore a 33 ore annuali, da svolgere nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto

dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario le scuole possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curriculum.

Per quanto concerne il corpo docente, l'A.C. 630, sempre all'articolo 2, dispone che l'insegnamento è affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche. Di contro, l'articolo 3 dell'A.C. 373 stabilisce che l'insegnamento della cultura della sicurezza è affidato ai docenti delle discipline scientifiche i quali possono avvalersi dell'ausilio di esperti in possesso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro o di adeguati requisiti tecnico-professionali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli articoli 4 di entrambe le proposte prevedono appositi corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti.

L'articolo 5 dell'A.C. 373 e l'articolo 3 dell'A.C. 630 prevedono l'adozione di linee guida. In particolare, l'articolo 3 dell'A.C. 630 affida al Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione di specifiche linee guida. L'articolo 5 dell'A.C. 373 prevede che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, stabilisce le linee guida per l'insegnamento della cultura della sicurezza che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali e con le linee guida vigenti.

Infine, con riferimento alla copertura finanziaria, precisa che l'articolo 6 dell'A.C. 373 prevede che all'onere derivante dalle disposizioni, valutato in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. In base all'A.C. 630, invece, dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Anna Laura ORRICO (M5S) chiede se sia possibile avviare un ciclo di audizioni sulla materia.

Giorgia LATINI (LEGA), *presidente*, comunica che nel prossimo ufficio di presidenza si potrà deliberare lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta comincia alle 15.10.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-00241 Manzi: Iniziative per garantire il funzionamento del Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane, in vista del centenario della morte del Maestro Giacomo Puccini.

Irene MANZI (PD-IDP) illustrando la sua interrogazione, rappresenta che, in vista delle celebrazioni per il centenario della morte del maestro Giacomo Puccini, che ricorrerà nel 2024, in sede di approvazione

della legge di bilancio 2022 sono stati stanziati 9,5 milioni di euro, al fine di riconoscere il giusto tributo ad uno dei grandi protagonisti della cultura italiana. Ricorda che le iniziative per le celebrazioni sono finalizzate anche alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei luoghi in cui Giacomo Puccini ha vissuto, anche con interventi di manutenzione e restauro. Sottolinea che per celebrare tale occasione la Presidenza del Consiglio dei ministri ha istituito il Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane, presieduto dal Maestro Alberto Veronesi; il Comitato è composto da esponenti politici, accademici nonché delegati del Ministero e ha il compito di diffondere la conoscenza delle opere di Giacomo Puccini attraverso un ricco programma di manifestazioni culturali; Nicola Bellini, professore emerito della Scuola Superiore Sant'Anna, nominato come delegato del Ministro dell'istruzione, si è dimesso da tali incarichi perché, come da lui stesso dichiarato, sussistevano « divergenze con il metodo di lavoro » con il Maestro Veronesi; sembra, infatti, che il Presidente del suindicato Comitato adotti decisioni senza adeguato coinvolgimento degli altri membri dell'organismo; in seguito alle dimissioni del professor Bellini sono emersi la mancanza di linee di indirizzo e di un piano generale con le parti per una corretta programmazione delle attività e di una gestione non « compatibile con i principi di una buona amministrazione delle risorse pubbliche »; inoltre, da quanto si apprende a mezzo stampa, sono numerose – se non la maggioranza – le riunioni del Comitato andate deserte per la mancanza del numero legale; ad oggi non è dato sapere quanto del milione e mezzo che doveva essere stanziato entro la fine del 2022 sia stato effettivamente speso e quanti, invece, di questi fondi siano tornati allo Stato per l'incapacità di spesa; il 6 gennaio 2023 i sindaci di Viareggio, Lucca e Pescaglia hanno inviato una lettera al Presidente Veronesi per esprimere la loro grande preoccupazione per le polemiche delle ultime settimane poiché: « le prese di posizione e le incertezze sollevate da più parti mettono a rischio la realizzazione di un percorso vir-

tuoso di alto livello ». Ricordando chi il lavoro era stato avviato dal Governo Draghi che aveva assicurato le risorse necessarie per lo svolgimento delle celebrazioni, chiede di conoscere quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Governo per verificare se vi siano le condizioni affinché il suddetto organismo operi con la necessaria serenità ed unità d'intenti all'interno delle sue componenti in modo da realizzare celebrazioni all'altezza delle risorse stanziato che diano effettivo lustro alla figura di Puccini.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI, rispondendo all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), assicura che è interesse del Governo che le attività del Comitato vadano a buon fine e che è stata già fatta richiesta di chiarimenti al Comitato medesimo che, ricorda, non è insediato presso il Ministero della cultura, bensì presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, soprattutto in relazione all'impiego delle risorse stanziato. Ricorda che la rendicontazione sarà fatta entro i primi tre mesi dell'anno e che, pertanto, i fondi dello scorso anno non sono a rischio.

Irene MANZI (PD-IDP), replicando, accoglie con favore la volontà di fare chiarezza e raccomanda, in particolare, che il Comitato lasci tracce importanti e durature del proprio operato, non solo nel territorio, ma a beneficio del Paese. Auspica che si faccia chiarezza sull'operato del comitato e su quanto sta accadendo anche nei suoi vertici amministrativi che hanno visto le dimissioni di gran parte dei componenti. Dopo aver sottolineato che manca solo un anno all'avvio delle celebrazioni, auspica una celera e regolare pubblicazione dei necessari bandi. Conclude sollecitando aggiornamenti puntuali sull'attività istruttoria da parte dei rappresentanti del Ministero in seno al Comitato medesimo.

5-00242 Boschi: Sulla verifica dell'esistenza di vincoli storico-monumentali o storico-relazionali sullo stadio Meazza di Milano.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE), illustrando la sua interrogazione, ricorda che

a luglio 2019 le società di calcio AC Milan e FC Internazionale hanno presentato al Comune di Milano uno studio di fattibilità economico-finanziaria che prevede la costruzione di un nuovo impianto, la demolizione del vecchio Meazza e la realizzazione di un nuovo complesso sportivo multifunzionale. I comitati civici che si oppongono al progetto hanno da subito fatto riferimento a possibili vincoli sul Meazza che ne impedirebbero l'abbattimento e gli organi di stampa richiamano in particolare due tipologie di vincolo, quello cosiddetto « storico-monumentale » e quello cosiddetto « storico-relazionale ». Nel primo caso il Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 prevede che il vincolo possa essere posto su immobili di proprietà pubblica « che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico » e che qualora siano trascorsi più di 70 anni dalla sua realizzazione ne possa essere posto uno provvisorio, in attesa della verifica dell'interesse culturale, che dovrà compiersi entro centoventi giorni dalla richiesta; si fa invece riferimento all'interesse storico-relazionale quando la verifica dell'interesse culturale viene effettuata anche se non sono trascorsi 70 anni dalla realizzazione. Fa presente che il 19 dicembre 2022 queste tesi avrebbero trovato conferma nella lettera del Sottosegretario Sgarbi al Corriere della Sera nella quale afferma che In data 27 luglio 2020 in seduta congiunta i Comitati tecnici scientifici del ministero dei Beni culturali all'unanimità concordano « sull'esistenza di un valore fortemente simbolico per la città di Milano rivestito dallo stadio San Siro (indipendentemente dall'età del manufatto) », facendo quindi esplicito riferimento alla seconda tipologia tra quelle sopra ipotizzate. Evidenzia che il Presidente del Senato e il Ministro della Cultura hanno dichiarato che invece non esisterebbe alcun vincolo, aumentando in questo modo la confusione rispetto a una questione che non è secondaria per consentire all'amministrazione comunale di esprimersi definitivamente e alle società di calcio cittadine di pianificare i propri investimenti, avendo chiaro il contesto nel quale si trovano a

operare. Chiede pertanto se sussistano o meno le condizioni per far rientrare lo Stadio Meazza nelle fattispecie di cui all'articolo 10, comma 3, ovvero dell'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo n. 42 del 2004, ovvero ad altre tipologie di vincolo, anche in riferimento alla data di costruzione dello stesso, chiarendo anche se a questo fine si debba fare riferimento alla pianta originaria, alla costruzione del secondo anello, ovvero a quella del terzo.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI, rispondendo all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), ringrazia dell'occasione offerta per poter fare chiarezza in una sede istituzionale. Ricorda che sulla parte costruita negli anni '20 non esistono vincoli, e chiarisce – riguardo al vincolo richiesto nel 2021 cui si riferisce il Sottosegretario Sgarbi – che quella richiesta ha avuto esito negativo e al momento non sussistono elementi per le procedure di apposizione di vincoli.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE), replicando, rileva l'importanza di sentire da parte del Sottosegretario una parola definitiva sulla questione in una sede istituzionale. Sottolinea che si tratta di un investimento economico molto importante per la città nonché per il recupero e la riqualificazione urbana della zona circostante di cui beneficerebbe il quartiere. Chiede pertanto alla rappresentante del Governo un impegno maggiore nella comunicazione ufficiale, anche non istituzionale, su questi temi affinché non ci siano contraddizioni. Sottolinea, in proposito, che il Governo dovrebbe parlare sempre con un'unica voce. Assicurando che sarà data la massima rilevanza pubblicitaria alla risposta testé formulata dal sottosegretario, auspica che non ci siano successive smentite da parte del Sottosegretario Sgarbi le cui deleghe forse potrebbero essere ricondotte in capo al Ministro se non esercitate in coerenza con l'indirizzo espresso dal Ministro.

5-00243 Piccolotti: Iniziative per il rinnovo del contratto dei professionisti collaboratori Sabap.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), illustrando la sua interrogazione, rappresenta

che da un appello redatto dai professionisti collaboratori Sabap indirizzato al Governo e alle forze politiche e parlamentari, si apprende che il 31 dicembre 2022 è scaduto il contratto a circa 500 professionisti altamente qualificati (archeologi, architetti, assistenti tecnici contabili, assistenti tecnici di cantiere, storici dell'arte) che da un anno e mezzo stanno collaborando con le Soprintendenze di tutta Italia per la tutela del patrimonio archeologico, storico-artistico, architettonico nazionale. Ricorda che la loro collaborazione si svolge con contratto a partita Iva che, sino al 31 dicembre 2022, veniva rinnovato ogni 6 mesi, a seguito di una procedura di selezione che richiedeva un'esperienza professionale di almeno quindici anni, di cui almeno tre maturati in affiancamento alla pubblica amministrazione, ovvero di « soli » dieci anni se in possesso anche di specializzazione e/o dottorato di ricerca, oltre ovviamente all'iscrizione agli albi professionali ove previsti. Sottolinea che dal 1° gennaio 2023 i suddetti contratti risultano non rinnovati e ciò determinerà per le Soprintendenze, già in grave carenza di organico, la rinuncia alla collaborazione di centinaia di specialisti ormai integrati nelle procedure degli uffici e anche per questo in grado di svolgere con rapidità, competenza ed efficienza un lavoro altamente qualificato. Evidenzia che tutti i progetti a cui questi lavoratori e lavoratrici si stavano dedicando, molti dei quali inseriti nel Pnrr, rischiano di non essere completati. Fa presente che il Ministero della cultura ha recentemente bandito un concorso per funzionari, ma alcuni dei profili professionali oggi impiegati non vi sono contemplati e per altri profili i posti previsti sono assolutamente esigui (20 archeologi, 35 storici dell'arte, 32 architetti) e che, inoltre, i tempi di svolgimento si preannunciano lunghi. Riferisce che anche il contratto di 139 archivisti esperti assunti con collaborazione libero professionale è scaduto e che il nuovo concorso non riconosce loro punteggi adeguati. Esprimendo l'avviso che il mancato rinnovo di queste 500 figure professionali altamente specializzate appare ingiustificato e mortificante per chi ha contribuito con la propria pro-

fessionalità alla tutela del patrimonio archeologico, storico-artistico e architettonico nazionale, chiede se il Ministro interrogato non intenda intervenire affinché si proceda tempestivamente al rinnovo dei circa 500 rapporti di lavoro richiamati in premessa, il cui contratto è scaduto il 31 dicembre 2022, al fine di garantire il corretto funzionamento delle Soprintendenze e degli archivi d'Italia a tutela del patrimonio archeologico, storico-artistico, architettonico nazionale.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), rilevando che il problema dell'organico del Ministero della cultura è molto grave, tanto da rendere difficile tenere aperti musei, ad esempio. Sottolinea, tuttavia, che c'è una grande sensibilità da parte di tutti su questo tema che è stato oggetto anche ieri di un'interrogazione all'Assemblea della Camera e il 12 gennaio al Senato, sono state date risposte a interrogazioni sullo stesso tema. Assicura, quindi, che è intenzione del Ministero procedere al rinnovo dei contratti scaduti, attraverso una disposizione da inserire nel decreto « proroga termini », attingendo alle risorse di cui all'articolo 1, comma 632, della legge di bilancio 2023.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), replicando, si dichiara soddisfatta della notizia del rinnovo dei contratti per 500 professionisti. Rivolge comunque un appello alla rappresentante del Governo ad aprire nuove procedure concorsuali per far fronte alle ingenti carenze di personale, anche investendo maggiori risorse. Riferisce quindi in merito ai risultati di un'indagine svolta dall'associazione « Mi riconosci » dai contenuti eclatanti e drammatici che evidenziano non solo le carenze di personale, ma anche i problemi legati alle esternalizzazioni che hanno dato luogo ad una giungla retributiva e di inquadramento giuridico in cui professionisti altamente qualificati vengono pagati 4,56 euro l'ora. Conclude assicurando la massima sorveglianza sul tema e raccomandando la restituzione della giusta dignità ai lavoratori del settore.

5-00244 Orrico: Sull'assegnazione della dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero della cultura nella Regione Calabria.

Anna Laura ORRICO (M5S), illustrando la sua interrogazione, riferisce che in base al decreto ministeriale n. 34 del 13 gennaio 2021, recante la ripartizione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Calabria, in riferimento alle assegnazioni, contava 755 dipendenti distribuiti nei tredici istituti culturali calabresi del ministero, di cui 195 solo per la Direzione regionale musei e 143 nei parchi e musei dotati di autonomia speciale, cioè Reggio Calabria e Sibari; il resto destinato alle tre soprintendenze 'archeologia, belle arti e paesaggio' (Sabap) di Reggio Calabria-Vibo Valentia, Cosenza e Catanzaro-Crotone (214 unità) e (203) agli archivi di Stato di Cosenza, Reggio e Vibo Valentia, la Biblioteca nazionale di Cosenza, la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Calabria di Reggio; tuttavia, tra le dotazioni di personale previste e la situazione attuale c'è una differenza di unità che oscilla, per le tre soprintendenze, intorno all'81 per cento in meno; ad oggi, la Sabap di Reggio Calabria e Vibo Valentia può contare su 24 dipendenti, quella di Cosenza su 13, quella di Catanzaro e Crotone solo su 4, superata perfino dal Segretariato regionale che ne ha 10. Fa presente che la mancanza di personale non condiziona solo l'apertura dei musei e dei parchi archeologici al pubblico, ma si riflette anche e soprattutto sull'esercizio della tutela del patrimonio archeologico, paesaggistico ed architettonico calabrese da parte delle tre soprintendenze. Evidenzia che vani sono risultati a questo proposito gli appelli degli ordini professionali e delle associazioni culturali, che chiedono i primi, di velocizzare il rilascio delle autorizzazioni, dall'altra le associazioni, ritengono necessaria una maggiore tutela del territorio. La soprintendente di Catanzaro e Crotone, architetto Argenti, nel suo intervento all'inaugurazione, a luglio 2022, della nuova sezione del Museo civico archeologico di Cirò Marina, ha ribadito che il motivo dei ritardi nel

rilascio delle autorizzazioni è dovuto alla carenza di organico. Sottolinea che l'attuale dotazione organica reggino/vibonese aumenta se ai suoi dipendenti (24) si aggiunge il personale del Museo archeologico della Magna Grecia dotato di autonomia speciale e quello impiegato nella sede secondaria del Segretariato regionale sulle rive dello Stretto, ma in ogni caso non basta a risolvere i problemi e le criticità legate alla carenza di personale. Conclude domandando quali siano le ragioni per le quali non è stata completata l'assegnazione della dotazione organica come definita dal decreto ministeriale n. 34 del 13 gennaio 2021, al fine di poter sostenere e rilanciare l'importante settore culturale nella regione Calabria.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI, rispondendo all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*), sottolinea il fenomeno delle rinunce successive alle assegnazioni che rende difficile la situazione degli organici non solo nella regione Calabria.

Anna Laura ORRICO (M5S), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta. Augurandosi che il processo abbia un'accelerazione, ricorda di aver chiesto anche al Ministro Sangiuliano, intervenuto in audizione, un *report* sulla situazione dei concorsi, per conoscere il numero delle procedure espletate e la situazione di scorrimento delle graduatorie. Con riferimento al problema delle rinunce, propone di introdurre qualche forma di incentivo per le assegnazioni nei territori meno appetibili. Ritiene, infatti, fondamentale rimpiangere l'organico delle soprintendenze al fine di contrastare le lungaggini burocratiche che caratterizzano le procedure autorizzatorie delle concessioni, ciò soprattutto in considerazione delle numerose pratiche legate alla transizione energetica il cui *iter* assai lungo rende difficile la tutela del territorio in una regione come quella della Calabria caratterizzata da un territorio geograficamente e morfologicamente complesso che richiede un numero adeguato di unità di personale.

5-00245 Amorese: Iniziative per la promozione della collaborazione tra il Museo di Capodimonte e il Museo del Louvre di Parigi.

Gerolamo CANGIANO (FDI), illustrando l'interrogazione in titolo in qualità di co-firmatario, riferisce che il 14 giugno 2022 è stata annunciata da Laurence des Cars e da Sylvain Bellenge, rispettivamente direttori del Louvre di Parigi e del Museo di Capodimonte di Napoli, un nuovo partenariato tra le due istituzioni. In particolare, precisa che il museo di Capodimonte presterà al Louvre sessanta opere, a partire da giugno 2023 e per un periodo complessivo di sei mesi. Alcune delle opere che saranno inviate in Francia comprendono il Ritratto di giovane donna (o Antea) del Parmigianino, la Crocifissione di Masaccio, la Trasfigurazione di Giovanni Bellini, la Danae di Tiziano e la Flagellazione di Caravaggio. Lo scambio rappresenta la storica prima volta di un Museo in esposizione al Louvre, occasione che potrebbe essere garanzia di futuri progetti secondo il principio della reciprocità. L'attenzione che il Governo ha posto sull'importanza di Capodimonte è stata simboleggiata dalla visita del Ministro Gennaro Sangiuliano lo scorso 6 gennaio. Chiede pertanto quali iniziative si intendano adottare al fine di promuovere una sempre più ampia collaborazione nelle relazioni culturali fra il Museo di Capodimonte e il Museo del Louvre di Parigi, secondo il principio di reciprocità, ed evitare la chiusura temporanea del Museo di Capodimonte, così come ipotizzata, pur ga-

rantando i lavori di efficientamento energetico e di ristrutturazione.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI rispondendo all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*) ricorda che il museo di Capodimonte non chiuderà durante il periodo del prestito e sottolinea l'importanza di questo scambio di opere perché questo consentirà di portare il Museo di Capodimonte a un livello di attenzione internazionale. Pur essendo infatti il Museo di Capodimonte un Museo di rilevanza internazionale è ultimamente uscito dai circuiti del turismo ed è pertanto importante che venga reimmesso nei percorsi più conosciuti per il valore e l'importanza delle opere che vi sono conservate. Lo scambio reciproco con il Louvre è di certo una grande occasione per il rilancio internazionale del Museo di Capodimonte.

Gerolamo CANGIANO (FDI), replicando, nel ringraziare i colleghi che hanno sottoscritto l'interrogazione e anche il Presidente Mollicone, si dichiara soddisfatto della risposta e, in particolare, dell'accordo che accrescerà la conoscenza all'estero dell'importante museo di Capodimonte, finora poco valorizzato.

Federico MOLLICONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

5-00241 Manzi: Iniziative per garantire il funzionamento del Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane, in vista del centenario della morte del Maestro Giacomo Puccini.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli deputati, il quesito concerne il Comitato istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le celebrazioni del centenario della morte del Maestro Giacomo Puccini, istituito ai sensi del comma 793, articolo 1, legge n. 234 del 2021 (legge di Bilancio 2022).

Agli atti l'istituzione del Comitato, la nomina dei Componenti e le designazioni di quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte musicale italiana ed europea, esperti della vita e delle opere di Giacomo Puccini. In particolar modo il Decreto del 4 marzo 2022 del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e con il Ministro dell'Università e della Ricerca è il provvedimento di nomina. Successivamente, con il DPCM 22 agosto 2022, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2022 al numero 2375, è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il « Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane ».

Presidente del medesimo Comitato è stato nominato il Maestro Alberto Veronesi, come delegato dall'allora Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Mario Draghi.

Al Comitato, la Legge di Bilancio 2022 ha destinato 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro per l'anno 2023, per finanziare gli interventi di promozione, ricerca, salvaguardia e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Giacomo Puccini.

Il Comitato si è insediato il 10 ottobre 2022; ne è seguito, tra l'altro, la nomina del Prof. Alberto De Gregorio quale revisore dei conti nonché la nomina del prof. Nicola Bellini componente indicato dal Ministero dell'Istruzione, quale componente del medesimo Comitato, con funzioni di tesoriere.

Per l'individuazione del programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, scientifiche ed educative, in Italia e all'estero, il Comitato scientifico, il 9 novembre 2022, ha formulato ben 13 indirizzi riguardanti le iniziative celebrative di manifestazioni culturali da tenersi nei mesi novembre/dicembre 2022 e riportati tempestivamente in un avviso pubblico per la raccolta di proposte progettuali.

A seguito delle deliberazioni sugli intenti programmatici, in data 19 novembre 2022 si è dimesso il Prof. Bellini, tesoriere dello stesso Comitato.

Immediato è stato il tentativo di sostituirlo, attraverso una successiva convocazione del Comitato, il 25 novembre 2022, in cui non vi è stato alcun esito per mancanza del numero legale, così come nella seduta del 28 novembre 2022.

Solo il 5 dicembre 2022 è stato possibile sostituire, con deliberazione del Comitato, il tesoriere dimissionario con il prof. Bossu.

Atteso che ai sensi dell'art. 5, comma 1, della circolare Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali 28 febbraio 2022, n. 5, la rendicontazione delle attività e delle spese sostenute dai Comitati nazionali avviene dal 1° al 31 gennaio di ogni anno e comunque entro 3 mesi dal termine delle celebrazioni, inviando il tutto al Servizio II della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali, è comunque impegno massimo del Ministero della cultura garantire l'ottimale riuscita delle celebrazioni pucciniane.

L'Amministrazione ha chiesto al nostro Rappresentante di vigilare sul rispetto delle norme in materia di trasparenza relativamente alle procedure adottate oltre che segnalare eventuali anomalie sia sulla gestione dell'attività esecutiva delle proposte

progettuali del Comitato sia sull'eventuale violazione del Regolamento interno che disciplina il funzionamento dell'Organo.

Per quanto il Comitato celebrativo sia un soggetto di diritto privato, dunque autonomo rispetto al Ministero della cul-

tura così come rispetto al Ministero dell'istruzione, che pur designano taluni membri, non mancherà, quindi, l'impegno del Ministero della cultura affinché sia garantita la riuscita di tutte le attività programmate.

ALLEGATO 2

5-00242 Boschi: Sulla verifica dell'esistenza di vincoli storico-monumentali o storico-relazionali sullo stadio Meazza di Milano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, con il presente atto di sindacato ispettivo l'interrogante richiede al Ministero se sussistano le condizioni per far rientrare lo Stadio Meazza nelle specifiche fattispecie previste dal codice dei beni culturali (Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004) precisamente, dagli articoli 10 e 12.

Sulla delicata questione il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, si è recentemente espresso pubblicamente affermando che, allo stato, stando alle autonome valutazioni degli uffici tecnici ministeriali competenti, non sussistono i presupposti per i vincoli sullo Stadio Meazza di San Siro e che la decisione sulla eventuale demolizione dello stesso è di competenza del Sindaco di Milano.

In particolare, nel novembre del 2019, su richiesta del Comune di Milano (proprietario del complesso), la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per il comune di Milano ha avviato il procedimento di verifica dell'interesse culturale dell'immobile ai sensi del sopra citato articolo 12 del Codice dei beni culturali.

Nel maggio del 2020 il Segretariato regionale per la Lombardia ha comunicato l'esito negativo di detta verifica, sulla base di quanto determinato dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale (Co.Re.Pa.Cu.) della Lombardia nella seduta del 23 aprile 2020.

L'esito negativo della verifica di interesse culturale è stato determinato a seguito di una accurata istruttoria condotta dalla Soprintendenza ABAP per il Comune di Milano, sulla base della quale si ritiene che le strutture risalenti ai primi progetti del 1925-26 e 1937-39 siano, per la loro scarsa consistenza e per il loro valore architettonico, del tutto residuali e di scarso pregio, non tali da giustificare un intrin-

seco valore da preservare, rispetto alla struttura dello stadio nella sua globalità, così come si è ampliato fra gli anni '50 e il 2000 (costruzione del secondo, del terzo anello e della copertura), porzioni non assoggettate a verifica dell'interesse culturale ex art. 12 del Codice dei beni culturali.

Contro tale procedimento sono stati presentati due ricorsi gerarchici ai sensi dell'art. 16 Codice dei beni culturali, entrambi respinti dalla Direzione generale ABAP previo esame dei Comitati tecnico-scientifici per le Belle Arti e per il Paesaggio riunitisi in seduta congiunta.

Nel settembre del 2020 la Soprintendenza ABAP per il Comune di Milano, a seguito delle valutazioni espresse dai Comitati tecnico-scientifici circa l'opportunità di avviare un procedimento amministrativo di tutela dello stadio, ai sensi dell'art. 10, c. 3 lettera *d*) del Codice dei beni culturali (c.d. « *interesse relazionale* »), ha trasmesso la propria istruttoria di competenza al Segretariato regionale della Lombardia per sottoporre il procedimento alla valutazione della Co.Re.Pa.Cu.

Nell'ottobre del 2020 il Segretariato generale ha comunicato che la Co.Re.Pa.Cu. Lombardia ha espresso il parere di condividere la proposta della Soprintendenza di Milano di non procedibilità di profili di tutela storico relazionale ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera *d*) del D.lgs. 42 del 2004 per lo Stadio Meazza di San Siro.

Nel gennaio del 2021, la Direzione generale Creatività Contemporanea ha comunicato (nota prot. n. 100) l'esito negativo del procedimento di riconoscimento dell'importante carattere artistico ai sensi della Legge n. 633 del 1941 per il Diritto d'Autore del « Terzo anello e copertura » dello Stadio.

Per quanto sopra esposto, si conferma | lazionale e l'importante carattere artistico
pertanto che, agli esiti delle verifiche esple- | ai sensi della legge sulla protezione del
tate dai competenti uffici tecnici ministe- | diritto D'Autore, non sussistono elementi
riali sull'interesse culturale, l'interesse re- | per le procedure di vincolo.

ALLEGATO 3

5-00243 Piccolotti: Iniziative per il rinnovo del contratto dei professionisti collaboratori Sabap.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, il presente atto di sindacato ispettivo ripropone una questione sulla quale il Ministero della cultura ha già avuto modo di rispondere recentemente in più occasioni in sede di sindacato ispettivo, precisamente, lo scorso 12 gennaio presso l'Aula del Senato, in risposta ad analogo quesito (n. 3-00084) e alla Camera nella data di ieri, 17 gennaio (quesito n. 3-00095).

Già nelle precedenti occasioni è parso opportuno richiamare il quadro giuridico che ha costituito il presupposto normativo sulla base del quale sono state avviate le procedure selettive in argomento.

Con riferimento ad una delle più recenti selezioni avviate nell'ottobre 2021, il presupposto normativo è rappresentato dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante « *Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia* ».

In particolare, l'articolo 1-bis di tale decreto, se ai commi 1 e 2 ha autorizzato lo svolgimento di procedure di reclutamento di un contingente di duecentosettanta unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, al comma 3 ha disposto, in via temporanea e proprio nelle more dello svolgimento delle predette procedure, il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti per una durata massima di ventiquattro mesi e con cessazione determinata alla data del 31 dicembre 2023, entro determinati limiti di spesa e importi massimi per ciascun incarico.

Nell'ambito delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dettate dal decreto legislativo n. 165 del 2001, si è fatto

ricorso per le selezioni in argomento all'articolo 7, comma 6 del citato decreto.

Tale norma ha previsto la possibilità, per specifiche esigenze cui le medesime amministrazioni non possono far fronte con personale in servizio, in presenza di specifici presupposti tassativamente elencati, di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

In relazione alla richiesta di rinnovo degli incarichi oggetto del quesito, si evidenzia come questo Ministero abbia ricevuto la richiesta di proroga degli stessi pervenuta dalle direzioni che se ne sono avvalse, attivandosi tempestivamente in tal senso nella sede del primo provvedimento normativo utile, precisamente, nella fase antecedente il varo dal Consiglio dei ministri del decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022, recante « *Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi* »; in tale sede è stata proposta la proroga entro il limite di durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Ciò anche al fine di consentire l'espletamento delle procedure attuative per il reclutamento del contingente previsto dal bando.

La proroga in argomento non è stata recepita per carenza di risorse finanziarie, ma gli uffici del Ministero della cultura stanno lavorando per elaborare una soluzione normativa da riproporre in tempi brevi, anche attingendo al fondo istituito dall'articolo 1, comma 632 della legge di bilancio per il 2023 che, per la medesima annualità, dispone di una dotazione di 100 milioni di euro.

È comunque intenzione di questa amministrazione procedere al rinnovo dei contratti scaduti previa apposita norma in sede di conversione del decreto « Proroga di

termini », anche attingendo alla copertura finanziaria di cui al fondo sopra citato (articolo 1, comma 632 della legge di bilancio per il 2023).

In definitiva, se si condivide la necessità di tutelare il valore delle competenze maturate dai professionisti all'interno delle articolazioni ministeriali, occorre comunque tener conto dell'esigenza di evitare la proliferazione delle condizioni di precariato, che, seppure ammesse dal quadro normativo vigente, rappresentano uno strumento di natura eccezionale e adottato in ragione della maggiore flessibilità ed adattabilità di tali forme e strumenti contrattuali ad esigenze contingenti ed emergenziali.

Si rappresenta infine come, proprio in termini di reclutamento di personale a tempo indeterminato, questo Ministero vi abbia provveduto, a decorrere dal 2019, attraverso diversi concorsi e procedure selettive, e precisamente:

n. 871 unità di personale assunte nel profilo « *Assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza* » (concorso pubblicato il 9 agosto 2019);

n. 455 unità di personale non dirigenziale assunte nel profilo di « *Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza* » (procedura selettiva pubblicata il 21 febbraio 2020);

n. 208 unità di personale assunte nel profilo professionale di « *Funzionario Amministrativo* » di cui alla procedura concorsuale unica indetta dalla Commissione RIPAM, con bando pubblicato il 30 giugno 2020.

Sono inoltre *in itinere* le procedure per il reclutamento di:

334 unità nel profilo di *Assistente Amministrativo gestionale* e 100 unità da inquadrare nel profilo di *Assistente informatico* (procedura unica RIPAM di cui al bando del 31 dicembre 2021);

520 unità da inquadrare nel profilo di Funzionari tecnici (concorso dell'8 novembre 2022);

n. 82 Dirigenti amministrativi e tecnici da selezionare mediante distinti corsi-concorsi della Scuola Nazionale dell'Amministrazione del 7 dicembre 2021 e del 30 dicembre 2022.

ALLEGATO 4

5-00244 Orrico: Sull'assegnazione della dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero della cultura nella Regione Calabria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, con riferimento all'atto indicato in epigrafe, avente ad oggetto la richiesta delle « ragioni per le quali non è stata completata l'assegnazione della dotazione organica come definita dal decreto ministeriale n. 34 del 13 gennaio 2021, al fine di poter sostenere e rilanciare l'importante settore culturale nella regione Calabria », si rappresenta che attese le vacanze in organico del Ministero, numerose sono state le azioni poste in essere anche nella regione Calabria.

In particolare, le procedure selettive e concorsuali hanno consentito l'immissione nei ruoli di n. 8 unità di personale in qualità di Funzionari Amministrativi, n. 64 unità nel profilo di Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza, n. 24 unità nel profilo di Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza, nonché la previsione di ulteriori n. 11 Funzionari Amministrativi e di ulteriori n. 25 unità di personale destinato alla vigilanza dei siti museali, presso le province di Reggio Calabria, Cosenza, Crotona e Vibo Valentia.

Si rappresenta inoltre come i motivi per i quali non è stata completata l'assegnazione della dotazione organica come definita dal decreto ministeriale n. 34 del 13 gennaio 2021 sono tra i più disparati, non ultime, le rinunce occorse alla stipula dei contratti a seguito di collocazione utile nel concorso per funzionari amministrativi.

La programmazione del fabbisogno di personale di questo Ministero anche per il prossimo triennio sarà finalizzata ad ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie disponibili per il reclutamento di ulteriore personale, in coerenza con la dotazione organica di questo Ministero di cui al decreto ministeriale 14 novembre 2022, n. 401.

Si evidenzia che, secondo l'attuale dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero della Cultura, le tre Soprintendenze calabresi hanno rispettivamente la seguente dotazione organica: 102 unità la Soprintendenza di Reggio Calabria e Vibo Valentia, 55 unità quella di Cosenza e 35 unità quella di Catanzaro.

ALLEGATO 5

5-00245 Amorese: Iniziative per la promozione della collaborazione tra il Museo di Capodimonte e il Museo del Louvre di Parigi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, il quesito posto intende conoscere le iniziative e l'organizzazione che il Governo vuole proporre a garanzia dell'apertura continuativa del Museo di Capodimonte di Napoli in concomitanza dei lavori di efficientamento energetico e di ristrutturazione, al fine di non limitare le relazioni culturali intraprese con il Museo di Louvre di Parigi.

Durante i lavori legati all'efficientamento energetico, all'illuminazione di ultima generazione e all'aria condizionata su tutti gli spazi espositivi e i depositi del museo con la creazione di una nuova sala espositiva sotterranea, non è prevista una chiusura totale del sito. Infatti, nella sala Causa, sono programmate una serie di mostre che partiranno a marzo 2023 con la tappa italiana della mostra co-curata da Capodimonte con il museo del Prado dal titolo « L'altro rinascimento ».

L'Ottocento privato rimarrà aperto durante tutto il periodo dei lavori insieme ad una parte delle sale espositive che cambieranno con l'avanzare dei lavori stessi.

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte conta nel suo patrimonio oltre 49.000 opere

d'arte e non avrà problemi per mantenere aperti gli spazi previsti con pitture del massimo livello artistico durante i lavori di efficientamento energetico e ristrutturazione che dureranno circa 24 mesi in concomitanza del periodo della mostra del Louvre.

La mostra del Louvre, con il patrocinio della Presidenza della Repubblica italiana e francese, fa parte di una strategia di visibilità di Capodimonte che, nonostante sia un museo di importanza europea paragonabile al Prado di Madrid e al Kunsthistorisches di Vienna, rimane un sito poco visitato nel grande circuito dei musei internazionali.

La mostra al Louvre dal titolo « Il Louvre invita Capodimonte, Napoli a Parigi », prima del genere, garantirà un'enorme pubblicità e un cambiamento radicale nella conoscenza pubblica del nostro grande museo, oltre che un'intensificazione degli scambi culturali, prestiti di opere inclusi.

L'iniziativa di scambio, inoltre, facilita una serie di rapporti con tutto il sistema museale francese includendo anche il museo d'Orsay ed il museo Pompidou.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 118

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. C. 80 Braga, C. 532 Ilaria Fontana, C. 717 Rotelli e C. 737 Evi (*Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 605 Morrone*) 118

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici. Atto n. 19 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 122

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 128

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Atto n. 15 (Rilievi alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi*) 129

ALLEGATO (*Rilievi approvati dalla Commissione*) 130

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.20.

Sull'ordine dei lavori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte, conconde la Commissione, che si procederà a un'inversione dei punti all'ordine del giorno nel senso di procedere dapprima all'esame in sede referente delle proposte di legge recanti l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, e successivamente all'esame dello schema di decreto legislativo recante il codice dei con-

tratti pubblici, alla riunione dell'Ufficio di presidenza e, da ultimo, alla deliberazione dei rilievi sull'atto del Governo n. 15.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

C. 80 Braga, C. 532 Ilaria Fontana, C. 717 Rotelli e C. 737 Evi.

(*Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 605 Morrone*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, comunica di aver disposto l'abbinamento delle proposte di legge all'esame della Commissione ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Re-

golamento, in quanto vertenti su identica materia.

Gianni LAMPIS (FDI), *relatore*, fa presente che l'obiettivo delle citate iniziative legislative è l'istituzione anche per la legislatura in corso di un organismo bicamerale di inchiesta di cui fin dalla XIII legislatura il Parlamento ha ritenuto di dotarsi. I contenuti delle proposte sono simili tra loro e riprendono le funzioni tipicamente svolte dalla commissione nel corso degli anni. Auspica pertanto che si possa registrare fin d'ora un'ampia condivisione tra i gruppi sia degli obiettivi di indagine sia dei principali caratteri operativi della istituenda Commissione.

Si sofferma rapidamente sulle attribuzioni elencate nell'articolo 1 delle proposte. Coerentemente ai compiti già assegnati agli analoghi organismi delle precedenti legislature, l'oggetto dell'inchiesta delineato dalle proposte in esame riguarda: le attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti – e, per le proposte n. 532 e n. 717, anche degli imballaggi – e i soggetti coinvolti, in particolare se legati alla criminalità organizzata; le connessioni tra le suddette attività illecite e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti nazionale e internazionale, anche tenendo conto, ai sensi della proposta n. 717, del divario fra le diverse regioni nella dotazione di impianti per la gestione dei rifiuti; la sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riguardo, ai sensi della proposta n. 717, al rilascio delle autorizzazioni, alla destinazione e all'utilizzo dei fondi del PNRR in campo ambientale; gli illeciti relativi a siti inquinati, bonifiche – individuando altresì, ai sensi della proposta n. 717, il responsabile della contaminazione – e gestione di rifiuti radioattivi, anche in relazione – sempre secondo la proposta di legge n. 717 – alla condizione di sicurezza dei siti in cui sono temporaneamente depositati i rifiuti radioattivi nelle more della localizzazione, costruzione ed esercizio del deposito nazionale; eventuali attività illecite relative alla gestione degli impianti di depurazione

delle acque, dello smaltimento dei fanghi e dei reflui e, ai sensi della proposta n. 532, anche dei gessi.

Le proposte di legge n. 80 e n. 717 attribuiscono alla Commissione anche le verifiche sugli illeciti riferiti al traffico transfrontaliero, con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi in partenza via mare verso destinazioni estere nonché, ai sensi delle proposte n. 80 e n. 737, l'importazione di beni realizzati attraverso processi di riciclo non conformi alla legge, svolgendo contestualmente, ai sensi della proposta Rotelli, indagini volte ad accertare l'esistenza e l'ubicazione degli impianti di destinazione dei rifiuti nonché le modalità di trattamento degli stessi. Le proposte n. 80, n. 532 e 737 prevedono, tra le attribuzioni, anche l'attuazione della normativa vigente in materia ambientale.

Segnala che le proposte n. 532 e 717 prevedono invece, tra le attribuzioni della Commissione d'inchiesta, anche la verifica di illeciti su materiali o dispositivi utilizzati nella produzione di energia rinnovabile. Le due proposte citate e la proposta 737 menzionano anche la gestione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché la possibilità per la Commissione di compiere sopralluoghi o visite presso gli impianti che adottano procedimenti innovativi o riconosciuti di migliore qualità e maggiore efficacia, in attuazione dei principi dell'economia circolare, con un riferimento, nella proposta n. 532, agli obiettivi della transizione ecologica e nella proposta n. 717 alla bioeconomia circolare.

Sottolinea che la proposta n. 532 fa riferimento anche agli illeciti relativi al settore agricolo e agroalimentare, agli impatti delle oscillazioni del costo delle materie prime e dell'energia, alle cause dell'abbandono sul suolo e nell'ambiente di prodotti monouso, anche in plastica. La proposta di legge n. 80 ascrive alla Commissione il compito di verificare l'attuazione della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti pericolosi. La proposta n. 737 attribuisce alla Commissione il compito di indagine sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi e su altre condotte illecite riguardanti gli impianti di

deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti ovvero i siti abusivi di discarica.

Fa presente che non vi sono invece differenze tra le proposte di legge né in ordine al dovere di riferire al Parlamento della Commissione – con cadenza annuale e ogniquale volta ne ravvisi la necessità, e comunque al termine dei suoi lavori – né in ordine a poteri e limiti della Commissione, che l'articolo 82 della Costituzione rapporta a quelli dell'autorità giudiziaria. Ricorda che i poteri coercitivi sono naturalmente limitati alla fase « istruttoria », dato che l'organo parlamentare è privo di funzioni giudicanti e non può ovviamente accertare reati o irrogare sanzioni, salvo la sua funzione « politica » connessa alla nozione di « inchiesta parlamentare », nonché di esercizio del potere di « *moral suasion* » nei confronti dell'attività del legislatore in campo ambientale così come riconosciuto dalla Corte costituzionale. Pertanto è specificato che la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Segnala che l'articolo 2 disciplina la composizione (10 senatori e 10 deputati, nominati dai Presidenti della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari) e l'elezione dell'Ufficio di presidenza. Tutte le proposte, altresì, richiedono che i componenti della Commissione dichiarino alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel cosiddetto « codice di autoregolamentazione » predisposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie. Qualora tale condizione sopravvenga successivamente, ai sensi delle proposte di legge nn. 80, 717 e 737, l'interessato deve darne la comunicazione al presidente della Commissione e ai presidenti di Camera e Senato.

Anche per quanto riguarda le testimonianze, tutte le proposte di legge in esame, con norme di identico tenore, riproducono le corrispondenti disposizioni della prima

legge istitutiva della Commissione, richiamando gli articoli da 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) a 372 (Falsa testimonianza) del codice penale (articolo 3).

Tutte le proposte di legge prevedono poi la possibilità per la Commissione di acquisire copie di atti e di documenti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria e altri organismi inquirenti ovvero di atti e documenti in merito a inchieste e indagini parlamentari, anche se coperti dal segreto, preservando l'eventuale regime di segretezza degli atti acquisiti (articolo 4). L'articolo 5 prevede l'obbligo del segreto e l'applicazione, nei casi di violazione, dell'articolo 326 del codice penale (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio).

L'articolo 6 disciplina l'organizzazione interna, con riguardo alla pubblicità delle sedute, alla costituzione di comitati e alle risorse umane e strumentali per l'espletamento delle funzioni. La disciplina dell'attività e del funzionamento della Commissione viene demandata ad un apposito regolamento interno, che deve stabilire, ai sensi delle proposte nn. 80, 532 e 737, il numero massimo di collaborazioni di cui la Commissione può avvalersi.

Quanto alle spese per il funzionamento della Commissione, segnala che la proposta di legge n. 80 prevede, per il funzionamento della Commissione, una dotazione finanziaria di 15.000 euro per il 2022 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi; le proposte di legge n. 532 e n. 717 prevedono uno stanziamento rispettivamente pari a 20.000 e 120.000 euro e di 50.000 e 150.000 euro. La proposta n. 737 prevede un unico stanziamento di 150.000 euro annui. Fa presente che, tenuto conto della conclusione dell'anno finanziario 2022, il relativo stanziamento previsto in talune proposte di legge andrà soppresso. Ricorda che lo stanziamento delle risorse per il funzionamento della commissione è stato proporzionalmente ridotto tenendo conto della riduzione del numero dei parlamentari.

Conclude, segnalando che le relazioni approvate nella scorsa legislatura, da ultimo quella del 15 settembre 2022, costituiscono una efficace testimonianza e uno

stimolo ad intervenire per l'istituzione della Commissione che è divenuta nel corso degli anni, grazie alla sua penetrante attività di inchiesta e di stimolo alla produzione normativa, un vero e proprio « *player* » del settore ambientale. A suo giudizio sarebbe infatti grave disperdere quel patrimonio di conoscenza documentale e di rapporti che l'istituzione parlamentare tramite questo organo sin dal 2014 ha intessuto con i soggetti più esposti nella lotta alle « ecomafie » da cui è scaturito un efficace sistema di contrasto, nonché un adeguato quadro normativo e repressivo nel contrasto all'azione delle « ecomafie » stesse.

Comunica sin d'ora l'intenzione di elaborare un testo unificato di tutte le proposte da adottare come testo base e si riserva, in conclusione, di acquisire, ai fini del prosieguo dell'esame, le osservazioni e i rilievi che emergeranno nel corso del dibattito.

Jacopo MORRONE (LEGA) comunica di aver presentato la proposta di legge n. 605, di cui chiede che venga disposto l'abbinamento. Osserva che, pur estendendo i compiti della istituenda Commissione alle frodi agroalimentari e agli illeciti commessi nei settori agricolo e alimentare, l'impianto della proposta a propria firma è analogo a quello delle proposte in discussione. Nel fare presente che l'importo stanziato per il funzionamento della Commissione è superiore a quello presente nelle altre proposte di legge, auspica che la Commissione possa svolgere pienamente le sue funzioni di indagine.

Erica MAZZETTI (FI-PPE) fa presente di aver proposto nella scorsa legislatura l'istituzione di una Commissione d'inchiesta per la verifica degli illeciti commessi nella regione Toscana con riguardo all'utilizzo del Keu, questione che auspica possa essere tenuta in conto nel corso dell'esame delle proposte.

Chiara BRAGA (PD-IDP), a nome del proprio gruppo, accoglie con favore la presenza di più proposte di legge e l'intenzione del relatore di procedere all'elaborazione di un testo unificato, sul quale auspica che

i gruppi potranno confrontarsi prima di passare alla fase emendativa.

Ilaria FONTANA (M5S), in qualità di prima firmataria di uno dei testi in esame, accoglie anch'ella con favore la presenza di altre proposte analoghe sul medesimo tema, nonché l'intenzione del relatore di procedere alla redazione di un testo unificato, sul quale procedere nella fase emendativa.

Mauro ROTELLI, *presidente*, essendo pervenuta la richiesta di abbinamento della proposta di legge C. 605 Morrone recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, su illeciti ambientali ad esse correlati e sulle attività delle organizzazioni criminali nel settore agroalimentare », che è assegnata alla Commissione, poiché tale proposta presenta un perimetro di intervento normativo più ampio rispetto a quello delle proposte di legge in esame, avverte che l'abbinamento potrà essere disposto su deliberazione della Commissione.

La Commissione delibera di procedere all'abbinamento della proposta di legge C.605 Morrone recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, su illeciti ambientali ad esse correlati e sulle attività delle organizzazioni criminali nel settore agroalimentare.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nel ricordare che l'esame delle proposte di legge è stato inserito nel calendario dei lavori del mese di gennaio, segnala che nella odierna riunione dell'Ufficio di presidenza potranno essere ulteriormente discusse le modalità di organizzazione del prosieguo dei lavori. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici.**Atto n. 19.***(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro ROTELLI, *presidente e relatore*, avverte che il provvedimento è stato assegnato con riserva, non essendo corredato del parere della Conferenza Unificata, e che la Commissione quindi non potrà pronunciarsi definitivamente, prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Avverte inoltre che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al prossimo 8 febbraio 2023.

In qualità di relatore, anche a nome della relatrice Mazzetti, illustra il provvedimento in esame. Fa presente che lo schema di decreto legislativo è stato adottato nell'esercizio della delega conferita al Governo dalla legge 21 giugno 2022, n. 78, sulla base di una serie di principi e criteri direttivi elencati all'articolo 1. La riforma della disciplina dei contratti pubblici, che rappresenta una delle riforme previste dal PNRR, si inserisce in una revisione complessiva del sistema degli appalti pubblici che dovrà essere completata entro giugno del 2023 e che riveste un'importanza cruciale per il sistema economico e sociale del Paese.

Come segnala la relazione illustrativa, la scelta di fondo alla base dell'impianto del nuovo codice è quella di evitare rinvii a ulteriori provvedimenti attuativi e garantire la immediata « autoesecutività » della disciplina. A tale fine, si prevede che gli allegati al codice (di rango legislativo in prima applicazione) possano poi essere sostituiti ad opera di regolamenti.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 5 libri e contiene complessivamente 229 articoli, nonché 36 allegati. La citata relazione illustrativa sottolinea che, nonostante il numero degli articoli sia analogo al codice vigente, sia ridotto il numero

di commi e le parole utilizzate. Richiama quindi in sintesi i contenuti dello schema e alcune delle disposizioni più rilevanti o innovative, rinviando alla documentazione degli uffici per i dettagli su ogni singola disposizione.

La parte I del Libro I è dedicata ai principi generali ai quali si ispira il nuovo Codice dei contratti pubblici. In particolare, le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base al principio del risultato (articolo 1), al principio della fiducia (articolo 2) e al principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità. (articolo 3). Il principio del risultato riguarda l'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici. Ulteriori principi declinati nella parte iniziale del codice sono: il principio di buona fede e tutela dell'affidamento (articolo 5); i principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, inclusa la disciplina dei rapporti con gli enti del Terzo settore (articolo 6); il principio di auto-organizzazione amministrativa (articolo 7); il principio di autonomia contrattuale e il divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito, garantendo l'applicazione del principio dell'equo compenso salvo in casi eccezionali (articolo 8); il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (articolo 9); i principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione (articolo 10); il principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore e profili relativi alle inadempienze contributive e al ritardo nei pagamenti (articolo 11). Sempre la parte I reca le norme concernenti l'ambito di applicazione, il responsabile unico del progetto e le fasi delle procedure di affida-

mento (articoli da 13 a 18). Sono, tra l'altro, declinate le soglie di rilevanza europea (articolo 14); è definita la figura del Responsabile unico del progetto (RUP) in luogo dell'attuale responsabile unico del procedimento (articolo 15); sono fissati i termini entro cui devono concludersi le procedure di gara (articolo 17 e allegato I.3) e deve essere stipulato il contratto.

Osserva che nella parte II del Libro I sono contenute le disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti (articoli da 19 a 36), che riveste una rilevanza cruciale ai fini della modernizzazione del sistema dei contratti pubblici. Le attività inerenti al ciclo di vita dei contratti pubblici sono gestite attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili. In particolare, l'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (*e-procurement*) è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, il cui perno è rappresentato dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui è titolare in via esclusiva l'Autorità nazionale anticorruzione (articolo 23), e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale (articolo 25), ossia dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti per svolgere una o più attività dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici (dalla programmazione all'esecuzione). Per migliorare l'efficienza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche (articolo 30). È altresì disciplinato il ricorso a procedimenti elettronici per gli acquisti di uso corrente, come i sistemi dinamici di acquisizione (articolo 32), nonché ad aste elettroniche in cui sono presentati nuovi prezzi o valori (articolo 33) ovvero alla presentazione di offerte tramite cataloghi elettronici (articolo 34).

Segnala che la parte III del Libro I riguarda la programmazione (articoli da 37 a 40). Tra le disposizioni di maggior rilievo segnala: l'articolo 38, che disciplina il procedimento di localizzazione e approvazione

del progetto delle opere; l'articolo 39 il quale detta una nuova disciplina delle procedure di pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, prevedendo che le stesse siano definite tali con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni al Governo, sentiti i Ministri competenti, e che l'elenco dei relativi interventi, che sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro ai fini della individuazione delle priorità, confluisca nel Documento di economia e finanza; l'articolo 40, che disciplina la procedura di dibattito pubblico unitamente all'allegato I.6, che elenca i casi in cui è obbligatoria, le modalità di partecipazione e svolgimento, nonché di individuazione dei compiti del responsabile.

Rileva che la parte IV, relativa alla progettazione, si compone degli articoli da 41 a 47. Tra questi, particolare rilievo assumono: l'articolo 41, che sopprime il livello di progettazione costituito dal progetto definitivo prevedendo che la progettazione in materia di lavori pubblici si articola nei due livelli di successivi approfondimenti tecnici del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo; l'articolo 43, concernente l'adozione da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro; l'articolo 44, che consente, negli appalti di lavori con esclusione delle opere di manutenzione ordinaria, il ricorso all'appalto integrato (ossia che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori), con la decisione di contrarre della stazione appaltante motivata e sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; l'articolo 45, che disciplina gli incentivi per le funzioni tecniche rinviando all'allegato I.10 l'elencazione delle attività

da incentivare; l'articolo 47, che detta disposizioni in materia di riorganizzazione e funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici, demandando all'allegato I.11 l'organizzazione e le regole di funzionamento, nonché le ulteriori attribuzioni.

Il Libro II contiene le norme riguardanti gli appalti, suddivise in sette parti. Il codice delinea una disciplina comune applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, richiamando i citati principi generali elencati nelle parti I e II del libro I, nonché le disposizioni del codice se non espressamente derogate dalla parte I del libro II. Ai contratti cosiddetti sottosoglia si applica, infatti, il principio di rotazione degli affidamenti (articolo 49), nonché procedure differenziate di affidamento in base ai diversi importi, prevedendo l'affidamento diretto per i contratti di importo minore e procedure negoziate senza bando negli altri casi (articolo 50), il cui contenuto riprende il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020. Nel caso di aggiudicazione dei contratti «sottosoglia» con il criterio dell'O-EPV (offerta economicamente più vantaggiosa), il codice dispone, inoltre, con finalità semplificatoria, che alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente (articolo 51). Ulteriori specifiche disposizioni applicabili ai contratti sotto soglia riguardano il controllo sul possesso dei requisiti (articolo 52), le garanzie (articolo 53), l'esclusione automatica delle offerte anomale (articolo 54) e i termini dilatori (articolo 55).

La parte II del libro II contiene disposizioni trasversali e comuni all'appalto, che riguardano tra l'altro: l'elencazione degli appalti esclusi dalle disposizioni del codice nei settori ordinari (articolo 56); la previsione, che assume una rilevanza cruciale, in base alla quale è obbligatorio l'inserimento delle clausole sociali per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, nonché l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali mi-

nimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni (articolo 57); la previsione in base alla quale nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio (mentre ora è solo facoltativo) l'inserimento delle clausole di revisione dei prezzi che, al verificarsi di una variazione del costo superiore al 5 per cento, operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa (articolo 60); la facoltà di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto o l'esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate (articolo 61).

Per quanto concerne le stazioni appaltanti, lo schema di decreto disciplina le stazioni appaltanti, con l'indicazione delle attività che possono porre in essere e del ruolo che rivestono le centrali di committenza e le stazioni appaltanti qualificate in relazione alla finalità di aggregazione e qualificazione della domanda pubblica. Si disciplina il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, istituendo presso l'ANAC un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori (articolo 63).

Quanto agli operatori economici, lo schema conferma sostanzialmente la normativa vigente prevedendo altresì che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si stabiliranno i requisiti per la partecipazione all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Per i consorzi il decreto prevede una nuova configurazione dell'istituto del raggruppamento temporaneo, che consente la presentazione di un'offerta sulla base del solo mandato collettivo, senza richiedere ulteriori requisiti comportando la responsabilità solidale dei partecipanti (articolo 68). Quanto alle procedure di scelta del contraente, di cui alla Parte IV del decreto, si valorizzano le esigenze di flessibilità nell'aggiudicazione, equiparando le varie procedure di scelta del contraente, fatta salva la procedura negoziata senza previa pubblicazione del

bando. Si specificano altresì le condizioni per la procedura competitiva con negoziazione o per il dialogo competitivo, vengono elencati i casi di inammissibilità delle offerte; si definisce il presupposto di applicabilità per l'utilizzazione del partenariato per l'innovazione (articoli 70-76).

La Parte V interviene sullo svolgimento delle procedure. Il Titolo I (articoli 77-82), relativo agli atti preparatori, di carattere meramente tecnico, riproduce essenzialmente le analoghe disposizioni della direttiva n. 2014/24/UE. Anche per quanto riguarda il Titolo II (articoli 83-90), relativo a bandi, avvisi e inviti, la relazione illustrativa specifica che l'articolato attua i corrispondenti articoli della direttiva n. 2014/24/UE. Si disciplinano la pubblicità di bandi e avvisi, a livello unionale e nazionale, i contenuti che devono essere presenti nell'avviso volontario per la trasparenza preventiva, del disciplinare di gara e del capitolato speciale, la digitalizzazione dei documenti di gara e la loro disponibilità in modo gratuito, illimitato e diretto, le modalità per gli inviti ai candidati nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione e nelle procedure competitive con negoziazione e le comunicazioni in favore dei concorrenti effettuate d'iniziativa della stazione appaltante.

Il Titolo III (articoli 91 e 92), relativo alla documentazione dell'offerente e i termini per la presentazione delle domande e delle offerte, è volto, come riporta la relazione illustrativa, a disciplinare lo svolgimento della procedura di gara, con funzione di semplificazione e di orientamento per l'operatore. All'interno del Titolo IV, recante i requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti, il Capo I (articolo 93), che riguarda la commissione giudicatrice, reca elementi di novità rispetto alla vigente normativa. In particolare, come esplicitato dalla relazione illustrativa, l'istituto della commissione giudicatrice è stato completamente rivisto in vista del superamento del sistema incentrato sull'Albo dei commissari tenuto dall'ANAC. La nuova normativa è in ogni caso improntata al criterio della trasparenza, competenza e

rotazione, ma senza fissare regole procedurali rigide e lasciando alla stessa amministrazione appaltante la scelta di stabilire le modalità più adeguate per raggiungere lo scopo.

Fa presente che il Capo II reca i requisiti di ordine generale e riproduce, chiarendolo, il contenuto dell'articolo 80 del vigente codice dei contratti, ora oggetto di cinque diversi articoli (articoli 94-98). La relazione illustrativa precisa che tale scelta è motivata dall'obiettivo di consentire agli operatori economici ed alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di meglio orientarsi, in quanto la disposizione dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 è stata quella sulla quale si è concentrata la maggior parte del contenzioso in materia di contratti pubblici. Il nuovo articolato disciplina con maggior chiarezza le cause di esclusione « obbligatorie » – ovvero quelle che trovavano applicazione in via diretta, senza che alla stazione appaltante restasse alcun margine di apprezzamento valutativo sulla sussistenza dei presupposti – rispetto a quelle « facoltative » e amplia la disciplina del cosiddetto « *self cleaning* » rispetto alle « interdittive antimafia ».

Il Capo III (articoli 99-106), che disciplina gli altri requisiti di partecipazione alla gara, reca le modalità con le quali le stazioni appaltanti verificano l'assenza di cause di esclusione automatiche e non automatiche a carico dell'operatore economico, individua i requisiti di ordine speciale per la partecipazione agli appalti di lavori, servizi e forniture, i requisiti per attivare il soccorso istruttorio, al fine di integrare o sanare la documentazione presentata, gli impegni sociali che la stazione appaltante richiede all'operatore economico di assumere nei bandi, negli avvisi e negli inviti, i requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, definisce, innovandolo, l'istituto dell'avvalimento e stabilisce il principio cosiddetto *one only*, ovvero l'unicità dell'invio tra stazioni appaltanti e operatori economici. In materia di selezione delle offerte, oggetto del Titolo V (articoli 107-112), si sottolineano le seguenti disposizioni: possibilità per

la stazione appaltante di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se questa non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro; introduzione a regime dell'istituto – oggi previsto nei soli settori speciali – della inversione procedimentale che consente alle stazioni appaltanti di effettuare l'esame delle offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti; ciò al fine di ridurre i tempi di durata di aggiudicazione delle procedure e agevolare l'attività delle stazioni appaltanti; definizione dei criteri per l'aggiudicazione degli appalti e l'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla scorta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo; semplificazione della vigente disciplina del *rating* di impresa.

La Parte VI (articoli 113-126) è relativa all'esecuzione del contratto, e integra la vigente disciplina con particolare riferimento alla gestione informativa digitale del procedimento, rinviando in più parti all'allegato II.14, volto a colmare alcune lacune nel codice vigente, a proposito di istituti fondamentali della fase di esecuzione dell'appalto, quali la consegna dei lavori, le varianti in corso d'opera, la sospensione dei lavori, le riserve, il recesso e la risoluzione del contratto d'appalto, il collaudo.

A tale riguardo, richiama in particolare: l'articolo 117, che riconosce la facoltà per l'appaltatore di richiedere, prima della conclusione del contratto, la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento; l'articolo 119, che reca la disciplina del subappalto, che riprende il testo vigente, come modificato dal decreto-legge n. 77 del 2021 che è intervenuto tra l'altro con riguardo alla soppressione dei limiti quantitativi al subappalto, e introduce inoltre il cosiddetto «subappalto a cascata» adeguandolo alla normativa e alla giurisprudenza europea; l'articolo 122 che, in ordine alla risoluzione del contratto, inserisce la possibilità di risolvere il contratto di appalto senza limiti di tempo al verifi-

carsi di una o più delle condizioni ivi previste; l'articolo 124, che prevede che la sopravvenienza della liquidazione giudiziale dopo il provvedimento di aggiudicazione non comporti automaticamente la decadenza dalla stessa, ma che il contratto possa essere stipulato col curatore autorizzato all'esercizio dell'impresa, previa autorizzazione del giudice delegato. Sono state altresì inserite alcune disposizioni in ordine alle anticipazioni del prezzo, ai pagamenti degli acconti sul corrispettivo e alla rata di saldo. Quanto ai premi di accelerazione, la stazione appaltante si può riservare nei documenti di gara di estendere il premio di anticipazione anche al caso di termine legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione «dei lavori» avvenga in anticipo rispetto a quest'ultimo.

All'interno della Parte VII, recante disposizioni particolari per alcuni contratti dei settori ordinari, nell'ambito dell'affidamento di servizi sociali e altri servizi assimilati, servizi alla persona, servizi di ristorazione e sostitutivi di mensa, servizi di ricerca e sviluppo e nei settori dei beni culturali e della difesa e sicurezza, segnala l'articolo 140, che detta, riprendendo sostanzialmente la normativa vigente, le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile, nel quale vi è un richiamo espresso al codice della protezione civile, viene introdotta la soglia di 140.000 euro, in coerenza con la disciplina generale del codice, e viene soppresso il parere di congruità affidato all'ANAC, che risultava essere un aggravio procedimentale.

Il Libro III reca la disciplina degli appalti nei settori speciali (articoli da 141 a 173). Vengono qui fatte confluire tutte le norme vigenti relative a tali settori, anche quelle già contenute nella prima parte del codice vigente e che definivano l'ambito di applicazione attraverso specifiche esclusioni. Ciò al fine di rendere la disciplina uniforme e agevolmente fruibile dagli operatori del settore. Quanto alle norme applicabili nei settori speciali, si rinvia alla disciplina sui settori generali soltanto nei casi in cui le previsioni in raffronto dettate per i settori generali e speciali siano effet-

tivamente corrispondenti, introducendo in caso contrario disposizioni specifiche.

Il Libro IV (articoli 174-208) tratta del partenariato pubblico-privato e delle concessioni e, come evidenziato nella relazione illustrativa, opera un'inversione sistematica rispetto al precedente impianto normativo: le disposizioni generali in materia di partenariato pubblico-privato (PPP) precedono la disciplina delle figure contrattuali tipiche, quali la concessione, la locazione finanziaria e il contratto di disponibilità. È ribadito inoltre il principio di atipicità e non esclusività delle forme contrattuali partenariali, e sono regolati due corpi normativi separati per il PPP di tipo puramente contrattuale e per il PPP di tipo istituzionalizzato (per la cui disciplina si rinvia alle norme recate dal testo unico sulle società partecipate di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016), la cui distinzione è chiarita dall'articolo 174. Sempre sul piano sistematico, secondo la relazione illustrativa, sono meglio precisati i rapporti tra concessione e finanza di progetto.

Rileva che la Parte II (articoli 176-195) ha ad oggetto i contratti di concessione, recando una disciplina armonizzata della materia. In particolare: con riguardo alla durata, si prevede che la stessa è limitata e determinata dall'ente concedente e, di norma, non prorogabile – nonché la durata massima della stessa. Nel caso delle concessioni autostradali viene disposto che, al termine della concessione, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di selezione del concessionario, la gestione delle tratte autostradali è affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (articolo 178); con riguardo agli affidamenti da parte dei titolari di concessioni in essere, sono dettate norme volte all'adeguamento della disciplina vigente – dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 218/2021 della Corte costituzionale – ai principi statuiti dalla medesima sentenza; per i titolari delle concessioni in essere – ad eccezione di quelle nei settori speciali, ovvero aeroporti, ferrovie, gas e luce – vi è l'obbligo di affidare una quota tra il 50 e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture.

Sono inoltre previste norme per l'affidamento delle concessioni autostradali; la vigilanza sull'applicazione di tali disposizioni è affidata all'ANAC (articolo 186); vengono individuati i casi nei quali è possibile operare modifiche dei contratti di concessione in essere senza che sia necessario ricorrere a una nuova procedura di aggiudicazione (articolo 189); vengono distinti i casi di risoluzione e recesso del rapporto concessorio (articolo 190); viene introdotta una disciplina del subentro di un concessionario ad un altro, che non trova riscontro nel testo del codice vigente (articolo 191); viene integrata la disciplina della revisione del contratto (articolo 192); si opera una semplificazione della disciplina della finanza di progetto rispetto a quella recata dall'articolo 183 del Codice vigente (articolo 193), nel senso di disporre tra l'altro che il bando di gara per l'affidamento di una concessione nella forma della finanza di progetto preveda che l'aggiudicatario costituisca obbligatoriamente (e non facoltativamente, come previsto ora dal Codice vigente per la analoga società di progetto) una società di scopo in forma di spa o srl, anche consortile, dettando una specifica disciplina per tali società (articoli 194 e 195); con riguardo ai contratti di partenariato sociale, si riformulano, accorpandole, le previsioni del codice vigente in materia di interventi di sussidiarietà orizzontale e di baratto amministrativo (articolo 201); una disciplina generale dei contratti aventi ad oggetto i 'servizi globali', affiancando alla già codificata fattispecie negoziale del contraente generale, la figura del cosiddetto global service, pure tipizzata nella prassi (articoli 203-208).

Infine, il Libro V (articoli 209-229) contiene le disposizioni in materia di contenzioso e quelle relative alle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché le disposizioni finali e transitorie (tra cui quella abrogativa del decreto legislativo n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023). Sotto questo profilo, si limita a richiamare: l'articolo 209, che prevede, tra l'altro, quanto ai procedimenti dinanzi alla giustizia amministrativa, l'estensione della cognizione del giudice anche alle azioni risarcitorie e

a quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico che, con un comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito illegittimo della gara; gli articoli da 215 a 219 che istituiscono a regime un Collegio consultivo tecnico (CCT) quale organo consultivo, di mediazione e conciliazione, destinato a prevenire le controversie che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, o comunque consentirne una rapida risoluzione e ne dettano la disciplina; l'articolo 220 che rafforza il parere di precontenzioso dell'ANAC, prevedendo che l'operatore economico possa ottenere l'annullamento in sede giudiziale solo nel caso in cui dimostri che sia illegittimo nella sostanza e non nella sola forma, introducendo altresì alcune novità procedurali rispetto alla normativa vigente; l'articolo 221 che ridefinisce, ai fini di un suo potenziamento, la struttura e i compiti della Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici, il cui funzionamento è disciplinato dall'Allegato V.3; l'articolo 222 che dispone il riordino e la revisione delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nel senso di un rafforzamento delle funzioni di vigilanza collaborativa e dei poteri sanzionatori di cui è dotata, riconsiderando quindi i poteri regolatori dell'Autorità previsti dall'articolo 213 del decreto legislativo n. 50/2016, e provvedendo alla soppressione della competenza ad adottare le linee guida, essendo tale potere assorbito dall'adozione della disciplina regolamentare di attuazione del nuovo codice; l'articolo 229, comma 1, che fissa al 1° aprile 2023 la data per l'entrata in vigore del nuovo codice, distinguendo tale data da quella di acquisto dell'efficacia del codice stesso, fissata al 1° luglio 2023.

Chiara BRAGA (PD-IDP), trattandosi di un provvedimento corposo e importante, auspica che la Commissione possa approfondirne i contenuti anche attraverso un confronto tra i gruppi. Ricorda che nella scorsa legislatura si è occupata in qualità di relatrice, insieme alla deputata Mazzetti, della legge delega in un clima di condivisione. Si augura che questo possa essere lo spirito con il quale si procederà anche in

questa occasione e assicura la disponibilità del proprio gruppo in tal senso. Occorre a suo giudizio verificare con cura la corrispondenza del testo ai criteri e principi direttivi dettati dalla legge delega e procedere agli opportuni approfondimenti istruttori, non sfuggendo a nessuno la rilevanza e la portata del provvedimento, corredato da numerosi allegati, che modifica le procedure di affidamento di lavori e servizi. Ritiene che la Commissione debba quindi dedicare tutto il tempo a propria disposizione all'esame del testo, sia nella fase di ascolto dei soggetti invitati in audizione, sia nella redazione del parere. Sottolinea che la scadenza dell'8 febbraio appare, infatti, assai ravvicinata, anche per la concomitanza di altri argomenti all'esame della Commissione.

Agostino SANTILLO (M5S) ritiene che il codice dei contratti sia un provvedimento di assoluta rilevanza e che rappresenti l'occasione per dare una risposta al Paese sulle modalità di offerta, di aggiudicazione dell'appalto e sul suo svolgimento in tutte le sue fasi. Manifesta la propria disponibilità a procedere in uno spirito di massima collaborazione, sottolineando anch'egli i tempi ristretti a disposizione della Commissione per l'esame del testo.

Mauro ROTELLI, *presidente*, rinvia alle determinazioni dell'Ufficio di presidenza odierno le modalità di organizzazione dei lavori sul provvedimento in esame. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 gennaio 2023.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15 alle 15.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Inter-

viene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Atto n. 15.

(Rilievi alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo rinviato nella seduta del 17 gennaio 2023.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), *relatore*, ringrazia i gruppi per i contributi pervenuti e per gli spunti ai quali ha informato le osservazioni contenute nella proposta di deliberazione di rilievi, che presenta *(vedi allegato)*.

Il Viceministro Vannia GAVA concorda con il relatore sulla proposta di rilievi.

Ilaria FONTANA (M5S) ringrazia il relatore per l'apertura dimostrata sui temi proposti dal proprio gruppo e per aver recepito nella proposta di rilievi le questioni poste. Richiama, in particolare, il tema dei PFAS, la progressiva riduzione – finalizzata all'azzeramento – dei valori limite su molte sostanze inquinanti, tra cui gli stessi PFAS, chiesta dai territori e il diritto all'accesso gratuito alla risorsa acqua, prevista dall'Agenda 2030. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta formulata dal relatore.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI-PPE) nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta del relatore, ritiene che il provvedimento rechi una serie di indicazioni del tutto condivisibili ma difficilmente applicabili nella realtà, quali l'azzeramento del valore limite delle sostanze perfluoroalchiliche. Ritiene inoltre che il problema della salubrità dell'acqua è serio e che non potrà essere risolto con una dichiarazione di intenti, seppur pienamente e convintamente condivisibile.

Marco SIMIANI (PD-IDP) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di rilievi.

Gianangelo BOF (LEGA) nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo, si associa alle considerazioni del deputato Cortelazzo, relativamente alle criticità applicative, anche considerato che le verifiche a cui si fa riferimento sono di difficile attuazione e spesso non sono espletabili dalle autorità preposte.

Daniela RUFFINO (A-IV-RE), nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo, si associa alle considerazioni testé svolte in ordine alle difficoltà nell'attuare determinate disposizioni.

Angelo BONELLI (AVS) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di rilievi.

Aldo MATTIA (FDI) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta del relatore.

La Commissione approva la deliberazione di rilievi presentata dal relatore *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Atto n. 15.

RILIEVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (Atto n. 15);

rilevato che il provvedimento reca misure volte a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, stabilire i requisiti di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque potabili, introdurre un approccio di valutazione e gestione del rischio più efficace ai fini della prevenzione sanitaria, della protezione dell'ambiente e del controllo delle acque, migliorare l'accesso equo per tutti all'acqua potabile sicura e assicurare la comunicazione tra le autorità competenti e i fornitori di acqua, fornendo una informazione adeguata e aggiornata al pubblico, onde favorire un utilizzo più consapevole di questa risorsa;

valutato che il provvedimento prevede l'adozione, da parte di tutti i gestori del servizio idrico integrato, dell'approccio alla sicurezza dell'acqua basato sulla valutazione e gestione del rischio nei sistemi di fornitura idro-potabili, anche attraverso l'implementazione dei piani di sicurezza dell'acqua;

apprezzato che il provvedimento all'articolo 17 reca disposizioni volte a migliorare l'accesso equo a quantità adeguate di acqua potabile sicura a tutti i gruppi della popolazione, in particolare a quelli in situazione svantaggiata o che soffrono di esclusione sociale,

DELIBERA DI ESPRIMERE I SEGUENTI RILIEVI

a) si valuti l'opportunità di intervenire quanto prima, anche a livello amministrativo, per consentire alle Autorità sanitarie locali preposte al controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano, sentita l'autorità sanitaria regionale e l'ISS, di dare tempestiva attuazione alla prevista possibilità di adottare valori più restrittivi dei PFAS totali;

b) si valuti l'opportunità di prevedere la progressiva riduzione finalizzata all'azzeramento dei valori limite, per quanto strumentalmente rilevabili, per il Bisfenolo A, le Microcistine-LR, i PFAS (sostanze perfluoroalchiliche);

c) si valuti l'opportunità di introdurre adeguati sistemi di verifica in riferimento alla corretta applicazione della prevista «flessibilità» concessa ai gestori in base all'articolo 8, per quanto riguarda i parametri e la frequenza di monitoraggio per la valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura, al fine di escludere comportamenti e valutazioni da parte dei medesimi gestori che potrebbero compromettere la qualità delle acque destinate al consumo umano;

d) si valuti l'opportunità di estendere i controlli sulla salubrità delle acque ai sistemi di distribuzione idrica interni, quali serbatoi e altri sistemi di accumulo, presenti nei condomini e negli edifici pubblici e privati ulteriori rispetto alle strutture prioritarie di cui all'articolo 9, con particolare riferimento ai parametri elencati nell'Allegato I, Parte D, per il Piombo e la Legionella;

e) si valuti l'opportunità di chiarire le modalità attraverso le quali il diritto

all'accesso di tutti alle acque destinate al consumo umano previsto dall'articolo 17, con particolare riferimento al quantitativo | minimo vitale di acqua, potrà essere garantito anche a persone o gruppi vulnerabili che non hanno un'utenza dedicata.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	132
Audizione del Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), avv. Pierluigi Di Palma, sullo stato e le prospettive del sistema aeroportuale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	132
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	132

AUDIZIONI

Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il deputato Giorgio FEDE, appartenente al gruppo del MoVimento 5 Stelle, è entrato a far parte della Commissione e ha cessato di farne parte il deputato Agostino SANTILLO, appartenente al medesimo gruppo.

Audizione del Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), avv. Pierluigi Di Palma, sullo stato e le prospettive del sistema aeroportuale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Cede quindi la parola al presidente Di Palma per lo svolgimento della relazione.

Il presidente dell'ENAC, Pierluigi DI PALMA, e il direttore centrale Programma-

zione economica e sviluppo infrastrutture, Claudio EMINENTE, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Luciano CANTONE (M5S), Enzo AMICH (FDI), Andrea CAROPPO (FI-PPE), Elena MACCANTI (Lega), Domenico FURGIUELE (LEGA), Giorgio FEDE (M5S), Francesca GHIRRA (AVS) e Roberto MORASSUT (PD-IDP).

Il presidente dell'ENAC, Pierluigi DI PALMA e il direttore centrale Programmazione economica e sviluppo infrastrutture, Claudio EMINENTE, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'ENAC per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 gennaio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.55.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13/CEE e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. Atto n. 9 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	133
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	136
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dai deputati Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Todde</i>)	139

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 338 Meloni e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	134
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	142

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 gennaio 2023. – Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13/CEE e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

Atto n. 9.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scadrà domani 19 gennaio. Comunica che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*) che è stata anticipata ai rappresentanti dei gruppi. Avverte che i deputati Pavanelli, Cappelletti, Appendino e Todde hanno presentato proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*).

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori porta all'attenzione della Commissione che nella seduta di ieri era stato convenuto che un'informale bozza di proposta di parere del relatore sarebbe stata trasmessa ai commissari entro le ore 8 di questa mattina, cosa che non è avvenuta essendo stata la proposta inviata solo nel primo pomeriggio. Stigmatizzando il mancato rispetto di quanto convenuto, auspica che per il futuro vi sia un maggiore rispetto dei tempi e fa presente che, quindi,

il suo gruppo, nell'attesa della predetta bozza di proposta di parere, giunta poi in ritardo, ha inteso fornire comunque il proprio contributo ai lavori predisponendo una proposta di parere alternativa.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, fa presente che nella seduta di ieri non era stato indicato nessun termine per la trasmissione della bozza di parere da parte del relatore.

Salvatore Marcello DI MATTINA (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), evidenziando che nella sua redazione ha cercato di sintetizzare le diverse istanze emerse all'esito della fase istruttoria e del dibattito in Commissione. Fa presente che la proposta di parere recepisce quanto possibile senza entrare in contrasto con la direttiva in titolo. Ritiene che dalle audizioni svolte emerga una sostanziale soddisfazione da parte delle organizzazioni dei consumatori ma anche una serie di indicazioni che auspicano una serie di precisazioni nel testo che ha cercato di armonizzare nella sua proposta di parere. Avverte, tuttavia, che gli spazi per intervenire sullo schema di decreto all'esame sono comunque limitati e che è urgente recepire la direttiva anche a causa della procedura di infrazione comunitaria aperta ai danni dell'Italia.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, sospende la seduta per consentire ai gruppi di esaminare nel dettaglio la proposta di parere del relatore.

La seduta, sospesa alle 14.40, è ripresa alle 14.50.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che si intende preclusa la proposta

di parere alternativa dei deputati Pavanelli, Cappelletti, Appendino e Todde.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

C. 338 Meloni e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2023.

Catia POLIDORI (FI-PPE), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Enrico CAPPELLETTI (M5S) osserva che il parere che la Commissione è in procinto di esprimere riguarda un testo che potrebbe essere provvisorio in quanto gli risulta che la II Commissione Giustizia, alla quale parere è destinato, non avrebbe ancora adottato il testo definitivo.

Esprime poi stupore per la prioritaria attenzione che la maggioranza ha riservato alla questione concernente l'equo compenso professionale mentre una simile premura non riserva alla ben più grande problematica concernente un più equo salario per i lavoratori dipendenti, dal momento che circa 1.200.000 tra di essi vede corrispondersi un salario orario pari a quattro o cinque euro. Sottolinea, quindi, che quest'ultima, a differenza di quella oggetto del testo in titolo, è una problematica certamente non di nicchia ed evidenzia che il testo all'esame, peraltro, non propone so-

luzioni idonee a realizzare una maggiore concorrenza nei settori interessati.

Anche alla luce di tali motivi dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) associandosi a quanto osservato dal collega Cappelletti relativamente al carattere definitivo del testo su cui la Commissione è chiamata a esprimere il parere, dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, fa presente che qualora la Commissione di merito dovesse modificare il testo oggi all'esame, la X Commissione, se necessario, potrà essere nuovamente convocata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13/CEE e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. Atto n. 9.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (Atto n. 9);

premesso che la disciplina sugli annunci di riduzione di prezzo prevista all'articolo 1, comma 2 dello schema di decreto si applica anche alle reti di distribuzione articolate in punti vendita con una politica dei prezzi parzialmente autonoma, ma che effettuano campagne promozionali a livello nazionale o regionale;

rilevata al riguardo l'opportunità di evitare che in sede applicativa emergano dubbi circa il prezzo precedente che tali reti di distribuzione e i gestori dei singoli punti vendita sono tenuti ad indicare in ciascun punto vendita e nell'ambito di tali campagne promozionali in ottemperanza dell'articolo 17-bis del Codice del consumo introdotto con lo schema di decreto in esame;

visto che la direttiva 2019/2161/UE prevede, all'articolo 2, la possibilità per gli Stati di stabilire norme diverse (compresa l'esclusione, secondo gli orientamenti della Commissione europea di cui alla Comunicazione 2021/C 526/02) per i beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;

considerato che il comma 3 dell'articolo 17-bis, come inserito dallo schema di decreto, prevede la disapplicazione, per i prodotti agricoli e alimentari deperibili, del solo comma 2, che indica le modalità di determinazione del prezzo precedente ai fini degli annunci di riduzione di prezzo;

nozione del « prezzo precedente » da indicare ai sensi del comma 1 negli annunci di riduzione di prezzo dei prodotti agricoli e alimentari deperibili ovvero se estendere, con riferimento a tali prodotti, la disapplicazione all'intera disciplina degli annunci di riduzione di prezzo;

evidenziato che sarebbe auspicabile garantire un'applicazione chiara della disciplina sugli annunci di riduzione di prezzo di cui all'articolo 1, comma 2 dello schema di decreto sul territorio nazionale;

valutata l'esigenza di chiarire al comma 5, del citato articolo 17-bis, che lo stesso si applica nel caso in cui il prezzo è oggetto di una riduzione graduale, senza interruzioni, durante le stesse campagne di vendita ed in tal caso il prezzo « precedente », per le riduzioni successive alla prima, è il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni precedenti l'applicazione del primo annuncio di una riduzione di prezzo, in linea con gli orientamenti espressi dalla Commissione europea, di cui alla Comunicazione 2021/C 526/02 (articolo 4.3 comma 1);

rilevato che l'articolo 8 della direttiva 98/6/CE, in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, come modificato dall'articolo 2 della direttiva (UE) 2019/2161, indica i criteri di determinazione delle sanzioni applicabili in caso di

violazione delle disposizioni contenute nella medesima direttiva;

ricordato che l'articolo 2 del provvedimento prevede che la disciplina sull'annuncio di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1, comma 2, si applica alle campagne promozionali a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto;

considerato che l'entrata in vigore della nuova disciplina sugli annunci di riduzione di prezzo impone ai professionisti, soprattutto laddove gestiscano una rete di punti di vendita, di aggiornare i propri sistemi informatici e i propri modelli organizzativi, per adeguarsi ad essa e per una puntuale osservanza degli obblighi di trasparenza;

considerato che lo schema di decreto introduce, all'articolo 1, comma 6, lettera *b*) una nuova fattispecie di pratica commerciale ingannevole connessa alla rivendita ai consumatori dei biglietti per eventi, nel caso in cui il professionista abbia acquistato tali biglietti utilizzando strumenti automatizzati per eludere qualsiasi limite imposto riguardo al numero di biglietti che una persona può acquistare o qualsiasi altra norma applicabile all'acquisto di biglietti, il cui regime sanzionatorio è affidato all'AGCM;

rilevato che i commi 545 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) hanno introdotto nel nostro ordinamento un divieto assoluto di vendita o comunque di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo da parte di soggetti che non siano titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi di emissione dei biglietti, fatta salva esclusivamente la vendita dei titoli di accesso effettuata da una persona fisica in modo occasionale, il cui regime sanzionatorio è affidato all'AGCOM;

considerata l'estensione del nucleo essenziale delle tutele previste per i consumatori alle ipotesi di scambio di servizi digitali o contenuti digitali, mediante supporto non materiale, a fronte di dati personali;

considerato che l'articolo 1, comma 17 dispone il prolungamento del periodo di

recesso a trenta giorni in caso di determinati contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore o di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori;

considerato che i successivi commi 18 e 19 recano disposizioni di coordinamento con l'articolo 52 e l'articolo 53, comma 2, ma non con l'articolo 53, comma 3, che vieta al professionista di accettare, a titolo corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla conclusione del contratto o dall'acquisizione del bene in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;

valutato favorevolmente il contenuto complessivo dello schema di decreto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni

a) valuti il Governo l'opportunità di precisare all'articolo 1, comma 2, capoverso *17-bis*, le modalità attuative della disciplina sugli annunci della riduzione di prezzo ivi prevista con riferimento alle reti di distribuzione articolate in più punti vendita, coerentemente con gli orientamenti espressi dalla Commissione europea di cui alla Comunicazione 2021/C 526/02 e tenendo conto della necessità di tutela della libera iniziativa economica dei soggetti interessati;

b) valuti il Governo l'opportunità di chiarire in che modo, alla luce della disapplicazione del comma 2 dell'articolo *17-bis*, debba essere determinato il « prezzo precedente » da indicare ai sensi del comma 1 negli annunci di riduzione di prezzo dei prodotti agricoli e alimentari deperibili, ovvero se estendere, con riferimento a tali prodotti, la disapplicazione all'intera disciplina degli annunci di riduzione di prezzo;

c) valuti il Governo l'opportunità di adottare le iniziative utili a garantire un'applicazione della disciplina sugli annunci di

riduzione di prezzo chiara sul territorio nazionale, anche mediante forme di comunicazione diffusa;

d) valuti il Governo l'opportunità di chiarire al comma 5, dell'articolo 17-*bis*, che lo stesso si applica nel caso in cui il prezzo è oggetto di una riduzione graduale, senza interruzioni, durante le stesse campagne di vendita ed in tal caso il prezzo « precedente », per le riduzioni successive alla prima, è il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni precedenti l'applicazione del primo annuncio di una riduzione di prezzo, in linea con gli orientamenti espressi dalla Commissione europea, di cui alla Comunicazione 2021/C 526/02 (articolo 4.3 comma 1);

e) valuti il Governo l'opportunità di specificare i criteri previsti all'articolo 8 della direttiva 98/6/CE, come modificato dall'articolo 2 della direttiva in recepimento;

f) valuti il Governo la possibilità di posticipare il termine di cui all'articolo 2, a decorrere dal quale la disciplina sull'annuncio di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1, comma 2, si applica alle campagne promozionali;

g) valuti il Governo l'opportunità di coordinare il regime sanzionatorio previsto per la nuova fattispecie di pratica commerciale ingannevole connessa alla rivendita ai consumatori biglietti per eventi con il divieto assoluto previsto dalla legge di bilancio 2017 di vendita o comunque di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo da parte di soggetti che non

siano titolari dei sistemi di emissione dei biglietti;

h) valuti il Governo l'opportunità di inserire, al comma 1-*bis* dell'articolo 46, introdotto dall'articolo 1, comma 10, del decreto, una clausola di salvaguardia rispetto alla disciplina dettata dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo n. 196 del 2003, e analogamente, di richiamare le garanzie di cui all'articolo 22 del Regolamento (UE) 2016/679 rispetto alla previsione, di cui all'articolo 49, comma 1-*bis*, introdotto dall'articolo 1, comma 13, della possibilità di personalizzazione del prezzo mediante un procedimento automatizzato;

i) valuti il Governo l'opportunità di specificare che ai contratti conclusi nel contesto di visite domiciliari da parte di un professionista, richieste da un consumatore e non organizzate dal medesimo in forma collettiva, si applica il periodo di recesso di quattordici giorni;

l) valuti il Governo l'opportunità di coordinare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 17, che prolunga il periodo di recesso da quattordici a trenta giorni in caso di contratti conclusi nel contesto di visite non richieste o di escursioni anche con l'articolo 52, comma 3, del Codice del consumo, che vieta al professionista di accettare, a titolo corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla conclusione del contratto o dall'acquisizione del bene in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13/CEE e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. Atto n. 9.

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAI DEPUTATI
PAVANELLI, CAPPELLETTI, APPENDINO, TODDE**

La X Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13/CEE e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (Atto n. 9);

rilevato che tra le novità introdotte dalla direttiva 2019/2161 figura, *inter alia*, l'obbligo per gli Stati membri di riconoscere e disciplinare rimedi privatistici « proporzionati ed effettivi » esperibili dai consumatori *uti singuli* nei confronti dei professionisti che pongano in essere nei loro confronti pratiche commerciali sleali in violazione dell'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 2005/29/CE (articolo 20, comma 1, del Codice del consumo);

sottolineato che il nuovo articolo 11-*bis* della direttiva 2005/29/CE, come introdotto dalla direttiva 2019/2161/UE, non ha provveduto tuttavia a regolamentare in modo puntuale ed analitico i summenzionati rimedi privatistici individuali ed il relativo regime normativo, limitandosi a prevedere che tali rimedi debbano necessariamente includere il risarcimento del danno, nonché – ma solo « se pertinente » – la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto;

rammentato che agli Stati membri viene espressamente demandato il compito di « stabilire le condizioni per l'applicazione e gli effetti di tali rimedi », e cioè di

costruire il regime normativo e i presupposti applicativi degli stessi e, a tal fine, sono autorizzati, ma non obbligati, a « tener conto eventualmente della gravità e della natura della pratica commerciale sleale, nonché del danno sofferto dal consumatore e di altre circostanze rilevanti »;

osservato che la normativa europea precisa che i rimedi privatistici ad hoc che debbono essere previsti a vantaggio dei consumatori non sono comunque destinati a pregiudicare i diritti e i rimedi che competono ai consumatori sulla base di altre discipline vigenti, di derivazione europea o meramente nazionali;

rilevato, in particolare, che l'articolo 1, comma 7, lettera *d*), del presente decreto ha collocato la disposizione attuativa dell'articolo 11-*bis* della direttiva 2005/29/CE, nel nuovo comma 15-*bis* dell'articolo 27 del Codice del consumo, tuttavia omettendo, quanto al risarcimento del danno, di precisare se si tratti di una responsabilità extracontrattuale o contrattuale; quale sia il termine prescrizione del diritto al risarcimento; se sia risarcibile anche il danno non patrimoniale; come debba essere regolata la distribuzione degli oneri probatori in caso di controversia instaurata dal singolo consumatore davanti al giudice ordinario o nei casi di esperimento della procedura di risoluzione alternativa (cosiddetto ADR); quale valenza possa eventualmente avere nel giudizio ordinario l'eventuale previo accertamento, compiuto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e coperto da giudicato, dell'avvenuta violazione del divieto di ricorrere a

pratiche commerciali scorrette da parte del professionista convenuto in giudizio dal consumatore con una azione risarcitoria; se la quantificazione del risarcimento debba avvenire in base a criteri puramente riparatori/compensativi ovvero possa/debba essere ispirata anche ad altri criteri (ad esempio sanzionatori/dissuasivi);

considerato che, il già citato nuovo comma 15-*bis* dell'articolo 27 del Codice di consumo, con riferimento alla risoluzione del contratto e alla riduzione del prezzo, non chiarisce le questioni legate ad esempio alla possibilità o meno di far valere questi rimedi anche in cumulo con il rimedio risarcitorio ovvero soltanto in alternativa rispetto ad esso; quali siano i presupposti in presenza dei quali il consumatore vittima di una pratica commerciale scorretta possa chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo; quale sia la disciplina dei rimedi della risoluzione del contratto e della riduzione del prezzo e, infine, *quid iuris* nei casi in cui la pratica commerciale scorretta venga posta in essere da un professionista diverso (ad es. produttore o importatore nel territorio nazionale) dal professionista (ad es. venditore finale) che ha concluso con il consumatore il contratto avente ad oggetto la fornitura del bene o del servizio a titolo oneroso;

osservato, altresì, che, con riferimento ad eventuali rimedi privatistici diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente contemplati dal nuovo comma 15-*bis*, dell'articolo 27 del Codice del consumo, quest'ultimo annovera espressamente, tra i « rimedi proporzionati ed effettivi » esperibili davanti al giudice ordinario dal consumatore vittima di una pratica commerciale scorrette, soltanto il risarcimento del danno, la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo, senza chiarire se si tratti di un elenco tassativo o meramente esemplificativo;

sottolineato che, il comma 8, dell'articolo 1, del presente schema di decreto apportando una serie di modificazioni all'articolo 37-*bis* del Codice del consumo e attribuendo all'Autorità garante, anche nella materia delle clausole abusive e delle clau-

sole non trasparenti, incisivi poteri di *enforcement* nonché di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei professionisti che utilizzano condizioni generali di contratto contenenti clausole vessatorie, potrebbe dar vita a delicati problemi di coordinamento con le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ordinaria, competente in via esclusiva a dichiarare la nullità « di protezione », ex articolo 36 del Codice del consumo delle clausole contenutisticamente vessatorie e/o formulate in termini non chiari e comprensibili,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti di chiarire che il diritto al risarcimento attribuito al consumatore risulti fondato su di una responsabilità di tipo extracontrattuale del professionista che ha posto in essere nei suoi confronti la pratica commerciale scorretta, in applicazione della disciplina generale del codice civile di cui agli articoli 2043 e seguenti, con esclusione espressa della risarcibilità del danno non patrimoniale;

b) si valuti di eliminare il rimedio della riduzione del prezzo, pleonastico alla luce dell'attribuzione al consumatore del diritto al risarcimento del danno;

c) si valuti di ricorrere, in luogo della risoluzione del contratto, all'istituto giuridico del recesso, suscettibile di esser esercitato con atto meramente stragiudiziale, e di subordinare la possibilità di esercitare il predetto diritto alla circostanza che la pratica scorretta abbia influenzato in modo decisivo la scelta del consumatore di concludere il contratto, al fine di tipizzare la « giusta causa » dello stesso, in tal modo introducendo quel presupposto applicativo ulteriore che la direttiva autorizza quale rimedio dello scioglimento del rapporto contrattuale;

d) si valuti di chiarire che il diritto di recedere dal contratto spetta a prescindere dalla circostanza che la pratica commerciale scorretta sia stata posta in essere del

professionista che ha stipulato il contratto con il consumatore (es. il venditore finale) ovvero da un professionista terzo rispetto al contratto (fornitore di servizi di intermediazione *on line*, produttore, importatore, e altro), e, in questa seconda ipotesi, a prescindere dalla buona o mala fede della controparte;

e) si valuti di stralciare il secondo periodo del comma 1, dall'articolo 37-*bis* del Codice del consumo, reso superfluo dall'introduzione dei commi 2-*bis* e 2-*ter* al medesimo articolo nonché, parimenti, di eliminare il riferimento all'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 dal momento che, in entrambi i casi, al procedimento amministrativo nell'ambito del quale viene condotto l'accertamento della vessatorietà delle clausole viene dichiarato integralmente applicabile l'articolo 27 del medesimo Codice del consumo;

f) si valuti di coordinare il rinvio operato dal quarto periodo del comma 1, dell'articolo 37-*bis* alle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, a seguito delle recenti modifiche che hanno interessato tale normativa con l'introduzione dei commi da 2-*bis* a 2-*octies*, precisando se, anche questi ultimi, trovino applicazione nel procedimento di cui all'articolo 37-*bis* e, parimenti, se ai medesimi fini trovino applicazione anche i nuovi commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 14;

g) si valuti di chiarire, con riferimento ai poteri dell'Autorità, se quest'ultima possa e debba accertare unicamente la mera vessatorietà contenutistica delle clausole inserite nelle condizioni generali di contratto che un professionista utilizza per regolamentare in modo uniforme i rapporti contrattuali che instaura con i consumatori (*ex* articolo 33, comma 1, del Codice del consumo) o anche la trasparenza della formulazione delle medesime clausole (*ex* articolo 35 del Codice del consumo);

h) si valuti di delineare ulteriormente i contorni dell'illecito amministrativo ovvero le ipotesi in cui la condotta del professionista che utilizza condizioni generali

di contratto dal contenuto vessatorio nei rapporti contrattuali che instaura con i consumatori integri gli estremi di un illecito amministrativo sanzionabile dall'Autorità garante, nonché di prevedere esplicitamente che l'Autorità possa emettere, nei confronti di quest'ultimo, un ordine inibitorio che vieti allo stesso di continuare ad utilizzare quelle condizioni generali di contratto nei contratti già conclusi e per la stipulazione di nuovi contratti, con adeguate sanzioni amministrative *ad hoc* per i casi di inottemperanza;

i) si valuti, tenuto conto dell'inidoneità a dare piena attuazione alla *voluntas legis* del legislatore europeo della formulazione del nuovo comma 15-*bis* dell'articolo 27, limitata a riprodurre il contenuto dell'articolo 11-*bis* della direttiva 2005/29/CE, introdotto dalla direttiva 2019/2161, nonché della natura privatistica della disciplina, di prevedere una disposizione *ad hoc* che sia distinta dal disposto di cui all'articolo 27 del codice di consumo afferente la disciplina del procedimento amministrativo sanzionatorio di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché, in aggiunta, di provvedere all'esatta individuazione dei rimedi esperibili da parte dei consumatori, definendo il regime e i presupposti normativi degli stessi, sulla base della gravità e della natura della pratica commerciale sleale, oltreché sul danno sofferto dal consumatore e da altre circostanze;

l) si valuti di dirimere il problema della possibile rilevanza giuridica vincolante – nell'ambito del giudizio civile eventualmente instaurato per veder dichiarata la nullità delle clausole vessatorie – del giudicato formatosi sul provvedimento della Autorità garante che abbia accertato la natura vessatoria di clausole inserite nelle condizioni generali di contratto utilizzate da un professionista per regolare in modo uniforme i rapporti con la clientela consumatrice, nonché del rapporto fra giudicato formatosi sull'accertamento compiuto nell'ambito del giudizio inibitorio *ex* articolo 37 del Codice del consumo e il giudizio civile individuale promosso dal singolo consumatore nei confronti del singolo professionista.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 338 Meloni e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminata per le parti di competenza,
la proposta di legge recante « Disposizioni
in materia di equo compenso delle presta-
zioni professionali » (C. 338 Meloni e abb.),
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 338 Meloni e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	143
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 Gennaio 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

C. 338 Meloni e abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, osserva che il provvedimento in titolo ripropone integralmente il testo della proposta di legge C. 3179 e abbinate-A della XVIII legislatura, approvata dalla Camera nella seduta del 13 ottobre 2021. Ricorda che il provvedimento venne poi trasmesso al Senato, ma non giunse alla sua approvazione finale a causa dello scioglimento delle Camere.

Il testo in esame, composto da 13 articoli, interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni profes-

sionali, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista. Ricorda, in via preliminare, che la disciplina dell'equo compenso è stata introdotta, nella XVII legislatura, per porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti « forti », individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse dalle piccole e medie imprese. Sono stati infatti approvati in rapida successione l'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge n. 148 del 2017 e l'articolo 1, commi 487 e 488, della legge n. 205 del 2017, che hanno disciplinato l'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, poi esteso anche alle altre professioni regolamentate e nell'ambito del lavoro autonomo.

Passando a esaminare il contenuto del provvedimento, in breve sintesi, osserva che l'articolo 1 contiene la definizione di equo compenso. A tal fine, riprendendo in parte quanto già previsto nella normativa vigente, specifica che per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti, rispettivamente: per gli avvocati, dal regolamento di determina-

zione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012; per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi, dai regolamenti di determinazione dei parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante la professione ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012; per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 4 del 2013, da decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, e successivamente da aggiornare con cadenza biennale, sentite le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 2013.

L'articolo 2 definisce, al comma 1, l'ambito di intervento della proposta di legge, la quale si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che: hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile; trovano fondamento in convenzioni; sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative e delle loro controllate e mandatarie, nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Rispetto alla normativa vigente, la proposta amplia l'ambito applicativo della disciplina sull'equo compenso delineando, in relazione alla realtà produttiva italiana, le caratteristiche che deve avere l'impresa per poter essere considerata, rispetto al professionista, un contraente « forte ». La disposizione, inoltre, al comma 2, specifica che le norme sull'equo compenso si applicano ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole siano utilizzate dalle predette imprese. L'articolo 2, al comma 3, estende altresì l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione e delle società partecipate dalla pubblica amministrazione. Sono espressamente escluse dall'ambito di applicazione

della nuova disciplina le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione e si pone nel contempo a carico di questi ultimi – con una disposizione analoga a quella di cui al comma 4-bis dell'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge n. 148 del 2017 – l'obbligo di garantire comunque, all'atto del conferimento dell'incarico, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo in ogni caso conto dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

L'articolo 3, al comma 1, stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera; la proposta specifica che sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi di cui all'articolo 1. Il comma 2 prevede diverse ipotesi di nullità rispetto a certe pattuizioni. Il comma 3 esclude la nullità delle clausole che riproducono disposizioni di legge o che attuano principi contenuti in convenzioni internazionali. Il comma 4 specifica che la nullità: quando riguarda le clausole contrattuali, non travolge l'intero contratto; opera solo a vantaggio del professionista; può essere rilevata anche d'ufficio. Il comma 5 specifica che l'azione per far valere la nullità della pattuizione e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata, può essere promossa dal professionista, innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio. In base al comma 6 il tribunale procede alla rideterminazione del compenso secondo i parametri ministeriali in vigore, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata. Per le sole professioni ordinarie è inoltre introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall'ordine o dal collegio professionale.

L'articolo 4 ribadisce che spetta al giudice, rilevato il carattere iniquo del compenso, rideterminarlo condannando il committente al pagamento del dovuto; inoltre, il giudice può condannare il cliente al pa-

gamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza tra il compenso e quello originariamente pattuito.

L'articolo 5, al comma 1, specifica che gli accordi, vincolanti per il professionista, conclusi tra quest'ultimo e le imprese di cui all'articolo 2, si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salvo prova contraria. Il comma 2 stabilisce che il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista decorre dalla cessazione del rapporto con l'impresa ovvero, in caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un'unica convenzione e non aventi carattere periodico, dal compimento dell'ultima prestazione. Ricorda che l'articolo 2956 del codice civile prevede per il diritto dei professionisti al compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative il termine di prescrizione triennale. Il comma 3 prevede che i parametri per la determinazione dei compensi professionali di cui all'articolo 1 della proposta di legge debbano essere aggiornati con cadenza biennale, su proposta dei consigli nazionali delle professioni. Si ricorda che per quanto riguarda la professione forense, l'aggiornamento biennale, su proposta del CNF, è già previsto dall'articolo 13 della legge n. 247 del 2012. Il comma 4 attribuisce ai consigli nazionali delle professioni la legittimazione ad agire in giudizio in caso di violazione delle disposizioni in materia di equo compenso. Il comma 5 demanda agli ordini e collegi professionali il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull'equo compenso e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina.

L'articolo 6 consente alle imprese di cui all'articolo 2 di adottare modelli standard di convenzione, concordati con le rappresentanze professionali; in tali casi i compensi individuati dal modello si presumono equi fino a prova contraria.

L'articolo 7 prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di

ingiunzione di pagamento di cui all'articolo 633 e seguenti del codice di procedura civile e a quelle specifiche per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011, acquisti l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e se il debitore non ha proposto opposizione ai sensi dell'articolo 702-bis del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso. Il giudizio di opposizione al parere di congruità avente efficacia di titolo esecutivo si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che lo ha emesso, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011. Tale richiamo comporta l'applicazione del rito sommario di cognizione, la competenza del tribunale in composizione collegiale, la possibilità per le parti di stare in giudizio personalmente e l'inappellabilità dell'ordinanza che definisce il giudizio.

Fa presente che l'articolo 8 interviene sulla disciplina della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale, individuando nel giorno del compimento della prestazione il relativo *dies a quo*, mentre l'articolo 9 consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dal consiglio nazionale dell'ordine per le professioni ordinistiche o dalle associazioni professionali per le professioni non ordinistiche, di cui alla legge n. 4 del 2013. La disposizione richiama la disciplina dell'azione di classe ora contenuta nel Titolo VIII-bis del libro quarto del codice civile, entrata in vigore il 19 maggio 2021.

Segnala che l'articolo 10 istituisce presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione dell'equo compenso o disciplinano le convenzioni, segnalare al Ministro della giustizia pratiche elusive delle

disposizioni sull'equo compenso, presentare alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigilanza. L'Osservatorio, nominato per tre anni con decreto del Ministro della giustizia, dovrà essere composto da: un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali; due rappresentanti designati dal Ministero dello sviluppo economico tra le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 2013. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone, rimborso spese o altro emolumento.

L'articolo 11 contiene una disposizione transitoria in base alla quale le norme di nuova introduzione non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina. Tale esclusione delle convenzioni in corso, non prevista dal testo dell'Atto Camera 3179 della XVIII legislatura licenziato dalla Commissione giustizia, è stata introdotta nel corso dell'esame in Assemblea al fine di recepire una condizione posta dalla Commissione Bilancio.

Nel segnalare che l'articolo 12 reca le abrogazioni delle norme superate dal provvedimento, ricorda che l'abrogazione di disposizioni abrogative non provoca automaticamente la reviviscenza delle norme abrogate, come affermato dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 e, successivamente, anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 13 del 2012. Con riguardo all'abrogazione delle disposizioni di abrogazione delle norme che prevedevano l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime occorre ricordare che nel nostro ordinamento il compenso del professionista è stato a lungo commisurato in base a un sistema tariffario obbligatorio. Sulla materia è intervenuto il decreto-legge n. 223 del 2006, cosiddetto « Decreto Bersani » che, all'articolo 2, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'e-

sercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'obbligatorietà dei minimi tariffari. Il definitivo superamento del sistema tariffario è stato successivamente opera dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, che ha previsto l'abrogazione definitiva delle tariffe delle professioni regolamentate (oltre ai minimi, vengono meno anche i massimi tariffari), introducendo una nuova disciplina del compenso professionale: il professionista può liberamente pattuire qualunque compenso con il cliente, purché adeguato all'importanza dell'opera. Inoltre, l'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012 ha previsto che, in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, la determinazione del compenso professionale debba essere effettuata con riferimento a parametri tariffari stabiliti con decreto del ministro vigilante. Per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia si fa riferimento al decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140; per gli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 46 e, per le professioni dei medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica, al decreto ministeriale 19 luglio 2016, n. 165. Con particolare riferimento alla professione forense, la legge professionale (legge n. 247 del 2012, articolo 13) ha stabilito per i compensi la possibile pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione. A richiesta, l'avvocato è altresì tenuto a comunicare in forma scritta al cliente la prevedibile misura del compenso, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. L'articolo 13 della legge professionale forense ha previsto l'aggiornamento ogni 2 anni dei parametri per la liquidazione dei compensi

indicati nel DM giustizia, su proposta del CNF. Per la professione forense, i parametri trovano applicazione: quando il giudice liquida le spese al termine dei giudizi; quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso in forma scritta; quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso consensualmente.

Nel segnalare che l'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato*).

Marcello COPPO (FDI) auspica l'approvazione della proposta di parere formulata dal presidente, ritenendo sia giusto che, anche nell'ambito del lavoro autonomo, vengano definiti parametri a garanzia del un equo compenso, in analogia con quanto avviene per i lavoratori dipendenti con la contrattazione collettiva.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP), dopo aver rilevato che il tema in oggetto è di primaria importanza e largamente condiviso, fa presente che il suo gruppo giudica comunque opportuno svolgere ulteriori approfondimenti sul provvedimento in esame, in vista dell'espressione di un parere più ponderato.

Fa notare che, altrimenti, l'orientamento del suo gruppo non potrebbe che essere di astensione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dopo aver osservato che i margini per consentire ulteriori approfondimenti sul tema in esame appaiono ristretti, tenuto conto che la Commissione concluderà l'esame in sede referente nel primo pomeriggio della giornata di domani, al fine di consentire l'avvio della discussione in Assemblea nella giornata di lunedì 23 gennaio, fa presente che si potrebbe valutare la possibilità di rinviare l'espressione del parere alla giornata di domani, convocando la Commissione prima della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP), pur ringraziando il presidente per la disponibilità manifestata, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo, per ragioni di

metodo, ritenendo troppo stringenti i tempi imposti per l'esame della proposta.

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP) ritiene che, oltre a ragioni di metodo, vi siano ragioni di merito che giustificano il voto di astensione del suo gruppo, rilevando che si sarebbe aspettata un confronto più proficuo rispetto a eventuali ulteriori modifiche da apportare al testo in esame. Fa, presente, che il tema del lavoro autonomo, sul quale già nella passata legislatura si svolse un dialogo positivo tra i gruppi, peraltro aperto ad ulteriori modifiche, avrebbe richiesto un ulteriore sforzo di miglioramento del testo, che auspica possa avvenire nel corso dell'esame in Assemblea.

Su un piano generale, osserva che il tema del lavoro autonomo non riguarda solo gli avvocati o i professionisti iscritti ad ordini o collegi professionali, ma anche altre categorie di lavoratori, richiamando dunque direttamente le competenze della XI Commissione, che, a suo avviso, dovrebbe essere coinvolta più direttamente sui provvedimenti che riguardano materie connesse alle tutele dei lavoratori autonomi.

Davide AIELLO (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere testé formulata, condividendo le finalità e l'impianto complessivo del provvedimento in esame.

Valentina BARZOTTI (M5S) ritiene che il tema del lavoro autonomo, anche a fronte delle profonde criticità emerse in relazione all'emergenza pandemica, richiamate da ultimo nell'audizione informale svolta nella giornata di ieri con i rappresentanti di ISTAT e CNEL, richieda la massima attenzione da parte della XI Commissione, che, a suo avviso, dovrebbe essere maggiormente coinvolta in sede referente su tali provvedimenti, quantomeno in congiunta con altre Commissioni.

Walter RIZZETTO, *presidente*, condivisa l'esigenza di prevedere un maggiore coinvolgimento della XI Commissione sul tema del lavoro autonomo, osserva che tali te-

matiche potranno essere oggetto di opportuno approfondimento anche in occasione della discussione, avviatasi in questi giorni, sulla revisione del regolamento della Camera. Assicura il proprio impegno ad assumere ogni iniziativa utile che miri ad estendere la competenza della XI Commissione anche ai temi relativi al lavoro autonomo, salvo che per gli aspetti relativi alla disciplina degli ordini e dei collegi professionali.

Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favore-

vole precedentemente formulata (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 18 Gennaio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 338 Meloni e abb.**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge n. 338 e abbinate, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali;

ricordato che il provvedimento, che mira a rafforzare la tutela dei professionisti, ripropone integralmente il testo della proposta di legge A.C. 3179 e abb.-A della XVIII legislatura, approvata dalla Camera, il cui *iter* di esame venne interrotto al Senato a causa del sopravvenuto scioglimento delle Camere;

rilevato che, come previsto dall'articolo 1, per equo compenso si intende un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti per gli avvocati, per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi, per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi;

osservato che il provvedimento si applica, sulla base dell'articolo 2, al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile, trovano fondamento in convenzioni, sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;

considerato che, come disposto dal medesimo articolo 2, il provvedimento si

applica anche alle prestazioni rese in favore della pubblica amministrazione e delle società partecipate dalla pubblica amministrazione;

rilevato che l'articolo 3 disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa;

preso atto che l'articolo 4 rimette al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo, ed eventualmente, di condannare l'impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista;

preso atto delle disposizioni recate dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, in materia di disciplina dell'equo compenso, presunzione di equità, efficacia di titolo esecutivo del parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale, prescrizione per l'esercizio dell'azione professionale e azione di classe;

osservato che l'articolo 10 istituisce presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, composto da un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, due rappresentanti designati dal Ministero dello sviluppo economico tra le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 2013, e che ai componenti di tale organismo non spetta alcun compenso, gettone, rimborso spese o altro emolumento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Atto n. 15 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	150
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	151

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Atto n. 15.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 gennaio 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Ricorda che nella seduta dell'11 gennaio scorso il relatore, deputato Ciancetto, ha svolto la relazione e che nelle giornate del 12 e 17 gennaio si sono svolte alcune audizioni.

Ricorda altresì che il parere sull'atto in oggetto sarà deliberato nella seduta già convocata per la giornata di domani. Chiede, quindi, se ci siano deputati che intendono intervenire in discussione.

Andrea QUARTINI (M5S) osserva che anche il ciclo di audizioni svolto dalla Commissione ha confermato la complessiva validità del provvedimento in esame, che recepisce la normativa europea in materia di acque destinate al consumo umano introducendo disposizioni volte a garantire una maggiore sicurezza degli utenti in diversi ambiti.

Sottolinea che in alcuni casi sarebbe stato tuttavia possibile introdurre disposizioni più cogenti, a partire dal tema dei contaminanti chimici, segnalando che alcuni Paesi europei, come ad esempio la Danimarca, prevedono in proposito limiti di tolleranza molto ristretti. Rileva, inoltre, che appare eccessivamente ampio il termine temporale previsto per la piena attuazione di alcune disposizioni.

Nell'evidenziare che sarebbe stato opportuno valorizzare alcuni percorsi virtuosi, come quello seguito nella regione Veneto, osserva che un rinvio ai principi di

precauzione appare assente nello schema di decreto in esame. Rileva, inoltre, che le clausole sociali contenute nell'articolo 17 appaiono eccessivamente generiche, richiamando in proposito la problematica connessa alla necessità di assicurare il controllo pubblico sull'acqua.

In conclusione, dichiara che il Movimento 5 Stelle intende valutare la proposta di parere che sarà predisposta dal relatore, auspicando il recepimento dei rilievi illustrati nel proprio intervento, e riservandosi

di presentare eventualmente una proposta alternativa di parere.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Comandante del Comando Carabinieri Tutela forestale e parchi nazionali, Generale di Divisione Nazario Palmieri, in merito alla gestione del patrimonio forestale e alle possibilità di un suo sfruttamento a fini produttivi	152
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	152

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 gennaio 2023.

Audizione del Comandante del Comando Carabinieri Tutela forestale e parchi nazionali, Generale di Divisione Nazario Palmieri, in merito alla gestione del patrimonio forestale e alle possibilità di un suo sfruttamento a fini produttivi.

L'audizione è stata svolta dalle 14 alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 gennaio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	153
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. Atto n. 11 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	153
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	161
Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di <i>crowdfunding</i> per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937. Atto n. 13 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	154
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	162
Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune. Atto n. 18 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) .	154
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 338 Meloni e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	157
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	163
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	159
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del responsabile dell'Ufficio regolamentazione della CONSOB, dott. Mauro Bellofiore, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati (COM(2022)518 final)	160

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.30.

Sull'ordine dei lavori.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, propone di anticipare la riunione dell'Uf-

ficio di Presidenza al termine della seduta in sede consultiva, per poi passare allo svolgimento dell'audizione informale.

La Commissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva

(UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

Atto n. 11.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2023.

Alessia AMBROSI (FDI), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole, di cui dà lettura (*vedi allegato 1*).

La Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937.

Atto n. 13.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2023.

Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole, di cui dà lettura (*vedi allegato 2*).

La Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo san-

zionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

Atto n. 18.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, ricorda preliminarmente che la PAC (Politica agricola comune) rappresenta l'insieme delle regole che l'Unione europea si è attribuita riconoscendo la centralità del comparto agricolo per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri e che essa costituisce una delle principali voci di spesa del bilancio dell'UE. La nuova PAC, entrata in vigore dal 1° gennaio, è stata approvata in via definitiva dalle Istituzioni europee (dal Parlamento Europeo nella sessione plenaria 22-25 novembre 2021 e dal Consiglio lo scorso 2 dicembre).

Rileva come gli obiettivi di fondo perseguiti dalla nuova PAC siano finalizzati a garantire un reddito agricolo sufficiente; aumentare la competitività e migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore; sostenere il ricambio generazionale e sviluppare aree rurali dinamiche; agire per contrastare i cambiamenti climatici, tutelare l'ambiente con uso sostenibile di suolo, acqua e aria, salvaguardare il paesaggio e la biodiversità; proteggere la qualità dell'alimentazione e la salute.

Segnala che il quadro normativo della nuova PAC si fonda principalmente su tre regolamenti: il regolamento (UE) 2021/2115, il regolamento (UE) n. 2021/2116 e, infine, il regolamento (UE) 2021/2117 e relativi atti delegati ed esecutivi. Evidenzia come il dato di rilievo sia costituito dal fatto che i tre regolamenti che normano la PAC 2023-2027, a differenza della programmazione attuale, dispongono che è compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, prevedendo, tra l'altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, sotto forma di riduzione od esclusione dei pagamenti, in conformità

con il diritto dell'Unione europea e con la normativa nazionale, assicurando, nel contempo, che le eventuali riduzioni e sanzioni applicate siano modulate in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata.

Il regolamento n. 2115 reca norme sul sostegno ai piani strategici della PAC, redatti dagli Stati membri e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Esso definisce gli obiettivi generali e quelli specifici da perseguire con i piani strategici e gli indicatori mediante i quali valutarne il conseguimento.

Vengono definiti requisiti comuni in base ai quali gli Stati membri definiscono i loro interventi, fra i quali rientra il principio secondo cui gli Stati includono nei propri piani strategici della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti o pagamenti annuali se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione, alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) ed a specifici requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro.

Segnala che l'Italia ha anticipato l'introduzione di tale ultimo insieme di requisiti, definiti di condizionalità sociale, all'interno del proprio processo di pianificazione strategica, subordinando la percezione dei pagamenti diretti, dei pagamenti ambientali, dei pagamenti per aree con vincoli naturali o altri vincoli specifici nell'ambito dello sviluppo rurale, al rispetto da parte dei beneficiari delle normative relative a condizioni di lavoro ed alla sicurezza e salute sui luoghi lavoro.

Sottolinea che il regolamento n. 2116 contiene norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC. Esso disciplina gli organismi di *governance* prevedendo che ciascuno Stato membro designi un'autorità a livello ministeriale competente per il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento degli organismi

pagatori, dell'organismo di coordinamento e di un organismo di certificazione.

Fa presente che il regolamento n. 2117, infine, reca interventi di dettaglio che modificano i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione.

Lo strumento mediante il quale viene concretizzato il sostegno europeo alla produzione agricola dei Paesi membri è l'erogazione di fondi, ai produttori e altri beneficiari, nella forma di aiuti, contributi e premi.

Il Piano strategico italiano della PAC 2023-27 è stato approvato il 2 dicembre 2022 con decisione di esecuzione della Commissione europea. Il piano concentra tutti gli strumenti finanziabili attraverso il FEAGA e il FEASR in un unico documento di programmazione a livello nazionale, volto a delineare una strategia unitaria per il settore agricolo, agro-alimentare e forestale italiano.

Rileva che le risorse a disposizione del settore agro-alimentare e forestale e delle aree rurali ammontano a circa 37 miliardi di euro in 5 anni, di cui 28 miliardi circa a valere sul bilancio UE e circa 9 miliardi a valere sul finanziamento nazionale.

Nell'illustrare sinteticamente ai contenuti dello schema di decreto, richiama i contenuti dell'articolo 1 che stabilisce l'oggetto e le principali definizioni, individuando i soggetti designati ad attuare le disposizioni recate dallo schema in esame.

Per quanto concerne la parte relativa alla disciplina del regime della cosiddetta « condizionalità sociale » (Capo II) che il nostro Paese ha deciso di applicare dal 2023, sottolinea che tale disciplina delinea un sistema sanzionatorio per il mancato rispetto di norme che regolano il rapporto di lavoro e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Capo III disciplina un meccanismo sanzionatorio in caso di mancato rispetto delle condizioni per poter beneficiare dei pagamenti diretti nell'ambito della PAC: ciò si è reso necessario in quanto i regolamenti che normano la PAC 2023-2027, differentemente dalla programmazione attuale, dispongono che le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare alla futura PAC siano contenute nei Piani strategici nazionali e che è compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Rileva che il Capo IV declina le riduzioni dei pagamenti della «condizionalità rafforzata» nel caso di violazione delle relative prescrizioni. È stato essenziale inserire il Capo IV poiché esso definisce alcuni elementi relativi alla riduzione dei pagamenti della «condizionalità rafforzata», ne individua l'ambito d'applicazione ed armonizza il tutto con gli elementi sanciti al riguardo dalla normativa dell'UE (regolamento n. 2115 e regolamento n. 2116).

Fa presente che nel Capo V sono disciplinati gli elementi e le disposizioni specifiche per le riduzioni dei pagamenti in relazione ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, cosiddetti «ecoschemi». Con il Capo VI, sono state introdotte, invece, disposizioni sanzionatorie specifiche per lo sviluppo rurale: esse comprendono le riduzioni od esclusioni per mancato rispetto degli impegni per interventi connessi alla superficie e agli animali di cui al regolamento (UE) 2021/2115. Tali disposizioni applicano per ogni infrazione o gruppo di infrazione, una riduzione o l'esclusione.

Evidenzia come anche questa innovazione si sia resa necessaria in quanto, i regolamenti della PAC dispongono che le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare alla futura PAC siano normate dagli Stati membri.

Il Capo VI introduce, altresì, altre disposizioni sanzionatorie, specifiche per il FEASR, che riguardano le riduzioni od esclusioni per inadempienze relative ai cri-

teri di ammissibilità, le riduzioni od esclusioni per mancato rispetto degli impegni per gli interventi non connessi alla superficie e agli animali e, infine, le riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici. Queste riduzioni sono state definite, mutuando le fattispecie e la graduazione delle riduzioni degli aiuti dalle previsioni del regolamento (UE) n. 640/2014.

In merito al Capo VII circa le disposizioni per il settore delle patate, rileva che si è reso necessario introdurre delle sanzioni in quanto il prodotto è stato inserito *ex novo* nel Piano strategico nazionale all'interno degli interventi per «altri settori». Queste sanzioni e penalità sono state definite mutuando quelle relative al settore ortofrutticolo, in particolare dal regolamento (UE) 2017/892 e dal regolamento (UE) 2017/891, che rappresentano le disposizioni dell'UE di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, con riferimento all'Organizzazione comune di mercato del settore ortofrutta.

Pone in evidenza come l'intervento si presenti in linea con l'ordinamento comunitario; anche il livello di sanzioni previste sono da considerarsi compatibili con l'ordinamento dell'UE, dato che la base normativa di riferimento è rappresentata dal regolamento (UE) 2021/2116, segnalando come, al contempo, non risulti l'esistenza di procedure di infrazione da parte UE, visto che, sino ad oggi, le sanzioni sono state stabilite con regolamento.

Preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole, dal momento che lo schema di decreto delinea un efficace sistema sanzionatorio che contempla una serie di riduzioni ed esclusioni per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, assicurando nel contempo un sistema di riduzioni o esclusioni modulate in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata, nonché l'intenzionalità dell'inosservanza constatata.

Evidenzia conclusivamente che la nuova normativa prevede per la prima volta un sistema che integra il sostegno concesso ai beneficiari con l'obbligo di rispettare le

norme relative ai rapporti di lavoro, sia come percettori dei pagamenti diretti che di pagamenti ambientali, per aree con vincoli naturali o altri vincoli specifici nell'ambito dello sviluppo rurale. Essa prevede inoltre una procedura di «ravvedimento operoso», con riduzione delle sanzioni in caso di adempimento da parte del beneficiario, nei tempi indicati, agli obblighi nazionali in materia di legislazione sociale e di lavoro.

Isabella DE MONTE (A-IV-RE), nell'associarsi alle ampie considerazioni svolte dal relatore, richiama le peculiarità della PAC nel quadro del sistema delle fonti normative dell'Unione europea, soprattutto sotto il profilo della sussidiarietà. Evidenzia altresì come la nuova politica agricola dell'UE intenda porre una specifica attenzione a tematiche come la sostenibilità e la promozione del ricambio generazionale.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

C. 338 Meloni e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla II Commissione Giustizia, il testo della proposta di legge d'ini-

ziativa dell'on. Meloni ed altri (C. 338), in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, adottato ieri come testo base da parte della Commissione di merito.

Fa presente che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea predisposto dalla Conferenza dei capigruppo e che pertanto il parere dovrà auspicabilmente essere espresso già nella seduta odierna.

In via generale, evidenzia che la proposta di legge riproduce integralmente il contenuto delle proposte di legge AC 1379 e abb.-A della scorsa legislatura, già approvata dalla Camera il 13 ottobre 2021. La fine anticipata della legislatura ha impedito che si giungesse all'approvazione finale del provvedimento, molto atteso dalle categorie professionali coinvolte e, pertanto, con la presentazione di questo atto si intende garantirne la ripresa dell'esame e, grazie alla procedura prevista dall'articolo 107 del regolamento della Camera, la rapida approvazione finale.

Sottolinea che sul provvedimento si era già raggiunta un'ampia condivisione tra le forze politiche della XVIII legislatura, che aveva portato all'approvazione del medesimo – nella seduta del 13 ottobre 2021 – con 251 voti favorevoli e nessun contrario.

La *ratio* sottesa alla proposta di legge è quella di tutelare le categorie professionali nei confronti dei soggetti del mercato, quali banche, assicurazioni e imprese di maggiori dimensioni, nonché le pubbliche amministrazioni, che si presume godano di una posizione forte nei mercati dei servizi professionali da cui potrebbero trarre indebiti vantaggi.

Il testo, composto di 13 articoli, interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista.

Evidenzia come la proposta definisca come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordina-

stiche, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (artt. 1 e 2).

Il provvedimento estende l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della Pubblica amministrazione, delle società partecipate dalla pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (art. 3) ed eventualmente di condannare l'impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (art. 4);

Ricorda come esso preveda che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso (art. 5), consentendo alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali e presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria (art. 6).

Il testo prevede inoltre la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine o dal collegio professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo (art. 7); disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (art. 5) e alla responsabilità professionale (art. 8) e consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali (art. 9).

Ricorda infine che il progetto di legge istituisce, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso (art. 10) e preveda una disposizione transitoria che esclude dall'ambito di applicazione della nuova disciplina le convenzioni in corso, sottoscritte prima della riforma (art. 11);

Sottolinea come la disciplina dell'equo compenso sia stata introdotta per porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti « forti », individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse dalle PMI. Sono stati infatti approvati in rapida successione l'art. 19-*quaterdecies* del decreto-legge n. 148 del 2017 (cd. decreto fiscale), e l'art. 1, commi 487 e 488, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che hanno disciplinato l'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, poi esteso anche alle altre professioni regolamentate e nell'ambito del lavoro autonomo.

Evidenzia come il Legislatore abbia introdotto una disciplina del compenso e abbia richiesto che tale compenso sia equo, presupponendo che la convenzione sia stata predisposta unilateralmente dal cliente « forte » a svantaggio del professionista. A tal fine, il decreto-legge n. 148 del 2017 ha introdotto nella legge professionale forense (legge n. 247 del 2012) l'articolo 13-*bis*, poi modificato dalla legge di bilancio 2018, che definisce equo il compenso dell'avvocato determinato nelle convenzioni quando esso sia « *proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto* » e « *al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale* » nonché conforme ai parametri determinati dal decreto del Ministro della Giustizia per la determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale.

Fa presente che il comma 2 dell'articolo 19-*quaterdecies*, inoltre, ha esteso il diritto all'equo compenso previsto per la professione forense, in quanto compatibile, anche a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, iscritti o meno agli ordini e collegi, i cui parametri sono definiti dai decreti ministeriali di attuazione del decreto-legge n. 1 del 2012, il quale, con esclusivo riferimento alle professioni ordinistiche, ha soppresso le tariffe professionali ed ha introdotto i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi in caso di mancato accordo tra le parti.

Con riguardo ai profili di competenza della XIV Commissione rammenta che su

questa materia è intervenuta l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, in data 22 novembre 2017, ha deliberato l'invio di una segnalazione ai Presidenti del Senato e della Camera, nonché al Presidente del Consiglio, avente ad oggetto alcune delle disposizioni previste nel citato DL n. 148/2017 e nel relativo disegno di legge di conversione.

In quella sede è stata in primo luogo segnalata la contrarietà ai principi concorrenziali di quanto previsto dal citato articolo 19-*quaterdecies* in tema di « equo compenso » per le professioni, che introduce il principio generale per cui le clausole contrattuali tra i professionisti e alcune categorie di clienti, che fissino un compenso a livello inferiore rispetto ai valori stabiliti in parametri individuati da decreti ministeriali, sono da considerarsi vessatorie e quindi nulle.

Secondo l'Autorità, la disposizione, nella misura in cui collega l'equità del compenso a parametri tariffari contenuti nei decreti anzidetti, reintroduce di fatto i minimi tariffari, con l'effetto di ostacolare la concorrenza di prezzo tra professionisti nelle relazioni commerciali con alcune tipologie di clienti cosiddetti « forti », ricomprendendovi anche la Pubblica Amministrazione. L'Autorità ha sottolineato come, secondo i consolidati principi *antitrust* nazionali e comunitari, le tariffe professionali fisse e minime costituiscano una grave restrizione della concorrenza, in quanto impediscono ai professionisti di adottare comportamenti economici indipendenti e, quindi, di utilizzare il più importante strumento concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione.

Sempre in relazione ai profili di competenza, segnala altresì che in materia di compensi professionali, l'ordinamento dell'Unione europea e in tale ambito i principi di tutela della concorrenza per il corretto funzionamento del mercato interno, di libertà di stabilimento dei prestatori e di libera circolazione dei servizi, delineano un quadro composito dei limiti cui è sottoposto il Legislatore nazionale. In linea generale va considerato che l'indicazione di tariffe minime e massime, pur essendo di norma vietata in quanto incompatibile con

il diritto dell'Unione europea, contempla tuttavia delle deroghe per motivi di interesse pubblico, quali ad esempio la tutela dei consumatori, la qualità dei servizi e la trasparenza dei prezzi.

Rileva che la Corte di Giustizia dell'Unione europea, da ultimo nella sentenza del 4 luglio 2019, caso C-377/17, ha osservato che le tariffe in causa per essere conformi agli obiettivi posti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. direttiva « servizi »), avrebbero dovuto soddisfare le tre condizioni contenute al paragrafo 3 dell'articolo 15 della direttiva medesima, ovvero essere non discriminatorie, necessarie e proporzionate alla realizzazione di un motivo imperativo di interesse generale.

Il principio che si ricava da questa ed altre pronunce è dunque che la fissazione di tariffe minime o massime nello svolgimento delle libere professioni può essere ammessa solo nella misura in cui le stesse siano fondate su un motivo di interesse generale nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità. Tra questi motivi di interesse generale può esservi, ad esempio, quello impedire che le prestazioni siano offerte a prezzi insufficienti per garantire la qualità delle stesse, ossia che si realizzi una concorrenza che di traduce nell'offerta di prestazioni al ribasso con il rischio di un peggioramento della qualità dei servizi forniti, oppure quella di contribuire alla tutela dei consumatori, aumentando la trasparenza delle tariffe praticate dai prestatori e impedendo a questi ultimi di praticare onorari eccessivi.

Propone di esprimere un parere favorevole, di cui, attesa la ristrettezza dei tempi, dà lettura (*vedi allegato 3*).

La Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 gennaio 2023.

Audizione del responsabile dell'Ufficio regolamentazione della CONSOB, dott. Mauro Bellofiore, nell'am-

bito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati (COM(2022)518 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (Atto n. 11).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132, in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere;

ricordato che la direttiva richiamata introduce per la prima volta un regime armonizzato per le trasformazioni e le scissioni transfrontaliere, ossia quelle che coinvolgono più di uno Stato membro;

rammentato altresì che la direttiva provvede ad eliminare gli ostacoli ingiustificati alla libertà di stabilimento delle società dell'UE nel mercato unico, facilitando di fatto le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere delle società nella prospettiva di un'architettura di vertice dell'ordinamento societario europeo per favorire una migliore allocazione del capitale e dei fattori produttivi all'interno dell'Unione europea;

considerato che l'intervento normativo mira ad includere nell'ordinamento interno anche altre previsioni di rilievo per casistiche che si possono presentare tra le società operanti sul piano internazionale, come ad esempio quelle afferenti a società diverse dalle società di capitali purché iscritte nel registro delle imprese e società regolate dalla legge di uno Stato membro diverse dalle società di capitali offrendo strumenti normativi predefiniti per riorganizzare l'assetto societario e migliorare l'allocazione del capitale e dei fattori produttivi;

valutato positivamente l'impianto complessivo dello schema di decreto legislativo che intende fornire alle società operanti nel mercato interno – e nello Spazio economico europeo – nuove possibilità di crescita economica, di concorrenza effettiva e di produttività senza rinunciare a garantire elevati livelli di protezione sociale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (Atto n. 13).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937;

considerato che la normativa in materia è attualmente caratterizzata da frammentarietà e che le cornici normative predisposte a livello nazionale, in prevalenza in un'ottica che guarda alle esigenze dei mercati e degli investitori locali, rivelano differenze nella concezione e nell'applicazione delle norme in termini di condizioni di funzionamento, di regimi di concessione e di autorizzazione delle piattaforme a ciò dedicate;

rilevato che l'intervento normativo s'inquadra nel più ampio contesto del piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali, e della relativa revisione intermedia, che mira a creare un autentico mercato interno dei capitali, incrementando l'of-

ferta di capitali alle imprese e la promozione di fonti di finanziamento alternative, ampliando in tal modo l'accesso ai finanziamenti per le imprese innovative, le *start-up* ed altre aziende non quotate;

considerato che l'articolato in questione apporta le necessarie modifiche al Testo unico in materia d'intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF), derivanti dalle modifiche apportate alla disciplina vigente dal citato intervento normativo europeo, conformemente sia ai principi e criteri direttivi generali che il Governo è tenuto a osservare secondo il disposto di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, sia ai principi e criteri direttivi specificamente enunciati all'articolo 5 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021);

atteso che l'intervento normativo non evidenzia profili in contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (C. 338 Meloni e abb.)**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge AC. 338 Meloni e abb., recante «*Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*», adottata come testo base dalla II Commissione giustizia in data 17 gennaio 2023;

preso atto che la proposta di legge, composta di 13 articoli, definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali ed interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza; disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa; prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso; consente alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria; prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine o dal collegio professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo; consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali; istituisce, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso;

considerato, per i profili di competenza, che in materia di compensi per le prestazioni professionali, l'ordinamento dell'Unione europea – e in tale ambito i principi di tutela della concorrenza per il corretto funzionamento del mercato interno, di libertà di stabilimento dei prestatori e di libera circolazione dei servizi – delineano un quadro composito dei limiti cui è sottoposto in materia il Legislatore nazionale, in base al quale in linea generale la previsione di tariffe minime e massime nello svolgimento delle libere professioni è ammessa soltanto per motivi imperativi di interesse generale e nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità;

ricordato che il principio che si ricava dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea è che la fissazione di tariffe minime o massime nello svolgimento delle libere professioni può essere ammessa solo nella misura in cui le stesse siano fondate su un motivo di interesse generale nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità;

rilevato altresì che tra questi motivi di interesse generale può esservi, ad esempio, quello impedire che le prestazioni siano offerte a prezzi insufficienti per garantire la qualità delle stesse, ossia che si realizzi una concorrenza che di traduce nell'offerta di prestazioni al ribasso con il rischio di un peggioramento della qualità dei servizi forniti, oppure quella di contribuire alla tutela dei consumatori, aumentando la trasparenza delle tariffe praticate dai prestatori e impedendo a questi ultimi di praticare onorari eccessivi;

atteso altresì che secondo i consolidati principi *antitrust* nazionali e comunitari, richiamati più volte dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le tariffe professionali fisse e minime costituiscano una grave restrizione della concorrenza, in quanto impediscono ai professionisti di adot-

tare comportamenti economici indipendenti e, quindi, di utilizzare il più importante strumento concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	165
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, dello schema di bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2023 delle spese degli organismi di informazione per la sicurezza (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>)	165
Comunicazioni del presidente	166

AUDIZIONI

Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI. Interviene il Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.10.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti.

(*Svolgimento e conclusione*).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo GIORGETTI.

Giancarlo GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i deputati Giovanni DONZELLI (FdI) ed Ettore ROSATO (A-IV-RE) e i senatori Clau-

dio BORGHI (LSP-PSD'AZ) e Enrico BORGHI (PD-IDP), ai quali risponde Giancarlo GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il Ministro Giorgetti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.25.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, dello schema di bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2023 delle spese degli organismi di informazione per la sicurezza.

(*Seguito dell'esame e approvazione*).

La seduta comincia alle 16.25.

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, illustra una proposta di parere.

Intervengono i deputati Giovanni DONZELLI (FdI) e Marco PELLEGRINI (M5S) per formulare osservazioni.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal Presidente.

La seduta termina alle 16.35.

Comunicazioni del presidente.

La seduta comincia alle 16.35.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle 16.40.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Comunicazioni del Presidente sulla prosecuzione del secondo procedimento di riforma del Regolamento	3
---	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA	10
-----------------------	----

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità <i>ex</i> articolo 3, comma 7, della legge n. 140/2003, avanzata dal senatore Alessandro Morelli, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano (proc. n. 11770/2019 RGNR – n. 630/2021 RG GIP) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	10
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 750 Governo, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2023 recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori	14
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. Atto n. 11 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	15
--	----

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. Doc. XXII, n. 7 (<i>Esame e rinvio</i>)	16
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori che abroga la direttiva 2009/22/CE. Atto n. 14 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	20
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Atto n. 10 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	22
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. C. 602 Serracchiani e C. 640 approvata, in testo unificato, dal Senato, e C. 772 Ascari.	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere. Doc. XXII, n. 4 Ascari (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio – Adozione del testo base</i>)	24

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

SEDE REFERENTE:

DL 185/2022: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina. C. 761 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	26
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	28

COMMISSIONI RIUNITE (IX e XI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012. Atto n. 12 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	29
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	31
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati del gruppo M5S</i>)	32

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	35
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. C. 303 Cafiero De Raho, C. 387 Provenzano, C. 624 Donzelli e C. 692 Richetti (<i>Esame e rinvio</i>)	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2023: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori. C. 750 Governo (Parere alle Commissioni I e IX) (<i>Esame e rinvio</i>)	48
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 338 Meloni, C. 73 Enrico Costa, C. 271 Morrone, C. 528 Mulè e C. 637 Gribaudo (<i>Seguito esame e rinvio</i>) .	50
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	55

III Affari esteri e comunitari

RISOLUZIONI:

7-00015 Boldrini: Sui <i>raid</i> condotti dalla Turchia contro le regioni curde della Siria e dell'Irak e sul rispetto dello stato di diritto in Turchia (<i>Discussione e rinvio</i>)	59
---	----

INTERROGAZIONI:

5-00190 Boldrini: Sul divieto per le donne afghane di lavorare per le ONG	62
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	64

V Bilancio, tesoro e programmazione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Atto n. 10 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	68
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Atto n. 15 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	75

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Atto n. 17 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	78
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13/CEE e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. Atto n. 9 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	79
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori che abroga la direttiva 2009/22/CE. Atto n. 14 (Rilievi alle Commissioni II e X) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	81
Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola	

comune. Atto n. 18 (Rilievi alle Commissioni II e XIII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	83
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012. Atto n. 12 (Rilievi alle Commissioni IX e XI) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	84
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 338 e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	88
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	91
5-00247 Congedo: Iniziative riguardanti il credito d'imposta per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno	91
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	93
5-00248 Centemero: Chiarimenti in ordine alle disposizioni della Legge di bilancio per l'anno 2023 relative al computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie	91
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	95
5-00249 Merola: Potenziamento del servizio di assistenza <i>on line</i> ai contribuenti da parte dell'Agenzia delle entrate	92
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	97
5-00250 Alifano: Dati relativi al versamento di alcuni tributi da parte di enti, associazioni e società sportive	92
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	99
5-00251 Rubano: Chiarimenti in merito alla cessione di crediti d'imposta	92
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	100

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle scuole secondarie di secondo grado. C. 373 Barzotti e C. 630 Rizzetto (<i>Esame e rinvio</i>) .	102
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00241 Manzi: Iniziative per garantire il funzionamento del Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane, in vista del centenario della morte del Maestro Giacomo Puccini .	104
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	110
5-00242 Boschi: Sulla verifica dell'esistenza di vincoli storico-monumentali o storico-relazionali sullo stadio Meazza di Milano	105
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	112
5-00243 Piccolotti: Iniziative per il rinnovo del contratto dei professionisti collaboratori Sabap	106
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	114
5-00244 Orrico: Sull'assegnazione della dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero della cultura nella Regione Calabria	108
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	116

5-00245 Amorese: Iniziative per la promozione della collaborazione tra il Museo di Capodimonte e il Museo del Louvre di Parigi	109
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	117

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	118
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. C. 80 Braga, C. 532 Ilaria Fontana, C. 717 Rotelli e C. 737 Evi (Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 605 Morrone)	118

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici. Atto n. 19 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	122
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Atto n. 15 (Rilievi alla XII Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi)	129
ALLEGATO (Rilievi approvati dalla Commissione)	130

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	132
Audizione del Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), avv. Pierluigi Di Palma, sullo stato e le prospettive del sistema aeroportuale (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)	132
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	132

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13/CEE e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. Atto n. 9 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	133
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	136
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dai deputati Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Todde)	139

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 338 Meloni e abb. (Parere alla II Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	134
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	142

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 338 Meloni e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	143
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148

XII Affari sociali

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Atto n. 15 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	150
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	151

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Comandante del Comando Carabinieri Tutela forestale e parchi nazionali, Generale di Divisione Nazario Palmieri, in merito alla gestione del patrimonio forestale e alle possibilità di un suo sfruttamento a fini produttivi	152
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	152

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	153
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. Atto n. 11 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	153
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	161
Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di <i>crowdfunding</i> per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937. Atto n. 13 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	154
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	162
Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune. Atto n. 18 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) .	154

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 338 Meloni e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	157
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	163
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	159

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del responsabile dell'Ufficio regolamentazione della CONSOB, dott. Mauro Bellofiore, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento euro-

peo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati (COM(2022)518 final)	160
--	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	165
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, dello schema di bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2023 delle spese degli organismi di informazione per la sicurezza (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>)	165
Comunicazioni del presidente	166

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA



19SMC0019770